

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 31 gennaio 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 11. Sentenza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Spese di ricovero di parenti del ricoverato legittimati alla successione *mortis causa* -
Deduzioni dal reddito complessivo ai fini Irpef - Mancata previsione - Inconferente richiamo alla legge
n. 1580/1931, art. 1 - Discrezionalità legislativa - Richiesta di pronuncia additiva - Non fondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, come sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114).

(Cost., artt. 2 e 38) Pag. 9

N. 12. Ordinanza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Medici liberi professionisti, non dipendenti, iscritti all'albo - Contributi Enpam e
liquidazione delle relative pensioni - Carenza di criteri di determinazione - Medesima questione già
dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 238/1989) - Discrezionalità legislativa - Manifesta
inammissibilità.

(D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 21, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561).

(Cost., artt. 3 e 38) » 11

N. 13. Ordinanza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Imputato contumace - Potere d'impugnazione - Estensione al difensore d'ufficio -
Mancata previsione - Questioni proposte in via meramente eventuale - Difetto del requisito della rilevanza
(richiamo alle sentenze nn. 300/1983 e 506/1988; ordinanze nn. 142/1985, 76 e 595/1987, 26/1988 e
564/1989 - Manifesta inammissibilità).

(C.P.P. 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, in relazione agli artt. 128, 200 e
499, ultimo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 3, 24 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo) » 13

N. 14. Ordinanza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale - Provvedimenti restrittivi oggetto di riesame - Termini per la trasmissione all'autorità giudicante e termini per la decisione - Violazione - Sanzione processuale - Mancata previsione - *Jus superveniens*: nuovo codice di procedura penale - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P. 1930, art. 263-ter).

(Cost., art. 3) Pag. 15

N. 15. Ordinanza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti civili e militari dello Stato - Pensione di reversibilità - Liquidazione solo a domanda dell'interessato - Difetto di rilevanza della questione così come proposta - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 159 e 160).

(Cost., artt. 3 e 29) » 16

N. 16. Ordinanza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Assunzione obbligatoria di invalidi civili - Invalidi occupati e invalidi disoccupati - Disparità di trattamento - Questione già decisa - Diversità delle posizioni dei lavoratori assunti in via ordinaria e divenuti invalidi e dei lavoratori già minorati - Manifesta infondatezza.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 11, primo comma; d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 9, terzo comma, come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e 41) » 17

N. 17. Ordinanza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Impiego pubblico - Dipendenti della scuola - Mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico minimo - Permanenza in servizio a domanda e comunque non oltre i settanta anni di età - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa (ordinanza n. 710/1988 - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, primo comma).

(Cost., artt. 38, secondo comma, e 3) » 18

N. 18. Ordinanza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Commissioni tributarie - Discussione orale nei giudizi davanti alla commissione tributaria centrale - Esclusione - *Jus superveniens*: legge 22 maggio 1989, n. 198 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 27, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 101, primo comma) » 20

N. 19. Ordinanza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Commissioni tributarie - Componenti dei collegi - Obbligo del segreto sulla camera di consiglio - Mancata previsione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 18/1989) - Materia di scelta legislativa - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).

(Cost., artt. 108, secondo comma, e 3, primo comma) » 21

N. 20. Ordinanza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Separazione personale - Casa coniugale - Opponibilità ai terzi acquirenti del provvedimento di assegnazione dell'immobile - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 454/1989) - Manifesta inammissibilità.

(C.C., art. 155, quarto comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 30)

Pag. 22

N. 21. Ordinanza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta di registro - Emissione di obbligazioni - Imposizione tributaria - Eliminazione con effetto retroattivo della detta tassazione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), della tariffa all. A).

(Cost., artt. 11 e 76)

» 24

N. 22. Ordinanza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Accertamenti Irpef - Notifica dell'avviso - Termine finale - Data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché quella di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982 - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 575/1988 e manifestamente infondata (ordinanze nn. 1075/1988, 119, 121 e 518/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 25

N. 23. Ordinanza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Aumenti periodici e figurativi di stipendio previsti per la Corte dei conti - Estensione - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 1083/1988) - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 2 aprile 1979, n. 97, art. 9, secondo comma, in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345).

(Cost., artt. 3, 36, 24, 102 e 103)

» 26

N. 24. Ordinanza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni - Regioni Umbria, Toscana, Veneto, Lombardia e Piemonte - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Impugnativa di decreto-legge non convertito - Richiamo alla ordinanza n. 10/1990 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 5 agosto 1989, n. 279).

(Cost., artt. 5, 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118, 119 e 125)

» 28

N. 25. Ordinanza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Iva - Documenti di accompagnamento di beni viaggianti - Contraffazione c/o alterazione rilevante - Sanzioni penali anziché amministrative - Questione concernente fatti diversi da quelli per i quali si procede - Richiamo alle ordinanze nn. 168 e 682 del 1988 e 168/1989 - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 77)

» 29

N. 26. Sentenza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Periti industriali - Iscrizione all'albo professionale - Condizione del superamento di un esame finale solo scolastico e non anche professionale - Questione già decisa (sentenze nn. 43/1972, 111/1973, 16/1975, 174/1980 e 207/1983) - Discrezionalità legislativa - Non irragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 24 giugno 1923, n. 1395, art. 7, terzo comma).

(Cost., art. 33).

Lavoro - Geometri e periti industriali - Iscrizione all'albo professionale - Condizione del superamento di apposito esame abilitante per i primi - Questione proposta da organo non legittimato ad applicarle nel giudizio a quo - Inammissibilità.

(Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, art. 1, integrato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75).

(Cost., art. 3) Pag. 31

N. 27. Ordinanza 18-23 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Obiezione di coscienza - Rifiuto del servizio militare di leva - Pena edittale - Sua rideterminazione a seguito della sentenza n. 409/1989 - Censure volte a sindacare le statuizioni adottate dalla Corte - Non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale - Arbitraria attivazione del giudizio incidentale di legittimità per esercitare in modo surrettizio un sindacato di merito di una decisione costituzionale di accoglimento - Finalità di elusione sostanziale della forza cogente della declaratoria di illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma; c.p.m.p., art. 151).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28) » 35

N. 28. Sentenza 18-26 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Edilizia abitativa agevolata - Morte dell'assegnatario originario - Successione nel rapporto di locazione dei figli di un figlio premorto all'assegnatario e già conviventi con l'assegnatario stesso - Esclusione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

(Legge provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, art. 8, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 37

N. 29. Sentenza 18-26 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Organici dei laboratori di analisi cliniche e biologiche nell'ambito del servizio ospedaliero di ricerca diagnostica - Servizio di virologia - Posizioni funzionali di biologo coadiutore e collaboratore e di chimico coadiutore e collaboratore - Mancata previsione - Irragionevolezza della scelta aprioristica di esclusione dei chimici e biologi compiuta dal legislatore delegato - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 23, secondo comma).

(Cost., artt. 33, quinto comma, 51, primo comma, e 97).

Sanità pubblica - Organici dei laboratori di analisi cliniche e biologiche nell'ambito del servizio ospedaliero di ricerca diagnostica - Indefinizione degli ambiti di operatività delle professioni di biologo, chimico e medico - Relativa abilitazione specifica dei medici per l'esercizio di analisi - Necessità di regolamentazione della materia con fonte primaria - Mancanza di una riserva di legge - Infondatezza.

(Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 33, quinto comma).

Sanità pubblica - Organici dei laboratori di analisi cliniche e biologiche nell'ambito del servizio ospedaliero di ricerca diagnostica - Mancata definizione degli ambiti di operatività delle professioni di biologo, chimico e medico - Conseguenze delle incertezze interpretative - Richiesta di sentenza additiva - Materia riservata al legislatore - Questione proposta in termini generici - Inammissibilità.

(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, artt. 23 e 16; legge 8 dicembre 1956, n. 1378, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 32, 33, quinto comma, 51, primo comma, 55 e segg., 97, 101 e segg.) » 40

N. 30. Sentenza 18-26 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Rappresentanze dei lavoratori - Organizzazioni sindacali costituite al di fuori dell'ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale - Concessione di permessi retribuiti ai dirigenti - Esclusione - Inderogabilità di un criterio selettivo - Richiamo alle sentenze nn. 54/1974 e 334/1988 - Razionalità della scelta legislativa con beneficio degli interessi più generali dei lavoratori - Necessità per il futuro di nuove regole ispirate alla valorizzazione dell'effettivo consenso anche nell'ambito dei rapporti lavoratori-sindacato - Non fondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 19, 17 e 23).

(Cost., artt. 3 e 39) Pag. 50

N. 31. Sentenza 18-26 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Usi civici - Regione Abruzzo - Terreni ex demaniali del comune di Rivisondoli venduti alla società immobiliare Monte Pratello - Potere di convalida delle autorizzazioni all'alienazione da parte della regione e potere della medesima di sclassificazione di terre civiche - Inapplicabilità delle norme impugnate al caso di specie - Inammissibilità.

(Legge regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, artt. 7 e 10).

(Cost., artt. 3, 42, 117 e 118) » 55

N. 32. Sentenza 18-26 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Proprietà rurale - Comunione volontaria di quota divisa di un fondo in proprietà - Coltivazione diretta anche di quota indivisa dello stesso fondo - Diritto di prelazione e riscatto - Mancata previsione - Inconsistenza della esigenza di favorire la ricomposizione fondiaria dei terreni limitrofi - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; legge 14 agosto 1971, n. 817, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 44) » 58

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 21. Ordinanza della corte di appello di Trento del 21 novembre 1989.

Separazione dei coniugi - Sentenza di primo grado - Giudizio di appello - Prevista procedura in camera di consiglio - Conseguente riduzione dei termini per la proposizione della impugnazione - Eccezione non razionalmente giustificata alla regola costituzionale della pubblicità dell'udienza collegiale - Ingiustificata compressione del diritto di difesa anche per l'eccessiva genericità della norma impositiva del rito camerale che con consente, secondo il giudice *a quo*, di individuare le norme procedurali disciplinanti il processo di appello.

(Legge 1º dicembre 1970, n. 898, art. 4, dodicesimo comma, come sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, artt. 8 e 23).

(Cost., artt. 3, 24 e 101) » 61

N. 22. Ordinanza del pretore di Palermo del 17 ottobre 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Autoferrotranvieri - Diritto al mantenimento in servizio sino al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva o fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Esclusione degli autoferrotranvieri addetti ai servizi amministrativi (per i quali è previsto il limite massimo di età di sessanta anni) e per quelli addetti ai servizi attivi di conduzione di mezzi pubblici (per i quali è previsto il limite massimo di età di cinquantacinque anni) - Ingiustificato deterioro trattamento degli autoferrotranvieri addetti ai servizi amministrativi rispetto agli altri lavoratori.

(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., art. 3) » 63

N. 23. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 25 ottobre 1989.

Pena - Pene detentive - Sanzioni sostitutive - Esclusione dell'applicabilità a reati militari di competenza del tribunale militare (fattispecie: danneggiamento colposo) - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle stesse fattispecie criminose allorché siano di competenza del pretore - Incidenza sul principio della finalità rieducativa della pena - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 206, 207 e 279 del 1987 e 178/1989.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77).

(Cost., artt. 3 e 27)

Pag. 64

N. 24. Ordinanza del pretore di Torino del 14 novembre 1989.

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Richiesta di rito abbreviato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442 del c.p.p. 1988 e quindi della legge penale più favorevole - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti.

[Cod. proc. pen. (disposizioni di attuazione del), art. 247, quinto comma].

(Cost., art. 3)

» 69

N. 25. Ordinanza del pretore di Torino del 28 settembre 1989.

Inquinamento - Rifiuti industriali tossici e nocivi - «Ammasso temporaneo» (stoccaggio provvisorio) - Omessa previsione legislativa di un'apposita autorizzazione della regione Piemonte - Illogica contraddittorietà con il generale obbligo di autorizzazione prevista dalla legge statale - Travalicamento del limite di autonomia regionale ed illegittima legifrazione in materia penale - Richiamo alla sentenza della Corte n. 370/1989.

(Legge regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, art. 15).

(Cost., artt. 25 e 117)

» 72

N. 26. Ordinanza del pretore di Agrigento del 3 novembre 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri - Pensioni di invalidità e di inabilità - Misura minima della pensione non superiore alla media del reddito professionale dell'ultimo decennio interamente rivalutata per le pensioni liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 544/1988 (che ha invece stabilito che le pensioni in questione non possono essere inferiori a quelle a carico del fondo lavoratori dipendenti) - Incidenza fortemente riduttiva sull'effettivo importo delle pensioni, in contrasto con i principi di uguaglianza e di adeguatezza del trattamento di quiescenza alle esigenze del lavoratore.

(Legge 20 ottobre 1982, n. 773, artt. 2, quinto comma, 4, secondo comma, e 5).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 73

N. 27. Ordinanza del pretore di Padova dell'11 marzo 1989.

Edilizia e urbanistica - Regione Veneto - Facoltà di ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale ed industriale, nonché ad attività commerciali, anche ricadenti, alla data del 3 gennaio 1979, in zone non destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi o commerciali - Ingiustificata disparità di trattamento dei titolari di attività artigianali commerciali o industriali alla data del 3 gennaio 1979 rispetto ai titolari delle stesse attività dopo tale data - Irragionevolezza della denunciata normativa di carattere eccezionale per la proroga reiterata dei termini di sanatoria in violazione degli strumenti urbanistici e per il riferimento della sanatoria all'attività svolta anziché al volume edificatorio - Mancata considerazione di fondamentali esigenze di tutela ambientale - Violazione dei limiti della competenza regionale in materia di edilizia e urbanistica per la sanatoria di abusi edilizi anche futuri - Richiamo alla sentenza della Corte n. 13/1980.

(Legge regione Veneto 12 gennaio 1982, n. 1, artt. 1 e 2; legge regione Veneto 15 gennaio 1985, n. 7, art. 1; legge regione Veneto 5 marzo 1987, n. 11, articolo unico, terzo comma, e ultimo comma; legge regione Veneto 30 marzo 1988, n. 17, art. 2).

(Cost., artt. 3, 9, 41 e 117)

» 76

N. 28. Ordinanza del pretore di Teramo - sezione distaccata di Atri, del 14 ottobre 1989.

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Concessione in sanatoria - Mancata previsione del potere del giudice ordinario di disapplicare il provvedimento di sanatoria se illegittimo - Violazione dei principi: a) della supremazia della legge anche in relazione al buon andamento ed all'imparzialità della p.a.; b) della soggezione del giudice soltanto alla legge; c) dell'obbligatorietà dell'azione penale - Richiamo alle decisioni della Corte sentenza n. 370/1988 e ordinanza n. 63/1989 (rispettivamente di non fondatezza e di manifesta inammissibilità di questioni analoghe) ritenute superabili dal giudice *a quo*.

(Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 4 e 5; legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22).

(Cost., artt. 3, 70, 97, 101 e 112)

Pag. 81

N. 29. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 4 luglio 1989.

Edilizia e urbanistica - Regione Lombardia - Norme per la promozione ed incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990 - Possibilità di concessioni in deroga da parte della regione, anche se non previste dallo strumento urbanistico o dal regolamento edilizio ed attribuzione alla regione stessa del potere di approvazione definitiva dei progetti edilizi - Illegittima attribuzione alla regione di potestà spettanti al comune - Eccessiva complessità della procedura prevista - Irragionevolezza della norma impugnata in relazione ai criteri enunciati in materia nella sentenza della Corte n. 1010/1988 con incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

(Legge regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39).

(Cost., artt. 5, 97, 114, 117 e 128)

» 85

N. 30. Ordinanza del pretore di Vercelli del 18 novembre 1989.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Esercizio di potere discrezionale del p.m. e dell'imputato non sindacabile dal giudice - Conseguente privazione del potere di determinare la pena - Lesione del principio di soggezione soltanto alla legge - Illegittima attribuzione alle parti di potere giurisdizionale decisivo riservato all'organo giudicante - Pretesa disponibilità di diritti inviolabili (libertà personale e difesa) - Violazione dell'obbligo di «reale» motivazione.

(Cod. proc. pen., art. 444).

(Cost., artt. 13, 24, 101, 102 e 111)

» 92

N. 31. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 7 giugno 1989.

Corte dei conti - Nomina del procuratore generale (da scegliere tra i magistrati della Corte stessa con qualifica di presidente di sezione o consigliere o equiparata) con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, senza partecipazione o intervento, in deroga ai principi di autogoverno affermatasi per tutte le magistrature speciali, degli organi interni della Corte - Violazione dei principi di uguaglianza e di indipendenza della Corte dei conti e del suo procuratore generale di fronte al Governo - Irrilevanza della diversa normativa adottata con la legge 13 aprile 1988, n. 117, non applicabile, *ratione temporis*, al caso di specie.

(R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 7; d.lgs. 5 maggio 1948, n. 589, art. 4).

(Cost., artt. 3, 100 e 108)

» 94

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 11

*Sentenza 18-23 gennaio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Spese di ricovero di parenti del ricoverato legittimati alla successione *mortis causa* - Deduzioni dal reddito complessivo ai fini Irpef - Mancata previsione - Inconferente richiamo alla legge n. 1580/1931, art. 1 - Discrezionalità legislativa - Richiesta di pronuncia additiva - Non fondatezza.****(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, come sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114).****(Cost., artt. 2 e 38).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Milano sul ricorso proposto da Ribolzi Cesare contro il 1° Ufficio Distrettuale II.DD. di Milano, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione di Ribolzi Cesare nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avvocato Enrico Romanelli per Ribolzi Cesare e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. — Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel 1978 delle spese di assistenza erogate a favore di un congiunto in stato di bisogno, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, con ordinanza in data 3 ottobre 1986, pervenuta a questa Corte il 2 maggio 1989 (r.o. n. 248 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione agli artt. 2 e 38 della Costituzione.

Rileva il giudice *a quo* che, nella fattispecie sottoposta al suo esame, il contribuente, avendo titolo alla successione legittima nei confronti della propria zia, era tenuto, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, a rimborsare le spese di ricovero di quest'ultima e, quindi, obbligato a provvedervi direttamente a prescindere dalla procedura di rivalsa esperibile dall'ente ospedaliero.

Essendo però deducibili soltanto gli oneri tassativamente indicati dalla norma impugnata (che, peraltro, come sostituita dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, non contempla le spese di ricovero di congiunti che non abbiano diritto agli alimenti), la Commissione remittente osserva che la corresponsione di assegni a favore di parenti in terzo grado che versino in stato di bisogno e necessitino di ricovero definitivo in istituto specializzato per difetto di autosufficienza fisica costituirebbe, pur sempre, adempimento di un dovere inderogabile di solidarietà (art. 2 della

Costituzione), nonché di un preciso obbligo giuridico che l'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, pone a carico dei soggetti aventi titolo alla successione *mortis causa* dell'assistito.

L'esclusione di tali assegni dal novero degli oneri deducibili si porrebbe pertanto in contrasto con gli artt. 2 e 38 della Costituzione, in quanto ostacolerebbe l'adempimento dei doveri di solidarietà e degli obblighi di assistenza sociale, incombenti, nella specie, ad un soggetto privato.

2. — Si è costituita la parte privata rilevando come, in base ad un'interpretazione estensiva già adottata in precedenti occasioni dal giudice tributario, sia possibile comprendere l'onere in questione fra quelli contemplati dalla disposizione censurata, inquadrandolo nelle ipotesi di spese per prestazioni di assistenza specifica (lett. *d*) o assimilandolo, per identità di *ratio*, agli assegni alimentari (lett. *h*).

Per quanto attiene, più strettamente, al merito della questione, il contribuente ha invece ribadito le argomentazioni svolte dal giudice *a quo*, precisando che «con l'assunzione convenzionale dell'impegno della retta, l'interessato non avrebbe fatto altro che adempiere in anticipo a ciò che, alla morte del parente, sarebbe diventato un obbligo a tutti gli effetti».

3. — La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha contestato che in base all'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, sussista un obbligo, a carico dei successibili *ex lege* del ricoverato, al pagamento delle spese di ospedalità: secondo il tenore della norma, infatti, l'obbligo di rivalsa è direttamente sancito nei confronti dei ricoverati che non si trovano in condizioni di povertà e, soltanto in caso di morte di quest'ultimi, si trasmette *iure successionis* in capo agli eredi legittimi o testamentari. Non tanto l'astratta possibilità di una delazione di eredità, ma il concreto acquisto di quest'ultima costituirebbe dunque il presupposto dell'assoggettamento all'obbligo di corrispondere quanto già dovuto dal *de cuius*.

L'interveniente osserva poi che, in ogni caso, la determinazione degli oneri deducibili rientra nell'esclusiva competenza del legislatore e che il richiamo all'art. 2 della Costituzione è del tutto inconferente in quanto, come già affermato da questa Corte, la norma in esso contenuta non ha alcuna attinenza con la materia tributaria, mentre, anche in considerazione del carattere libero dell'assistenza privata, l'art. 38 della Costituzione non potrebbe comportare la deducibilità delle spese sostenute per finalità assistenziali. La questione risulterebbe dunque inammissibile o comunque infondata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — La Commissione tributaria di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (come sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114), nella parte in cui «non prevede la deducibilità dal reddito complessivo del contribuente dell'onere delle spese di ospedalità dovute a norma dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 da parente del ricoverato avente diritto a succedere per legge a quest'ultimo, *mortis causa*».

In tale mancata previsione sarebbe da ravvisarsi, secondo l'ordinanza di rimessione, un contrasto con gli artt. 2 e 38 della Costituzione anche quando, come nel caso oggetto del giudizio *a quo*, il contribuente abbia corrisposto spontaneamente per una parente di terzo grado le rette di ricovero in una casa di cura.

2. — La questione non è fondata.

Il richiamo all'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, è inconferente ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione della deducibilità di spese di ricovero spontaneamente sostenute per un parente entro il terzo grado. Tale disposizione, difatti, contempla la possibilità, per le amministrazioni ospedaliere, di rivalersi delle spese di ospedalità, relative ai «ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà», direttamente o, alla loro morte, nei confronti degli «eredi legittimi e testamentari».

Diversa è invece la situazione di coloro che, come nel caso del giudizio *a quo*, si siano spontaneamente accollati le spese del ricovero di un soggetto ancora in vita cui siano legati da vincolo di parentela di terzo grado. Essi non sono ancora «eredi legittimi e testamentari» in quanto tale *status* si acquista con la morte del *de cuius* e non si trovano, pertanto, nella possibilità di essere escussi, come previsto dalla norma per ultimo citata, essendo del tutto priva di significato la loro posizione di successibili *ex lege*, cui fa riferimento l'ordinanza di rinvio. Questa loro posizione costituisce perciò una mera aspettativa collegata alla possibilità futura ed eventuale, e quindi neppure necessaria, di divenire eredi.

Né si può ritenere che la situazione in esame possa essere inquadrata nel terzo comma dell'art. 1 della legge n. 1580 del 1931, ed infatti i parenti in terzo grado non sono inclusi fra le categorie di soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti.

Se, quindi, l'onere sopportato da un soggetto che, senza esservi obbligato, ma, per spirito di mera liberalità, sopperisca alle spese di ricovero di un proprio parente entro il terzo grado non è assimilabile a quello dei soggetti tenuti agli alimenti, non troverebbe fondamento una pronuncia additiva che ai fini della deducibilità equiparasse all'obbligo legale la corresponsione spontanea.

Nella mancata previsione della deducibilità di quest'ultima, peraltro, non può ravvisarsi alcun contrasto con gli artt. 2 e 38 della Costituzione, perché, nella ipotesi di comportamenti ispirati ad un generico dovere di solidarietà osservato per scopi di assistenza, non può vantarsi alcuna pretesa di deducibilità ai fini tributari degli oneri sostenuti, in quanto essi si qualificano quali mere liberalità ispirate a motivi morali o sociali: come tali spetta solo al legislatore, nella sua discrezionalità, di ammetterli o meno a deduzione ai fini della determinazione dell'imponibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata dalla Commissione tributaria di Milano, in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0065

N. 12

Ordinanza 18-23 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Medici liberi professionisti, non dipendenti, iscritti all'albo - Contributi Enpam e liquidazione delle relative pensioni - Carenza di criteri di determinazione - Medesima questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 238/1989) - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 21, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale

16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal Pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Malfitana Antonino e l'E.N.P.A.M., iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione di Malfitana Antonino e dell'E.N.P.A.M. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Catania, nel procedimento civile vertente tra Malfitana Antonino ed E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici), diretto ad ottenere la liquidazione di una più congrua ed adeguata pensione di vecchiaia quale medico odontoiatra, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, nella parte in cui non detta i criteri da seguire per la determinazione dell'ammontare del contributo E.N.P.A.M. e, correlativamente, della liquidazione della pensione dei medici liberi professionisti, non dipendenti, iscritti all'Albo;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 38 e 3 della Costituzione, rimanendo i medici liberi professionisti privati di un adeguato trattamento previdenziale e creandosi una disparità di trattamento rispetto ad altri liberi professionisti (avvocati e procuratori, ingegneri, dottori commercialisti, ostetriche, ecc...);

che nel giudizio si sono costituiti il Malfitana, il quale, sia con l'atto di costituzione, sia con la memoria successiva, ha concluso per la fondatezza della questione con argomentazioni analoghe a quelle contenute nella ordinanza di remissione; e l'E.N.P.A.M. che sia nell'atto di costituzione che nella memoria ha concluso per la inammissibilità della questione;

che anche l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (ordinanza n. 238 del 1989) la manifesta inammissibilità della stessa questione ora di nuovo sollevata e che gli elementi indicati dalla parte privata (il dott. Malfitana), e cioè le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 64/1989 del 28 giugno 1989 e n. 119/1988 del 28 dicembre 1988, non modificano i termini della questione in quanto resta fermo:

a) che spetta al legislatore nella sua discrezionalità porre le condizioni e le modalità della erogazione di trattamenti previdenziali onde nel giudizio di costituzionalità non possono sindacarsi le scelte effettuate se non siano palesemente arbitrarie, il che non è nella specie;

b) che ogni ordinamento previdenziale di categoria ha una propria specificità e autonomia e non può essere applicato in sede giudiziale in via analogica ad altra categoria e che, quindi, come rilevato nella precedente ordinanza (n. 238 del 1989), il vuoto di disciplina che si creerebbe a seguito alla ipotizzata declaratoria di incostituzionalità della norma denunciata non può essere colmato con il regime previdenziale apprestato per la categoria dei dottori commercialisti come chiede la parte attrice del giudizio *a quo*; e che, comunque, da parte dell'E.N.P.A.M. (deliberazione 17 dicembre 1988) sono in corso le opportune modifiche regolamentari le quali, tra l'altro, prevedono un sistema contributivo rapportato al reddito dell'assistito;

che, inoltre, in base all'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, le pensioni erogate dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti, ivi compresi i medici, non possono essere di importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del

decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990,

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0066

N. 13

Ordinanza 18-23 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Imputato contumace - Potere d'impugnazione - Estensione al difensore d'ufficio - Mancata previsione - Questioni proposte in via meramente eventuale - Difetto del requisito della rilevanza (richiamo alle sentenze nn. 300/1983 e 506/1988; ordinanze nn. 142/1985, 76 e 595/1987, 26/1988 e 564/1989 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P. 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, in relazione agli artt. 128, 200 e 499, ultimo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 3, 24 e 6 della Convenzione, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), in relazione agli artt. 128, 200 e 499, ultimo comma, dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Balzano Carlo, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 3 maggio 1989 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Centanni Ida, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 aprile 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, in relazione agli artt. 128, 200 e 499, ultimo comma, dello stesso codice, «nella parte in cui non prevede che il potere di impugnazione attribuito all'imputato si estenda al difensore d'ufficio dell'imputato contumace»;

e che un'analogha questione ha sollevato il Pretore di Salerno, con ordinanza del 3 maggio 1989, denunciando, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, l'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui non consente al difensore di imputato contumace l'impugnazione della sentenza contumaciale se non sia munito di specifico mandato;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via principale, inammissibili perché irrilevanti, essendo state sollevate «nel corso del giudizio di primo grado prima che questo si concretasse in una sentenza di contenuto tale da far sorgere quell'interesse ad impugnare che costituisce il presupposto necessario del diritto d'impugnazione», e, in subordine, non fondate, perché «la limitazione al solo difensore di fiducia del potere di impugnare la sentenza contumaciale» risulta correlata all'ampliamento della «possibilità» per l'imputato «di ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione»;

Considerato che i due giudizi concernono questioni analoghe e vanno, quindi, riuniti;

che entrambe le ordinanze di rimessione risultano emesse prima della pronuncia di una sentenza avente un contenuto tale da determinare l'insorgere sia della concreta legittimazione sia del concreto interesse all'impugnazione, mentre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 200, primo comma, e 498 del codice del 1930, può essere proposta impugnazione contro l'ordinanza contumaciale «soltanto con l'impugnazione contro la sentenza»;

e che, pertanto, le questioni appaiono proposte in via del tutto eventuale e, comunque, prematuramente, con conseguente difetto del requisito della rilevanza (v. sentenze n. 300 del 1983 e n. 506 del 1988; ordinanze n. 142 del 1985, n. 76 e n. 595 del 1987, n. 26 del 1988, n. 564 del 1989);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), in relazione agli artt. 128, 200 e 499, ultimo comma, dello stesso codice, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 29 aprile 1989;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Salerno con ordinanza del 3 maggio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 14

Ordinanza 18-23 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Libertà personale - Provvedimenti restrittivi oggetto di riesame - Termini per la trasmissione all'autorità giudicante e termini per la decisione - Violazione - Sanzione processuale - Mancata previsione - *Jus superveniens*: nuovo codice di procedura penale - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.****(C.P.P. 1930, art. 263-ter).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263-ter del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1989 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 7 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 263-ter del codice di procedura penale del 1930, «nella parte in cui rende priva di sanzione processuale la violazione dei termini risultanti dalla somma del termine di 24 ore, previsto per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame, e di quello previsto per la decisione del tribunale»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447;

che l'art. 250, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), prescrive, tra l'altro, che «I provvedimenti sulla libertà personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice sono revocati se non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1»;

e che, quindi, spetta al giudice *a quo* determinare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 15

Ordinanza 18-23 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Dipendenti civili e militari dello Stato - Pensione di reversibilità - Liquidazione solo a domanda dell'interessato - Difetto di rilevanza della questione così come proposta - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 159 e 160).****(Cost., artt. 3 e 29).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Festa Giacomo iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 la Corte dei conti, sul ricorso proposto da Giacomo Festa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, degli articoli 159 e 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) per la parte in cui prevedono che la liquidazione di pensione di reversibilità in favore del vedovo di pubblica dipendente sia effettuata su domanda dell'interessato;

Considerato che il ricorrente, vedovo di un'insegnante elementare deceduta in attività di servizio il 15 aprile 1954, ha proposto il ricorso essendogli stata liquidata la pensione solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), mentre — sostiene — tale trattamento avrebbe dovuto essergli attribuito dalla data del decesso della moglie;

che, per quanto precede, la questione così come posta non rileva e va dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato) in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* BORZELLINO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 16

Ordinanza 18-23 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Assunzione obbligatoria di invalidi civili - Invalidi occupati e invalidi disoccupati - Disparità di trattamento -
Questione già decisa - Diversità delle posizioni dei lavoratori assunti in via ordinaria e divenuti invalidi e dei lavoratori
già minorati - Manifesta infondatezza.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 11, primo comma; d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 9, terzo comma, come sostituito
dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroghe di taluni termini), come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 marzo 1988 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Birra Peroni Industriale e Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Roma ed altri, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 23 maggio 1989 dal Pretore di Perugia nel procedimento penale a carico di Benedetti Mauro, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Birra Peroni Industriale, di Benedetti Mauro, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse rispettivamente l'8 marzo 1988 dalla Corte di appello di Roma (R.O. n. 408) e il 23 maggio 1989 dal Pretore di Perugia (R.O. n. 434) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroghe di taluni termini) come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638 nella parte in cui consentono il computo nelle categorie protette dei lavoratori invalidi già occupati nell'impresa, a condizione che l'invalidità non dipenda da causa di lavoro o di servizio e che comunque il suo grado non sia inferiore al sessanta per cento, per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e 41 della Costituzione;

che nel giudizio di cui alla prima ordinanza è intervenuta la S.p.a. Birra Peroni, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Fornario, Carlo Silveti e Romano Vaccarella, con richiesta di accoglimento della questione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, chiedendo che quanto sollevato sia dichiarato non fondato;

che trattandosi di identica questione i giudizi vanno riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia;

Considerato che la Corte ha già avuto modo di rilevare come sia ben diversa la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria e successivamente divenuti invalidi, il cui rapporto di lavoro è assistito da specifiche normative, rispetto a quella dei lavoratori già minorati nella loro capacità lavorativa e assistiti, perciò, dalle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie; e d'altra parte, quanto ai principi intesi a preservare l'iniziativa economica da restrizioni abnormi nelle scelte operative del relativo svolgimento, applicandosi le percentuali di legge nei loro originari contenuti, verrebbero a ingenerarsi, per contro, ingiustificati squilibri in ordine agli obblighi del datore di lavoro;

che non si ravvisano ulteriori o diversi argomenti per discostarsi da quanto già affermato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroghe di taluni termini) come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e 41 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Roma e dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0070

N. 17

Ordinanza 18-23 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Impiego pubblico - Dipendenti della scuola - Mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico minimo - Permanenza in servizio a domanda e comunque non oltre i settanta anni di età - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa (ordinanza n. 710/1988 - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, primo comma).

(Cost., artt. 38, secondo comma, e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sul ricorso proposto da Marroccella Gennaro contro il Provveditorato agli Studi di Catanzaro, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sul ricorso presentato da Marroccella Gennaro nei confronti del Provveditorato agli Studi di Catanzaro per l'impugnazione del provvedimento del suo collocamento a riposo, con ordinanza del 7 luglio 1988, pervenuta alla Corte il 16 giugno 1989 (R.O. n. 331 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non consente al lavoratore dipendente che, nell'ambito della scuola pubblica, pur avendo raggiunto il limite di età per essere collocato a riposo, non abbia maturato il diritto al trattamento pensionistico minimo, di essere trattenuto in servizio, a domanda, per il tempo necessario al conseguimento di tale trattamento e, comunque, non oltre i settanta anni di età;

che, a parere del remittente, sarebbero violati l'art. 38, secondo comma, della Costituzione rimanendo il lavoratore, che pure ha versato dei contributi assicurativi, privato del trattamento previdenziale della pensione, e l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica con altre categorie di dipendenti pubblici (impiegati delle regioni) per i quali è consentito il mantenimento in servizio fino al conseguimento della pensione: a) legge Regione Calabria riapprovata il 31 luglio 1986, «Integrazione dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9»; b) legge Regione Campania riapprovata il 9 dicembre 1986 «Integrazione legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni concernente: prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione Campania»;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, sia nell'atto di costituzione che nella memoria, ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che la disposizione censurata, nel riordinare il regime pensionistico del personale della scuola, ha fissato per tutti i dipendenti l'età pensionabile nel sessantacinquesimo anno consentendo eccezionalmente a coloro che erano stati assunti anteriormente al 1° ottobre 1974 di continuare a prestare servizio fino al conseguimento del massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età, che anche secondo la legge precedente era l'età pensionabile massima;

che il ricorrente è stato assunto in servizio dopo il 1° ottobre 1974;

che, in tale situazione, non sussiste la violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione in quanto il legislatore può fissare i requisiti, i termini e i modi del conseguimento dei trattamenti previdenziali (ordinanza n. 710 del 1988);

che non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione perché le invocate norme regionali, siccome pongono delle eccezioni a favore dei dipendenti delle regioni, non possono essere assunte come *tertium comparationis*, valendo il principio più volte affermato da questa Corte (sentenza n. 461 del 1989) secondo cui una norma derogatoria non può essere assunta a parametro di legittimità della regola generale dettata in una determinata materia;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SABA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 18

Ordinanza 18-23 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Commissioni tributarie - Discussione orale nei giudizi davanti alla commissione tributaria centrale - Esclusione - *Jus superveniens*: legge 22 maggio 1989, n. 198 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 27, ultimo comma).****(Cost., artt. 3 e 101, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra fallimento Romana Combustibili s.r.l. e Amministrazione Finanziaria dello Stato, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione del fallimento Romana Combustibili s.r.l.;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 27 aprile 1989 (R.O. n. 353 del 1989) nel ricorso proposto da fallimento Romana Combustibili s.r.l. avverso la decisione della Commissione Tributaria Centrale n. 13170/76 del 14 dicembre 1987, concernente un ruolo straordinario, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;

che, ad avviso del giudice remittente, la esclusione, disposta dalla norma impugnata, della fase di discussione orale nei giudizi davanti alla Commissione Tributaria Centrale priverebbe tali giudizi del fondamentale mezzo di garanzia dell'attuazione dei principi di trasparenza, di uguaglianza e di universalità, immanenti nella funzione giurisdizionale, nei suoi vari gradi e nelle sue varie fasi, e dei quali è stata già riconosciuta l'applicabilità (sentenza n. 450 del 1989, concernente la pubblicità delle udienze davanti alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado);

che si è costituita la parte privata richiedendo l'esame di ufficio della questione anche in relazione al combinato disposto del terzo e del quarto comma dell'art. 1 della legge 22 maggio 1989, n. 198 (Pubblicità delle udienze dinanzi alle Commissioni Tributarie), sopravvenuta nelle more.

Considerato che tale legge, con l'art. 1, terzo comma, ha soppresso l'ultimo comma dell'art. 27 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;

che, pertanto, si rende necessario il riesame da parte del giudice *a quo* della rilevanza della questione sollevata, per cui gli atti gli devono essere restituiti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0072

N. 19

Ordinanza 18-23 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Commissioni tributarie - Componenti dei collegi - Obbligo del segreto sulla camera di consiglio - Mancata previsione -
Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 18/1989) - Materia di scelta legislativa - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, nel testo novellato dal D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).

(Cost., artt. 108, secondo comma, e 3, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1989 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Girardello Antonio e l'Ufficio Imposte Dirette di Arona, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel procedimento instaurato da Girardello Antonio di impugnazione dell'iscrizione a ruolo di imposte I.R.P.E.F. e I.L.O.R. per gli anni 1979 e 1980, la Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza del 10 aprile 1989 (R.O. n. 371 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui non prevedono per i componenti delle Commissioni Tributarie l'obbligo del segreto sulla camera di consiglio e, in particolare, sul processo di formazione della decisione del collegio;

che, a parere della Commissione remittente, risulterebbero violati gli artt. 108, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe leso il principio dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e si verificherebbe disparità di trattamento nei confronti di tutti gli altri giudici per i quali vige il rispetto del segreto della camera di consiglio;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione, per mancata motivazione sulla rilevanza e per insussistenza della stessa rilevanza, e nel merito per la infondatezza;

Considerato che questa Corte nella sentenza n. 18 del 1989, con cui ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che ha disciplinato *ex novo* la materia, in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione, ha affermato che nel nostro ordinamento costituzionale non esiste un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza e che nessuna norma costituzionale stabilisce il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari di qualunque ordine e grado, quale garanzia della loro indipendenza, né a tal fine impone il segreto delle opinioni dissenzienti;

che il segreto costituisce materia di scelta legislativa senza alcun rapporto con l'indipendenza del giudice ed è un valore morale che si realizza in tutta la sua pienezza proprio quando si esplica nella trasparenza del comportamento;

che, in applicazione dei surrichiamati principi, la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0073

N. 20

Ordinanza 18-23 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Separazione personale - Casa coniugale - Opponibilità ai terzi acquirenti del provvedimento di assegnazione dell'immobile - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 454/1989) - Manifesta inammissibilità.

(C.C., art. 155, quarto comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 30).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, in relazione all'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988, e all'art. 6, sesto comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, come novellato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1989 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Quaresima Maria Italia e Poli Elio ed altra, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione relativa al rilascio di un immobile, il Pretore di Firenze, su istanza dell'opponente, affidatario della prole, nonché assegnatario dell'alloggio, ha sollevato, con ordinanza emessa il 26 aprile 1989, questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, in relazione agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in regime di separazione personale tra coniugi, l'opponibilità ai terzi acquirenti del provvedimento di assegnazione della casa coniugale;

che il giudice *a quo* individua quali termini di comparazione l'art. 6, sesto comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898 — come novellato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 — che tale opponibilità consente invece in caso di scioglimento del matrimonio, nonché l'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 — come integrato dalla sentenza n. 404 del 1988 di questa Corte — secondo il quale è assicurata la successione nella locazione anche a «persone non legate da vincoli legali» al conduttore;

che risulterebbero quindi con evidenza, a parere del Pretore, sia la disparità di trattamento tra le ipotesi indicate ed il caso di specie, sia la violazione della regola costituzionale volta a garantire la tutela della prole;

che, infine, il giudice rimettente rileva come non possa condividersi l'orientamento giurisprudenziale che collega l'opponibilità del vincolo di assegnazione esclusivamente alla presenza di un rapporto locatizio e come, più in generale, appaia incongruo subordinare in ogni caso l'opponibilità stessa alla trascrizione del provvedimento, attesa l'idoneità di altre forme di pubblicità a portare a conoscenza dei terzi l'avvenuta assegnazione;

Considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la recente sentenza n. 454 del 1989, proprio nella parte in cui non prevede l'opponibilità al terzo acquirente del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, mediante trascrizione;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati argomenti sostanzialmente diversi o profili ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

che, con specifico riferimento a quanto argomentato dal giudice *a quo* circa la trascrizione, appare chiaro, dalla motivazione della sentenza citata, come l'onere di trascrivere il provvedimento d'assegnazione nel caso di separazione, in analogia con la normativa vigente in materia di scioglimento del matrimonio, riguardi, ex art. 1599 del codice civile, la sola assegnazione ultranovenne, ferma restando l'opponibilità del provvedimento in tutte le altre ipotesi;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dal Pretore di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 21

*Ordinanza 18-23 gennaio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Imposta di registro - Emissione di obbligazioni - Imposizione tributaria - Eliminazione con effetto retroattivo della detta tassazione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), della tariffa all. A).****(Cost., artt. 11 e 76).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della Tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Molino S. Pietro contro l'Ufficio del registro di Asti, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 (pervenuta il 29 agosto 1989) dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti, sul ricorso proposto da S.p.A. Molino S. Pietro contro l'Ufficio del registro di Asti, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in quanto sottopone all'imposta del registro la delibera di emissione di obbligazioni, per contrasto con gli artt. 11 e 76 Cost. (in relazione all'art. 7 legge n. 825 del 1974);

Considerato che il Collegio *a quo* non tiene conto dell'entrata in vigore del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale all'art. 4 della relativa Tariffa ha eliminato con effetto retroattivo (cfr. art. 79 stesso d.P.R.) la tassazione dell'emissione di obbligazioni;

Che pertanto la proposta questione risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza (cfr. ordinanza n. 31 del 1989 e sentenza n. 156 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 11 e 76 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti con l'ordinanza in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* BORZELLINO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 22

Ordinanza 18-23 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Accertamenti Irpef - Notifica dell'avviso - Termine finale - Data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché quella di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982 - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 575/1988 e manifestamente infondata (ordinanze nn. 1075/1988, 119, 121 e 518/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 (*recte*: art. 26) del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promessi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Micoli Onorio contro l'Ufficio I.V.A. di Udine, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 16 novembre 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Micoli Onorio contro l'Ufficio I.V.A. di Udine, iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 (R.O. n. 439 del 1989), la Commissione Tributaria di secondo grado di Udine, nel giudizio tra Micoli Onorio e l'Ufficio I.V.A. di Udine, avente ad oggetto la rettifica della dichiarazione annuale dei redditi relativa all'anno 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica da parte dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché sino a quella di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982;

che, secondo la Commissione remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, conferendosi all'Ufficio finanziario la facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, purché anteriormente alla dichiarazione integrativa, lo si lascerebbe arbitro di determinare una situazione più o meno favorevole per il contribuente, consentendogli o no di godere della definizione agevolata, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione;

che la stessa Commissione Tributaria ha sollevato identica questione sempre nel giudizio tra Micoli Onorio e l'Ufficio I.V.A. di Udine relativamente alla dichiarazione per l'anno 1979 (R.O. n. 440 del 1989);

che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che i due giudizi prospettano la stessa questione per cui, per la evidente connessione, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che la stessa questione è stata dichiarata non fondata (sentenza n. 575 del 1988) e successivamente manifestamente infondata (ordinanze nn. 1075 del 1988, 119, 121 e 518 del 1989);

che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0076

N. 23

Ordinanza 18-23 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Aumenti periodici e figurativi di stipendio previsti per la Corte dei conti - Estensione - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 1083/1988) - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 2 aprile 1979, n. 97, art. 9, secondo comma, in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345).

(Cost., artt. 3, 36, 24, 102 e 103).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970.

n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, così come interpretato dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Mazzini Luigi contro il Ministero di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Mazzini Luigi, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, magistrato ordinario in pensione, aveva richiesto l'attribuzione degli aumenti periodici e figurativi di stipendio previsti per il personale della Corte dei conti, il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, con ordinanza emessa in data 25 gennaio 1989, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 36, 24, 102 e 103 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in riferimento all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, così come interpretato dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425;

che il giudice *a quo*, sulla premessa del carattere unitario della giurisdizione (la quale imporrebbe l'identità di trattamento economico di tutti gli appartenenti all'ordinamento giurisdizionale), individua nelle disposizioni impugnate l'intento di svalutare la funzione del giudice, togliendo effetto alle sentenze già pronunciate, attraverso un uso distorto dello strumento interpretativo, che avrebbe concretato un'ipotesi di eccesso di potere legislativo;

che a parere del Tribunale amministrativo regionale rimettere risulterebbe sacrificato il diritto di difendersi ed agire in giudizio ed inoltre sarebbero stati in concreto violati il principio d'eguaglianza e quello di adeguatezza della retribuzione;

Considerato che questa Corte ha già complessivamente valutato la *ratio* della legge 6 agosto 1984, n. 425, individuando nell'art. 1 della stessa «l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le categorie dei magistrati»;

che, in particolare, con l'ordinanza n. 1083 del 1988 è stata dichiarata la manifesta infondatezza della medesima questione ora sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria in quanto, nell'impugnata normativa si è ravvisato l'esercizio di discrezionalità legislativa finalizzata alla realizzazione del principio di eguaglianza nonché di ragionevolezza;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, mentre è viceversa sollecitato un riesame delle predette conclusioni;

che la questione è pertanto manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425), sollevata, in relazione agli artt. 3, 36, 24, 102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 24

Ordinanza 18-23 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**Regioni - Regioni Umbria, Toscana, Veneto, Lombardia e Piemonte - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Impugnativa di decreto-legge non convertito - Richiamo alla ordinanza n. 10/1990 - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 5 agosto 1989, n. 279).****(Cost., artt. 5, 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118, 119 e 125).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legge 5 agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), promossi con ricorsi delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte, notificati il 1°, il 4 e il 6 settembre 1989, depositati in cancelleria l'8, il 12 e il 15 successivi ed iscritti ai nn. 73, 74, 75, 76 e 77 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Uditi nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 1989 i Giudici relatori Antonio Baldassarre e Mauro Ferri;

Ritenuto che le Regioni Umbria e Toscana, con ricorsi identici notificati il 1° settembre 1989 (reg. ric. nn. 73 e 74 del 1989), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), in riferimento agli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione;

che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 4 settembre 1989 (reg. ric. n. 75 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del decreto-legge n. 279 del 1989, in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione;

che, infine, anche le Regioni Lombardia e Piemonte, con ricorsi identici notificati il 6 settembre 1989 (reg. ric. nn. 76 e 77 del 1989), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del decreto-legge n. 279 del 1989, in riferimento agli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117 e 119 della Costituzione;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate;

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima norma, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235, serie generale, del 7 ottobre 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, ord. n. 10 del 1990), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni ricorrenti devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria e Toscana in riferimento agli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione; dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione; e dalle Regioni Lombardia e Piemonte in riferimento agli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117 e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

I relatori: BALDASSARRE - FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0078

n. 25

Ordinanza 18-23 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Iva - Documenti di accompagnamento di beni viaggianti - Contraffazione e/o alterazione rilevante - Sanzioni penali anziché amministrative - Questione concernente fatti diversi da quelli per i quali si procede - Richiamo alle ordinanze nn. 168 e 682 del 1988 e 168/1989 - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 77),

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della L. 19 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dal Tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di Marsili David ed altro, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale concernente l'accertamento del reato di cui all'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti), che punisce la falsificazione e l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, il Tribunale di Fermo, con ordinanza in data 9 luglio 1987, pervenuta a questa Corte il 20 settembre 1989 (r.o. n. 443 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice;

che la disposizione impugnata, si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione violando i limiti posti dall'art. 7 della legge di delegazione 10 maggio 1976, n. 249, che, per l'inosservanza delle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare di quelle concernenti l'obbligo dell'emissione delle bolle di accompagnamento, consentiva al Governo la sola previsione di sanzioni amministrative;

che la stessa norma contrasterebbe anche con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, poiché, in assenza di specifica delega legislativa, violerebbe il principio della riserva in materia penale;

che l'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta rilevando che la questione sollevata è stata già definita da questa Corte con ordinanza n. 168 del 1988;

Considerato che, a prescindere dall'applicabilità o meno dell'art. 4 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, ai fatti-reato per i quali si procede, gli stessi, come si evince dall'esame del fascicolo d'ufficio, consistono nell'alterazione delle dichiarazioni contenute nei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;

che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre 1987, n. 11595), il reato previsto dall'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. n. 627 del 6 ottobre 1978 attiene esclusivamente alla falsificazione dei moduli stampati e appositamente predisposti a contenere le dichiarazioni relative ai beni viaggianti, e non alle dichiarazioni stesse;

che pertanto, come già affermato da questa Corte, nelle ordinanze nn. 168 e 682 del 1988 e 168 del 1989, la questione sollevata, concernendo fatti diversi da quelli per i quali si procede, risulta irrilevante per la definizione del giudizio *a quo* e va perciò dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti), sollevata in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Fermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 26

Sentenza 18-23 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Periti industriali - Iscrizione all'albo professionale - Condizione del superamento di un esame solo finale scolastico e non anche professionale - Questione già decisa (sentenze nn. 43/1972, 111/1973, 16/1975, 174/1980 e 207/1983) - Discrezionalità legislativa - Non irragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 24 giugno 1923, n. 1395, art. 7, terzo comma).

(Cost., art. 33).

Lavoro - Geometri e periti industriali - Iscrizione all'albo professionale - Condizione del superamento di apposito esame abilitante per i primi - Questione proposta da organo non legittimato ad applicarle nel giudizio a quo - Inammissibilità.

(Legge 8 giugno 1956, n. 1378, art. 1, integrato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti), così come attuato dall'art. 4, lett. c), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 (Regolamento per la professione di perito industriale), e dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), integrato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75 (Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1989 dal Consiglio nazionale dei periti industriali sul ricorso proposto da Tolomeo Gioacchino, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto di fatto

I. — Il perito industriale Gioacchino Tolomeo chiese, il 3 giugno 1981, l'iscrizione all'albo dei periti industriali di Palermo in base al diploma di «maturità tecnica» conseguito a norma del decreto legge 15 febbraio 1969 n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969 n. 119.

L'istanza fu respinta dal Collegio di Palermo e respinto fu pure il successivo ricorso, al Consiglio nazionale dell'Ordine il quale ritenne, in base alla sentenza di questa Corte n. 43 del 1972, che il titolo di studio era stato conseguito con un esame esclusivamente scolastico e non professionale.

La decisione del Consiglio è stata poi cassata, con rinvio, dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione che hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Il diploma di perito industriale che, a norma del combinato disposto degli artt. 1 e 4, comma primo, lett. c) del regolamento per la professione di perito industriale, approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, dà diritto al titolo di perito industriale ed alla iscrizione nell'albo professionale, si identifica in quello che sia conseguito in base alle norme dell'ordinamento degli esami di Stato, vigente al momento della domanda di iscrizione nell'albo, e ad esso corrisponde, nel caso di specie, il diploma di maturità tecnica

(industriale) previsto dall'ordinamento degli esami di Stato istituito con decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969 n. 119. Il Consiglio dell'Ordine non può, pertanto, portare a fondamento del diniego di iscrizione all'albo i diversi o più rigorosi criteri di valutazione dell'idoneità tecnico-pratica all'esercizio professionale, che esso ritenga fossero previsti dal diverso ordinamento scolastico vigente al momento della pubblicazione del citato regolamento per la professione di perito industriale».

In sede di rinvio, con l'ordinanza in epigrafe, il Consiglio nazionale dei periti industriali ha ritenuto non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 24 giugno 1923 n. 1395, così come attuato dall'art. 4 lett. c) del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 275, in riferimento all'art. 33 della Costituzione, poiché consente l'iscrizione all'albo professionale previo il superamento di un esame solo scolastico e non professionale, nonché dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956 n. 1378, integrato dalla legge 7 marzo 1985 n. 75 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto dà luogo ad una illegittima disparità di trattamento prescrivendo soltanto per i geometri, e non anche per i periti industriali, l'onere di superare un esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione.

2. — Sostiene il giudice remittente che con la riforma degli esami di maturità attuata dal decreto legge 15 novembre 1969 n. 9, poi convertito nella legge 5 aprile 1969 n. 119, e con l'interpretazione di tale disciplina resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43 del 1972 — nel senso che detta legge ha un ambito ed un contenuto ben definito che attiene all'istruzione pubblica, non concerne minimamente la diversa materia delle libere professioni, e non può pertanto riferirsi all'esercizio delle relative attività — è venuto meno il carattere di esame di Stato misto, scolastico e professionale, del diploma di maturità tecnica che, fino al 1969, consentiva l'iscrizione all'albo professionale nel rispetto dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

Inoltre, poiché dopo la ricordata sentenza n. 43 del 1972 la medesima situazione si è verificata anche per la categoria dei geometri, in favore dei quali però un apposito provvedimento legislativo (legge 7 marzo 1985 n. 75) ha istituito un esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione, l'aver escluso da tale previsione i periti industriali darebbe luogo, ad avviso del Consiglio Nazionale, ad una disparità di trattamento illegittima ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione, sia perché nell'ordinanza di rinvio mancherebbe qualsiasi accenno in ordine alla rilevanza della medesima, sia in quanto le norme denunciate non avrebbero alcun contenuto normativo che possa trovare applicazione da parte del Consiglio Nazionale; in particolare, per quanto concerne l'art. 1 della legge n. 1378 del 1956, integrato dalla legge n. 75 del 1985, la difesa del Governo rileva che si tratta di norme non applicabili nel caso concreto essendo relative a professioni libere diverse da quella di perito industriale.

Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione in quanto l'art. 33 della Costituzione non vieta l'unificazione dell'esame conclusivo degli studi e della prova di idoneità all'esercizio della professione, purché ne resti garantita l'esigenza del concreto accertamento di un'adeguata capacità tecnico-professionale. Quanto infine al contrasto tra la legge del 1985 e l'art. 3 della Costituzione, rileva che gli ordinamenti di professioni diverse non sono comparabili al fine di dedurne pretese disparità di trattamento.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a decidere due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio nazionale dei periti industriali, in sede di rinvio dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, le quali, su ricorso di un perito industriale cui era stata negata l'iscrizione all'albo professionale, hanno enunciato il principio secondo cui il diploma di perito industriale che, in base alle vigenti leggi, dà diritto all'iscrizione nel relativo albo professionale si identifica in quello che sia conseguito in base alle norme dell'ordinamento degli esami di Stato vigente al momento della domanda di iscrizione all'albo.

In sede di applicazione di tale principio, il Consiglio remittente ha quindi ritenuto l'art. 7, terzo comma, della legge 24 giugno 1923 n. 1395, in contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione in quanto — così come attuato dall'art. 4 lett. c) del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 275 — consente l'iscrizione all'albo professionale dei periti industriali in base al semplice conseguimento del titolo di studio relativo.

Con la seconda questione, che riguarda l'art. 1 della legge 8 dicembre 1956 n. 1378, integrato dalla legge 7 marzo 1985 n. 75, il giudice *a quo* prospetta un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento esistente fra periti industriali e geometri, per i quali l'iscrizione all'albo professionale è invece subordinata al superamento di apposito esame di Stato abilitante.

2. — L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della prima questione poiché nell'ordinanza di rimessione mancherebbe qualsiasi accenno a proposito della rilevanza, (che sarebbe peraltro da escludere), e comunque difetterebbe la motivazione nel merito.

L'eccezione non può essere accolta. Il giudice *a quo* ha esattamente rilevato che per decidere sul ricorso di cui è investito, deve applicare l'art. 4 lett. c) del regio decreto n. 275 del 1929, attenendosi al principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sopracitata sentenza; ma, poiché tale disposizione trova il proprio fondamento legislativo nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata su quest'ultima norma non può essere revocata in dubbio.

Parimenti, le ragioni in base alle quali il remittente denuncia il contrasto con l'art. 33 della Costituzione emergono diffusamente ed in modo non equivoco dal contesto dell'ordinanza.

3. — Nel merito la questione non è fondata. Questa Corte è già stata investita più volte di questioni analoghe concernenti in particolare le caratteristiche dell'esame di Stato prescritto dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione per l'abilitazione all'esercizio professionale, (cfr. sentt. nn. 43/72, 111/73, 16/75, 174/80, 207/83), anche per quanto riguarda professioni, come quelle di ragioniere e di geometra, che presuppongono un titolo di studio analogo a quello di perito industriale.

Attraverso le pronunce suddette, la Corte ha affermato che l'art. 33, quinto comma, della Costituzione tiene conto degli ordinamenti generali o speciali, per l'esercizio di date professioni, vigenti al momento della sua approvazione; che la prescrizione di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale segna un limite all'attività del legislatore; che tale esame può anche essere unificato con quello conclusivo del corso degli studi, purché quest'ultimo soddisfi l'esigenza di un serio ed oggettivo accertamento «del grado di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico della attività professionale i cittadini possano giovarsi con fiducia».

La determinazione dei criteri e del contenuto dell'esame di Stato resta quindi demandata al legislatore ordinario col solo vincolo di soddisfare ragionevolmente l'esigenza suindicata.

Trattasi di materia nella quale non può non riconoscersi, anche in rapporto ai diversi tipi di corsi di studio, e di professioni cui danno accesso, — e ciò vale specialmente per studi e professioni ad accentuata caratterizzazione tecnico pratica — una discrezionalità del legislatore notevolmente ampia.

3.1. — Vale anche la pena di ricordare quali sono state le origini storiche dell'esame di Stato, introdotto nell'ordinamento scolastico dalla riforma Gentile, ma già preparato negli anni precedenti quale punto di incontro e di accordo fra la corrente politico-culturale di ispirazione laica e liberale e quella di ispirazione cattolica, nell'intento di salvaguardare il potere e la funzione dello Stato insieme con la libertà e la parità della scuola pubblica e privata. Oltre vent'anni dopo, un compromesso del tutto analogo determinò l'inserimento dell'istituto nella Costituzione con una formulazione generica che prescrive insieme l'esame di Stato, (significativamente il quinto comma dell'art. 33 segue quello relativo alla libertà e alla parità della scuola non statale), per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

3.2. — Si deve ora osservare che il Consiglio nazionale dei periti industriali ha ritenuto di seguire i principi affermati da questa Corte nelle pronunce sopra ricordate, — ed in particolare in quelle riguardanti la professione di geometra —, sia quando ha ritenuto di confermare il rifiuto di iscrizione all'albo perché il titolo di studio del ricorrente era stato conseguito con un esame esclusivamente scolastico e non professionale, sia quando, in sede di rinvio dalla richiamata sentenza n. 4699 del 1988 della Corte di Cassazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale ora in esame.

In effetti questa Corte, investita dal Consiglio nazionale dei geometri di analoga questione in relazione all'art. 1, terzo comma, del decreto legge 15 febbraio 1969 n. 9, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 aprile 1969 n. 119, aveva dichiarato, (cfr. sent. n. 43 del 1972), non fondata la questione, per essere la norma denunciata destinata ad operare sul terreno scolastico e non anche immediatamente e direttamente su quello professionale, aggiungendo che, per la professione di geometra, era il relativo ordinamento, — ed in particolare e tra le altre, la norma di cui all'art. 4 lettera c) del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 274 —, a dover essere messo a raffronto con le disposizioni e i principi della Costituzione.

Riproposta la questione dal Consiglio nazionale dei geometri in relazione al regio decreto n. 274 del 1929 dianzi citato, la Corte (cfr. sentenza n. 16 del 1975) la dichiarava inammissibile, essendo le norme impugnate contenute in un regio decreto avente natura regolamentare; precisava altresì di non poter prendere in esame la questione con riguardo all'art. 7 della legge n. 1395 del 1923, fonte legislativa del regolamento predetto, poiché mancava nell'ordinanza di rimessione qualsiasi riferimento a tale norma di legge.

3.3. — Va ora sottolineato come la professione di perito industriale sia disciplinata in modo del tutto analogo a quella di geometra: coevo, e di identico contenuto, è il regolamento approvato con regio decreto n. 275 del 1929; unica la norma di legge (art. 7 della legge n. 1395 del 1923) che ha demandato la disciplina della formazione degli albi professionali al regolamento anzidetto. Così per l'una come per l'altra professione non era previsto un apposito esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale poiché il medesimo art. 7 citato assegnava al diploma conseguito con l'esame conclusivo del corso di studi il valore di titolo per l'iscrizione all'albo professionale.

La differenziazione dell'ordinamento delle due professioni si è verificata in tempi recenti, e precisamente dopo che la legge 7 marzo 1985 n. 75 ha aggiunto quella di geometra alle professioni per le quali la legge 8 dicembre 1956 n. 1378 aveva riattivato gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

4.1. — L'ordinanza di rimessione si è dunque mossa sul solco di precedenti pronunce di questa Corte; ma, se tanto comporta, come si è detto, che la questione sia ritenuta ammissibile, poiché la norma denunciata è stata identificata correttamente nell'art. 7 della legge n. 1395, ciò non significa, ripetesi, che la questione sia fondata.

La Corte, nelle pronunce in precedenza richiamate, ha costantemente affermato, con maggiore o minore incisività, ma in modo sostanzialmente univoco, che l'art. 33, quinto comma, della Costituzione lascia alla discrezionalità del legislatore ordinario la disciplina dell'esame di Stato; di guisa che il legislatore, sempreché le sue scelte non siano irragionevoli, può considerare altri esami equipollenti a quello per l'abilitazione all'esercizio professionale, come pure può unificare quest'ultimo con l'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Con l'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 1395 del 1923 è stata adottata in effetti questa disciplina dell'unico esame, conclusivo del corso di studi e abilitante all'esercizio professionale, per i geometri e per i periti industriali: tale scelta non può essere ritenuta irragionevole, considerate le caratteristiche almeno parzialmente pratiche e professionali dei corsi di studio relativi alle professioni indicate.

Vero è che la riforma degli esami di maturità attuata dal decreto-legge n. 9 del 1969, convertito nella legge n. 119 del 1969, ha certamente ridotto il carattere anche professionale che tale esame aveva per gli istituti tecnici, e tale innovazione è stata valutata da questa Corte nel senso che essa è destinata ad operare sul terreno scolastico e non anche immediatamente e direttamente su quello professionale. Ma tanto è stato affermato, (cfr. citata sentenza n. 43 del 1972), per motivare la non pertinenza della norma anzidetta con la questione sollevata in ordine al diritto all'iscrizione all'albo professionale; non è quindi consentito trarne le conseguenze che il giudice remittente pone a fondamento della questione di legittimità costituzionale ora in esame.

4.2. — In effetti, ai fini della sussistenza di un minimo necessario di accertamento della capacità professionale indispensabile per l'abilitazione all'esercizio professionale, quando questo sia rimesso all'esame conclusivo del corso di studi, non è soltanto la struttura dell'esame che va presa in considerazione, bensì anche i programmi e le caratteristiche del corso di studi stesso, cui l'esame conclusivo non può non essere strettamente collegato.

A tale proposito, se si considera l'ordinamento delle materie e degli orari di insegnamento degli Istituti tecnici industriali, si rileva che, in tutti gli indirizzi specializzati previsti, sono presenti materie applicate o tecniche di laboratorio ed esercitazioni nei reparti di lavorazione con un cospicuo impiego di ore che è spesso, specie negli ultimi anni di corso, prevalente sul complesso delle altre materie teoriche. Tanto basta a far sì che non possa essere ritenuta irragionevole la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 1395 del 1923 che considera il diploma, conseguito all'esito dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi, titolo sufficiente all'iscrizione nell'albo professionale. Va da sé che il legislatore potrà sempre — così come ha provveduto per i geometri con la surricordata legge n. 75 del 1985 — dettare per il futuro una diversa disciplina ove ritenga più soddisfacente, sul piano della congruità tecnica, istituire anche per i periti industriali un apposito esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. 5. La seconda questione sollevata sull'art. 1 della legge 8 dicembre 1956 n. 1378, integrato dalla legge 7 marzo 1985 n. 75, deve essere dichiarata inammissibile. Trattasi di norme relative ad altre professioni ed è di tutta evidenza che il Consiglio nazionale dei periti industriali non si trova nella condizione di doverle o poterle applicare nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 24 giugno 1923 n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti), in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956 n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), integrato dalla legge 7 marzo 1985 n. 75 (Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sollevate entrambe dal Consiglio nazionale dei periti industriali con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0080

N. 27

Ordinanza 18-23 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Obiezione di coscienza - Rifiuto del servizio militare di leva - Pena edittale - Sua rideterminazione a seguito della sentenza n. 409/1989 - Censure volte a sindacare le statuizioni adottate dalla Corte - Non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale - Arbitraria attivazione del giudizio incidentale di legittimità per esercitare in modo surrettizio un sindacato di merito di una decisione costituzionale di accoglimento - Finalità di elusione sostanziale della forza cogente della declaratoria di illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma; c.p.m.p., art. 151).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 409 del 1989, in relazione all'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e 151 del codice penale militare di pace, promossi con 42 ordinanze emesse il 20, il 21 e il 27 settembre 1989 dal Tribunale militare di Torino, iscritte ai numeri da 541 a 582 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che questa Corte con sentenza n. 409 del 1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, «nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in quella di due anni»;

che la Corte è pervenuta a tale declaratoria avendo accertato la manifesta irrazionalità della sanzione comminata, per il delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, dal citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, in relazione alla sanzione prevista per il delitto di mancanza alla chiamata sanzionato dall'art. 151 del codice penale militare di pace;

che, invero, la citata sentenza n. 409/1989 ha rilevato che i comportamenti previsti dalle due ipotesi criminose ledono, con modalità oggettive analoghe, lo stesso bene giuridico (l'interesse alla regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare) e che è identico il rimprovero di colpevolezza che si muove ai soggetti attivi dei due delitti e che pertanto appariva sproporzionata, arbitraria ed irrazionale la maggior pena comminata dal citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 unicamente in ragione dell'esistenza di motivi di coscienza dedotti a giustificazione del comportamento tenuto;

che, in particolare, la sentenza stessa ha dichiarato che il citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 aveva irrazionalmente contraddetto la valutazione già operata dal legislatore «in via generale e senza tener tipicamente conto dei motivi dell'azione criminosa» con l'art. 151 del codice penale militare di pace;

Ritenuto che con quaranta ordinanze, d'identico contenuto (Reg. ord. nn. da 541 a 580/1989) emesse il 20, il 21 ed il 27 settembre 1989, il Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972 n. 772: «come modificato dalla sentenza n. 409/1989 della Corte costituzionale», assumendo che — avendo la detta sentenza erroneamente ritenuto che i delitti di cui al citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 ed all'art. 151 del codice penale militare di pace ledono lo stesso bene giuridico mentre in realtà sarebbero lesi beni giuridici diversi (semplice interesse alla regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva, nel caso dell'art. 151 del codice penale militare di pace ed interesse all'effettuazione del servizio di leva globalmente inteso, nel caso dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972) — la norma impugnata contrasterebbe, da un lato, con l'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e con il principio di legalità e tassatività delle pene, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. (in quanto la citata sentenza n. 409/1989 avrebbe modificato una norma penale, sostituendosi al legislatore nella scelta tra più soluzioni possibili) e, da un altro lato, contrasterebbe sia con l'art. 27, terzo comma, Cost. (poiché la sanzione ora applicabile all'ipotesi di cui all'art. 8, secondo comma, citato non sarebbe proporzionata al disvalore del fatto illecito) sia con l'art. 3 Cost. (poiché si sarebbe determinata, da una parte, un'irrazionale equiparazione sanzionatoria tra il delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e quello di mancanza alla chiamata e, dall'altra, un'ingiustificata disparità di trattamento del predetto delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza rispetto a quelli di rifiuto del servizio militare non armato e di rifiuto del servizio civile sostitutivo di cui al primo comma dell'art. 8 citato ed a quello di disobbedienza di cui all'art. 173 del codice penale militare di pace);

Ritenuto che, con altre due ordinanze (Reg. ord. nn. 581 e 582/1989) emesse il 21 settembre 1989, il Tribunale militare di Torino — basandosi sullo stesso presupposto secondo il quale la citata sentenza n. 409/1989 avrebbe errato nel ritenere l'identità dei beni giuridici lesi dai delitti di cui agli artt. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 e 151 del codice penale militare di pace, trattandosi invece di beni giuridici diversi — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 151 del codice penale militare di pace sotto il profilo dell'irragionevole equiparazione del trattamento sanzionatorio determinatosi fra le dette ipotesi di reato;

che nel giudizio a carico di R. Piccolo (Reg. ord. n. 558/1989) si è costituito l'imputato difeso dall'Avv. Mauro Mellini eccependo l'inammissibilità della questione prospettata e chiedendo che essa sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che, per l'identità o connessione delle sollevate questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere contestualmente definiti;

che le censure formulate nelle ordinanze di rimessione sono, all'evidenza, solo formalmente indirizzate alle norme suindicate ma, nella sostanza, sono rivolte a sindacare le statuizioni adottate dalla Corte con la menzionata sentenza n. 409/1989;

che, pertanto, il meccanismo del giudizio incidentale di legittimità costituzionale risulta, nella specie, arbitrariamente attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del merito di una decisione costituzionale di accoglimento;

che siffatto sindacato è assolutamente precluso dal sistema risultante dagli artt. 136, primo comma e 137, terzo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il principio della non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale;

che, invero, il fine cui mira la proposta impugnativa è soltanto quello d'una sostanziale elusione della forza cogente (ex art. 136 Cost.) della pronunciata declaratoria d'illegittimità costituzionale;

che, comunque, è appena il caso di ricordare che, come già esposto in narrativa e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo*, la sentenza n. 409/1989 ha non già sostituito la pena ex art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 bensì si è più semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso legislatore la necessità applicabilità della pena ex art. 151 del codice penale militare di pace;

che, di conseguenza, tutte le sollevate questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0081

N. 28

Sentenza 18-26 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Edilizia abitativa agevolata - Morte dell'assegnatario originario - Successione nel rapporto di locazione dei figli di un figlio premorto all'assegnatario e già conviventi con l'assegnatario stesso - Esclusione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

(Legge provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, art. 8, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 («Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale»), modificato dalla legge 2 novembre 1988, n. 44 («Applicazione della proporzionale combinata nell'edilizia abitativa agevolata»), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1989 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Portaluppi Daniela e l'I.P.E.A.A. per la Provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione della I.P.E.A.A. e della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Salvatore Di Mattia per l'I.P.E.A.A. e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio di appello promosso dalla signora Daniela Portalupi in Pacifico avverso la sentenza del Pretore di Bolzano che aveva rigettato l'opposizione al decreto di rilascio dell'alloggio intimatole dal Presidente dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata per la Provincia di Bolzano - I.P.E.A.A., il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 3 marzo 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, modificato dall'art. 3 della legge 9 novembre 1988, n. 44, nella parte (secondo comma) in cui, in caso di morte dell'assegnatario originario, non consente la successione nel rapporto di locazione di immobili di edilizia abitativa agevolata dei figli di un figlio premorto, che hanno continuato a convivere con l'assegnatario dopo la morte del loro genitore.

Secondo il giudice *a quo* la norma denunciata viola il principio di eguaglianza perchè stabilisce una ingiustificata differenza di trattamento tra il figlio sopravvissuto che, in quanto convivente, ha diritto di subentro nel rapporto di locazione «e il figlio convivente che avrebbe avuto diritto al subentro, ma è frattanto morto», restando «escluso dalla successione nella locazione».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è tempestivamente costituita la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, mentre l'I.P.E.A.A. si è costituita con atto depositato il 18 settembre 1989, e quindi fuori termine.

Ad avviso della Provincia, che ha ampiamente sviluppato questa tesi in una memoria successiva, l'assunto da cui muove l'ordinanza del tribunale, ossia che la figlia (convivente) della figlia premorta (pure convivente) dell'assegnataria non ha titolo per succedere nel rapporto di locazione, è errato perchè, trattandosi di successione *mortis causa*, «anche nel caso in questione è applicabile l'istituto generale della rappresentazione, ai sensi degli artt. 467 ss. cod. civ.».

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Bolzano ritiene contrastante col principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) l'art. 8, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, modificato dall'art. 3 della legge 9 novembre 1988, n. 44, nella parte in cui, in caso di decesso dell'assegnatario originario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, esclude dalla successione nel rapporto di locazione i figli conviventi di un figlio premorto (già convivente) del conduttore. Tale esclusione, secondo il giudice *a quo*, produce una disparità di trattamento, «non correlata a criteri razionali che la giustificano», tra «il figlio che avrebbe avuto diritto al subentro, ma è frattanto morto», e i figli sopravvissuti.

La detta disparità deve evidentemente intendersi riferita al figlio premorto non in quanto tale (non potendo i morti essere paragonati ai vivi), ma in quanto la legge, così come interpretata dal giudice remittente, non consente che in sua vece subentrino i figli, semprechè ancora conviventi con l'avo (assegnatario) al momento della morte.

2. — Il patrocinio della Provincia di Bolzano obietta che, mentre il testo originario della norma impugnata attribuiva ai superstiti ivi elencati il «diritto all'assegnazione dell'alloggio», secondo il nuovo testo, introdotto dalla legge n. 44 del 1988, essi «succedono (nell'ordine) nel rapporto di locazione». Sarebbe stato così chiarito che «il subentrante nella locazione diviene titolare del rapporto *iure hereditario*», di guisa che sarebbe applicabile nella specie l'istituto generale della rappresentazione ereditaria di cui agli artt. 467 ss. cod. civ.

Questa prospettazione, che porterebbe a una sentenza interpretativa di rigetto, non può essere condivisa. Le richiamate sentenze della Corte di cassazione n. 2682 del 1972 (a sezioni unite) e n. 4328 del 1978 in materia di edilizia economica e popolare, le quali hanno ritenuto trasmissibile *iure hereditario* il diritto dell'assegnatario dell'alloggio, si spiegano perchè, nulla disponendo il testo unico del 1938 circa la sorte del diritto dell'assegnatario nel caso di sua

morte, trova applicazione il principio generale dalla successione degli eredi in *locum et ius defuncti*. Al contrario, la legge provinciale in esame sottrae questo caso al regime successorio comune e lo assoggetta a una disciplina speciale modellata sullo stampo dell'art. 12 del d.P.R. n. 1055 del 1972 (superato dalla disciplina più ampia di cui al punto 10 della deliberazione 19 novembre 1981 adottata dal CIPE in conformità dell'art. 2, secondo comma, n. 2 della legge n. 457 del 1978). Tale disciplina speciale è stata interpretata dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 5460 del 1980) nel senso che ai familiari da essa individuati, conviventi con l'assegnatario, è attribuito un diritto proprio all'assegnazione dell'alloggio, restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1614 cod.civ.

È vero che la norma impugnata, nel testo novellato dalla legge prov. n. 44 del 1988, ha sostituito all'espressione «hanno diritto all'assegnazione dell'alloggio» l'espressione «succedono nel rapporto di locazione». Ma con ciò il legislatore provinciale ha soltanto precisato che nei confronti dei soggetti legittimati a subentrare nel diritto dell'assegnatario defunto non occorre un provvedimento amministrativo di assegnazione dell'alloggio: l'assegnazione è disposta senz'altro dalla legge mediante il meccanismo privatistico della successione nel contratto di locazione, la quale si configura come una successione legale *mortis causa* anomala a titolo particolare.

Rimane esclusa, pertanto, l'applicabilità della rappresentazione, la quale è prevista dalla legge solo per la vocazione a titolo universale e per il legato testamentario. Né si può pensare a una applicazione per analogia, posto che la rappresentazione opera automaticamente sul presupposto del rapporto di parentela (in linea retta discendente) del rappresentante col rappresentato, mentre nel caso di cui si controverte la successione nel rapporto locatizio, in quanto non ha la finalità di attribuire un cespite dell'eredità, ma di garantire il diritto all'abitazione, è subordinata al fatto della convivenza.

3. — Il confronto instaurato dal giudice *a quo* tra il figlio premorto e i figli sopravvissuti dell'assegnatario, mentre non ha pregio se inteso con riguardo all'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza, mancando un idoneo *tertium comparationis*, acquista senso e valore se inteso come confronto tra due ipotesi alternative riferite al medesimo figlio dell'assegnatario e valutate alla stregua del principio di ragionevolezza. Sotto quest'altro profilo la questione è fondata.

Indubbiamente l'esigenza di contemperare l'interesse privato dell'assegnatario e dei suoi familiari conviventi all'uso del bene con la destinazione del medesimo al servizio sociale dell'abitazione (trattandosi di un alloggio di edilizia residenziale pubblica) giustifica una selezione che riduca a una cerchia ristretta di soggetti, qualificati da un intenso rapporto di comunione di vita con l'assegnatario, i beneficiari della tutela privilegiata operante mediante la successione nel contratto di locazione. Ed è del pari fuori dubbio che il legislatore provinciale, in quanto investito in questa materia di competenza primaria, non è vincolato, come le regioni a statuto ordinario, ai criteri più larghi adottati dal citato punto 10 della deliberazione del CIPE 19 dicembre 1981, la quale, in caso di decesso dell'assegnatario, ammette a subentrare nell'assegnazione non solo i figli, ma tutti i discendenti, sempre che concorra il requisito della stabile convivenza. Ma, nell'assumere una regola più rigorosa, il legislatore provinciale deve rispettare il criterio di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost.

In quanto esclude dalla successione nel rapporto locatizio anche i figli di un figlio premorto dell'assegnatario, coi quali quest'ultimo aveva proseguito una convivenza già in atto col loro genitore, la norma impugnata fa dipendere la possibilità per i nipoti *ex filio* di continuare a fruire dell'alloggio assegnato all'avo dalla condizione della sopravvivenza del loro genitore. Se il figlio dell'assegnatario, con lui convivente insieme con la sua prole, sopravvive, ai nipoti *ex filio*, attraverso il subentro del loro genitore nel contratto di locazione, continua a estendersi il godimento dell'alloggio, con diritto di ulteriore successione nel rapporto ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge prov. n. 13 del 1977, aggiunto dall'art. 3 della legge n. 44 del 1988. Se invece, turbato *ordine mortalitatis*, il figlio premuore all'assegnatario, alla morte di quest'ultimo i nipoti *ex filio*, sebbene l'avo abbia continuato a tenerli presso di sé, vengono privati dell'alloggio.

Nonostante che l'assegnatario abbia mostrato la volontà di estendere incondizionatamente il godimento della cosa locata ai nipoti *ex filio*, la tutela del bisogno dell'alloggio nella forma della successione nel contratto di locazione opera in loro favore solo con la mediazione del loro genitore, cioè viene subordinata alla condizione eminentemente aleatoria della sua sopravvivenza all'assegnatario. Tale disparità di trattamento delle due ipotesi, che dal punto di vista del rapporto di convivenza dell'assegnatario con i nipoti *ex filio* sono identiche, e si differenziano solo per il fatto della premorienza o della sopravvivenza del loro genitore, non è ragionevole e pertanto deve essere rimossa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 («Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia

residenziale»), modificato dalla legge 2 novembre 1988, n. 44 («Applicazione della proporzionale combinata nell'edilizia abitativa agevolata»), nella parte in cui, in caso di decesso dell'assegnatario originario, esclude dal diritto di succedere nel rapporto di locazione i figli di un figlio premorto del conduttore, i quali abbiano continuato a convivere con quest'ultimo fino al momento della sua morte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0092

N. 29

Sentenza 18-26 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Organici dei laboratori di analisi cliniche e biologiche nell'ambito del servizio ospedaliero di ricerca diagnostica - Servizio di virologia - Posizioni funzionali di biologo coadiutore e collaboratore e di chimico coadiutore e collaboratore - Mancata previsione - Irragionevolezza della scelta aprioristica di esclusione dei chimici e biologi compiuta dal legislatore delegato - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 23, secondo comma).

(Cost., artt. 33, quinto comma, 51, primo comma, e 97).

Sanità pubblica - Organici dei laboratori di analisi cliniche e biologiche nell'ambito del servizio ospedaliero di ricerca diagnostica - Indefinizione degli ambiti di operatività delle professioni di biologo, chimico e medico - Relativa abilitazione specifica dei medici per l'esercizio di analisi - Necessità di regolamentazione della materia con fonte primaria - Mancanza di una riserva di legge - Infondatezza.

(Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 33, quinto comma).

Sanità pubblica - Organici dei laboratori di analisi cliniche e biologiche nell'ambito del servizio ospedaliero di ricerca diagnostica - Mancata definizione degli ambiti di operatività delle professioni di biologo, chimico e medico - Conseguenze delle incertezze interpretative - Richiesta di sentenza additiva - Materia riservata al legislatore - Questione proposta in termini generici - Inammissibilità.

(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, artt. 23 e 16; legge 8 dicembre 1956, n. 1378, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 32, 33, quinto comma, 51, primo comma, 55 e segg., 97, 101 e segg.).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) e 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 31 maggio 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — Sezione staccata di Catania — sul ricorso proposto dal Sindacato Italiano Chimici Dipendenti Unità Sanitarie Locali ed altri contro l'Unità Sanitaria Locale n. 42, Messina sud ed altro, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 2 marzo 1989 dal Pretore di Nardò nei procedimenti penali riuniti a carico di Zacchino Igino ed altri, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione del Sindacato Italiano Chimici Dipendenti Unità Sanitarie Locali, di Lo Giudice Paolino in proprio e nella qualità, di Bonanno Silvestro, dell'Ordine Chimici Province di Lecce e Brindisi, del Sindacato Italiano Chimici Liberi Professionisti, di Zacchino Igino, di Gatto Mario e Zacchino Igino e gli atti di intervento dell'Ordine Nazionale dei Biologi, di Altadonna Olga ed altra e della Federazione Nazionale degli Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avvocati Cesare M. Bianca e Paolo De Caterini per il Sindacato Italiano Chimici Dipendenti Unità Sanitarie Locali, Paolo Barile e Giovanni C. Sciacca per Lo Giudice Paolino in proprio e nella qualità, Arturo Merlo per Bonanno Silvestro, Cesare M. Bianca per l'Ordine Chimici Province di Lecce e Brindisi, Paolo De Caterini per il Sindacato Italiano Chimici Liberi Professionisti, Antonio Funari per Zacchino Igino, Franco C. Scoca e Alessandro Pace per Gatto Mario e Zacchino Igino, e gli avvocati Giuseppe Barone e Giuseppe Guarino per l'interveniente Ordine Nazionale dei Biologi e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Decidendo sull'impugnativa proposta da esponenti del Sindacato nazionale dei chimici dipendenti U.S.L. e dal Sindacato nazionale biologi italiani, nonché da un biologo ed un chimico dipendenti dalla U.S.L. n. 42 di Messina, avverso una serie di delibere di questa e dell'Assessore regionale alla Sanità concernenti la copertura dei posti in organico del servizio di microbiologia e virologia di un ospedale di detta città, il T.A.R. per la Sicilia — sezione staccata di Catania — ha sollevato, con ordinanza del 31 maggio 1988, depositata il 28 febbraio 1989, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 — recante l'Ordinamento interno dei servizi ospedalieri — «nella parte in cui prevedono che ai posti di primario, aiuto e di assistente previsti in organico nei servizi di analisi e virologia possano aspirare esclusivamente medici con la esclusione di biologi e chimici». Ritenuta la rilevanza della questione in quanto attinente alla legittimazione dei ricorrenti ed al contenuto degli atti impugnati, il T.A.R. osserva che la discrezionalità del legislatore e della P.A. nella determinazione del titolo professionale idoneo a consentire l'accesso ai pubblici uffici che comportano l'esercizio di attività professionale trova un limite negli artt. 33, quinto comma, 51, primo comma e 97, terzo comma, Cost. In particolare, poiché l'art. 33 Cost. prescrive che nessuna attività professionale può essere legittimamente esercitata se non previo accertamento dell'idoneità del soggetto attraverso uno specifico esame di Stato, il superamento di detto esame e l'iscrizione negli appositi albi, oltre a costituire la condizione per l'esercizio di una determinata attività professionale, ne circoscriverebbe al tempo stesso i limiti; nel senso che il suo esercizio, in tanto sarebbe legittimo, in quanto possa farsi rientrare nell'ambito delle capacità accertate con l'esame di abilitazione.

Di qui, la necessità di verificare gli ordinamenti delle professioni oggetto di esame (medici, chimici, biologi) e le norme che ne regolano gli esami di abilitazione, al fine di definire il rispettivo ambito di operatività delle professioni medesime. Da tale indagine, ad avviso del T.A.R., risulta che il settore delle ricerche di laboratorio esula dalla sfera di competenza attribuita dalla legge alla professione medica, trattandosi di «attività specificamente ed esclusivamente ascrivibile alle attribuzioni» dei chimici e dei biologi.

A tale conclusione, secondo il giudice *a quo*, si perviene considerando: *a*) che ai fini dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione medica non è più richiesta — diversamente che nell'ordinamento del 1938 (R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, art. 73) — la prova pratica di esecuzione di ricerche di laboratorio, (art. 24 D.M. 9 settembre 1957); *b*) che i diplomi di specializzazione non sono idonei ad abilitare all'espletamento di attività non prevista dall'esame

di Stato (arg. ex artt. 1 e 12 d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162); c) che viceversa, le analisi chimiche e, rispettivamente, quelle biologiche rientrano nella specifica competenza dei chimici e biologi alla stregua dei relativi ordinamenti professionali (arg. ex artt. 16 legge 19 luglio 1957, n. 679 e 3 legge 24 maggio 1967, n. 396); d) che l'istituzione dell'ordinamento professionale dei biologi ha comportato la preclusione per i medici all'esecuzione di analisi biologiche, come si evincerebbe dal fatto che solo in via transitoria fu consentito l'esercizio dell'attività di biologo, con iscrizione al relativo albo, ai medici che l'avessero svolta in via esclusiva o almeno prevalente per almeno cinque anni (art. 48 legge n. 396 cit.).

In base a tali rilievi il giudice *a quo* assume che deve tenersi distinta l'attività di diagnosi e cura da quella di supporto di tipo laboratoristico ed esclude — conformemente alla prevalente giurisprudenza penale (Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 1985, n. 1048) — che il personale medico possa compiere attività nell'ambito di un laboratorio di analisi chimico-cliniche e batteriologiche; e ciò, atteso anche che l'attività medica si esaurisce nella fase del controllo dei prelievi, che lo stesso specialista in microbiologia non ha specifica competenza ad effettuare prelievi biologici specialistici e che, viceversa, l'attività dei biologi si estrinseca principalmente nella direzione e gestione dei laboratori di analisi.

Di qui il dubbio circa la legittimità costituzionale degli artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969 che, nella previsione degli organici minimi del servizio di analisi e di quello di virologia, prevedono ben quattro medici su cinque unità operative, posti per giunta in posizione gerarchica assolutamente sovraordinata. Siffatta previsione — osserva ancora il giudice *a quo* — contrasta tra l'altro con la più recente disciplina sulle dotazioni organiche delle strutture di analisi cliniche aperte al pubblico la quale prevede che la direzione dei laboratori di base e specializzati in virologia può essere affidata indifferentemente a biologi e medici, e quella dei laboratori specializzati in analisi chimico-cliniche può essere affidata a chimici (art. 8 D.P.C.M. 10 febbraio 1984); laddove le disposizioni impugnate non consentono ai biologi ed ai chimici di accedere ai posti di primario responsabile dei servizi di analisi e virologia e di accedere in regime di parità rispetto ai medici agli stessi posti di addetto alla esecuzione delle analisi di laboratorio in qualità di aiuto ed assistente.

Secondo il T.A.R. rimettente, i citati artt. 16 e 23 sarebbero perciò in contrasto:

con l'art. 33 Cost., «in quanto non consentono ai biologi ed ai chimici di accedere a qualifiche che comportano lo svolgimento della specifica attività professionale per la quale sono in possesso dell'abilitazione»;

con l'art. 51 Cost., «in quanto limitano irrazionalmente ed illogicamente l'accesso ai pubblici impieghi a categorie professionali la cui attività è sancita e riconosciuta costituzionalmente»;

con l'art. 97 Cost., «perché prevedono una organizzazione amministrativa irrazionale e non improntata ai principi del buon andamento».

1.1. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituite le parti del giudizio *a quo*, le quali hanno anche presentato memorie aggiunte nell'imminenza dell'udienza di discussione ed hanno poi svolto le difese orali.

Il Sindacato italiano dei chimici dipendenti dalle UU.SS.LL., ripropone sostanzialmente le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, insistendo sul rilievo per cui la capacità giuridica di ogni singola professione risulta individuata e delimitata dall'esame di abilitazione (e quindi dalle materie da questo previste, oltre che da quelle figuranti nei corsi di laurea che vi danno accesso), dall'iscrizione nell'albo professionale, e in genere, dalla specifica legge professionale. Da tale premessa dovrebbe dedursi una sorta di presunzione legale di incapacità per i medici all'esecuzione di analisi chimico-cliniche, posto che per essi l'esame di abilitazione e il curriculum universitario quasi non prevedono materie e prove di chimica (solo due esami a fronte degli oltre trenta del corrispondente corso dei chimici) e che le scuole post-universitarie di specializzazione non hanno legittimazione a fornire titoli dotati di valenza professionale. Richiamata, poi, l'esigenza che l'esame di Stato garantisca un «serio ed oggettivo» accertamento del «concreto possesso», da parte del candidato, «della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico dell'attività professionale i cittadini possano giovare con fiducia» (sent. n. 43 del 1972), la difesa sostiene che le norme impugnate contravvengono alla necessaria correlazione specifica tra esame di Stato ed abilitazione all'esercizio delle professioni, in quanto legittimano l'esercizio di un'attività professionale da parte di una categoria priva di apposita preparazione ed il cui esame di Stato è estraneo alla materia che forma oggetto di tale attività.

Dal tariffario dei medici, inoltre, non potrebbe dedursi alcunché in tema di riparto di competenze — trattandosi di mero atto amministrativo — mentre la modifica dell'esame di Stato per i medici (art. 24 D.M. 9 settembre 1957) evidenzerebbe la tendenza alla specializzazione delle professioni. Affermare, poi, la competenza dei medici in base alla finalizzazione diagnostica delle analisi significherebbe confondere tra il mezzo ed il fine. A caratterizzare una scienza sono l'oggetto ed i metodi praticati, sicché si rientra nell'ambito della chimica se i metodi analitici sono chimici, anche se l'analisi concerne campioni biologici; ed i metodi analitici della chimica sono diventati talmente sofisticati da rendere impensabile che possano essere impiegati da medici.

La circostanza, poi, che ben cinque decreti legge tendenti a legittimare l'esecuzione delle analisi da parte dei medici ed a sanare le situazioni pregresse siano stati respinti dal Parlamento costituirebbe la riprova dell'esigenza di tener fermo il principio di professionalità.

Alle censure enunciate dal T.A.R. rimettente la difesa ne aggiunge un'altra, sostenendo che le norme impugnate confliggerebbero con l'art. 3 Cost. in quanto, abilitando i medici all'esercizio di attività riservate ad altre categorie professionali, effettuano una parziale ed arbitraria equiparazione tra tali operatori e gli appartenenti alle altre categorie, così da trattare in modo eguale situazioni diseguali.

1.2. — Le tesi ed argomentazioni dell'ordinanza di rimessione sono condivise anche dalla parte privata Lo Giudice Paolino, costituito in proprio e quale rappresentante per la provincia di Messina dal Sindacato nazionale biologi italiani. In particolare, la difesa sottolinea che all'orientamento della giurisprudenza penale, condiviso dall'ordinanza, si contrappone solo un isolato parere del Consiglio di Stato (Sez. III, 21 maggio 1985, n. 745), il quale però, in altre decisioni, riconosce l'equiparazione delle funzioni di chimici e biologi a quelle dei medici nell'ambito dei laboratori di analisi. La difesa sostiene poi che nessuna norma del T.U.L.L.S.S. attribuisce ai medici una competenza «esclusiva» per lo svolgimento dell'attività di analisi, che questa non coincide con le specifiche attribuzioni professionali del medico (diagnosi, prognosi e terapia), e che le specializzazioni nulla aggiungono alle competenze professionali conseguite con l'esame di abilitazione.

Ribadito, poi, che l'esecuzione delle analisi di laboratorio rappresenta una tipica attività professionale di biologi e chimici, la difesa sostiene che una soluzione di obiettivo equilibrio è sancita nel D.P.C.M. 10 febbraio 1984, che parifica totalmente i biologi e i chimici ai medici ai fini dell'accesso alla direzione dei laboratori di analisi, richiedendo solo, in tal caso, la presenza di un medico tra i collaboratori: orientamento, questo, confermato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale argomenta tra l'altro dal fatto che nella prassi il servizio di analisi si limita a fornire al medico i risultati di queste, e che ai fini della diagnosi e terapia non fa alcuna differenza che esse siano eseguite da un medico o da un non medico.

1.3. — Si è costituito anche l'Ordine nazionale dei biologi — intervenuto nel giudizio *a quo* — che ha chiesto la declaratoria d'incostituzionalità delle norme impugnate. La parte privata Bonanno Silvestro si è costituita tardivamente.

1.4. — Si sono altresì costituite Altadonna Olga e Fulci Gisella, medici analisti dipendenti dalla U.S.L. n. 42 di Messina, controinteressate intervenienti nel giudizio *a quo*. Dopo aver sottolineato che all'orientamento della giurisprudenza penale richiamato nell'ordinanza di rimessione se ne contrappone un altro, sostenuto non solo dalla giurisprudenza amministrativa ma anche da parte di quella penale, la difesa sostiene che la preminenza del personale medico nell'esecuzione delle analisi ad accertamento diagnostico e nella gestione delle relative strutture di laboratorio si giustifica in ragione della prevalente finalità clinica di tali analisi, in cui ciò che rileva non è solo l'esattezza dei risultati e la conformità dell'esperimento alle regole della tecnica che lo disciplina, ma anche, e soprattutto, la valutazione fisiologica e patologica che da quel risultato può essere desunta. Richiamando, poi, il già citato parere del Consiglio di Stato, la difesa nega che l'esercizio dell'arte medica da parte degli abilitati alla professione possa essere limitato ai settori oggetto dell'esame di Stato — che tende ad accertare solo una capacità generica — e che l'esclusione dei medici dalle attività di analisi possa essere dedotta dalle disposizioni della legge (n. 396 del 1967) istitutiva dell'Ordine professionale dei biologi, le cui attribuzioni specifiche non possono costituire limite «a quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie professionali a norma di leggi e di regolamenti» (art. 3 l. cit.). La professione medica avrebbe invece un carattere tendenzialmente generale, non delimitabile in singole e specifiche aree operative, e si estenderebbe all'attività di analisi in quanto il medico è l'unico professionista competente ad interpretare i dati clinici che da esse emergono, sicché su di esso gravano necessariamente le maggiori responsabilità in ordine alla ricerca diagnostica. Le caratteristiche di generalità delle competenze mediche e di settorialità di quelle cliniche e biologiche darebbero ragione, secondo la difesa, della presenza diversificata di queste categorie nell'organico del servizio ospedaliero di laboratorio prevista dall'art. 16 d.P.R. n. 128 del 1969: norma che, peraltro, si limita a prevedere solo una dotazione minima, ma non massima dei diversi professionisti. D'altra parte, se la direzione del servizio di analisi degli ospedali fosse stata affidata a un non medico, si sarebbe realizzata una rilevante anomalia rispetto alle altre divisioni ospedaliere — rette tutte da medici — con conseguenze negative sotto il profilo del raccordo e della cooperazione con esse.

1.5. — La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri afferma innanzitutto che la Corte avrebbe implicitamente riconosciuto come legittimo l'esercizio dell'attività di analisi da parte dei medici nella sentenza n. 1107 del 1988. Sostiene, poi, che l'esame di Stato è una verifica della preparazione generale del soggetto e che le prove in cui esso si concreta hanno carattere non esaustivo, tant'è che anche in quelle effettuate in tale sede dai chimici non sono più incluse prove pratiche di analisi chimico-cliniche su materiali biologici (cfr. art. 25 D.M. 9

settembre 1957). Se si ritenesse il contrario, si dovrebbe sostenere che esulino dall'ambito professionale del medico le prestazioni di cardiologia, radiologia, anesthesiologia, nefrologia ecc.. A conferma di ciò, la difesa richiama le sentenze nn. 83 del 1974 e 43 del 1972 di questa Corte, dalle quali si evincerebbe che l'esame di Stato investe i requisiti attitudinali e tecnici per l'esercizio della professione nel suo complesso e non già quelli per l'esecuzione delle singole prestazioni che possono far parte dell'attività professionale nel suo insieme. L'art. 16 del d.P.R. n. 128 del 1969, d'altra parte, ha secondo la difesa realizzato un appropriato equilibrio tra le diverse competenze professionali, prevedendo nella dotazione minima del servizio di analisi almeno un posto di direttore o coadiutore o assistente chimico o biologo e che ciascun settore possa essere affidato ad un direttore biologico o chimico ovvero ad un aiuto con idoneità a primario di laboratorio.

1.6. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo dell'Avvocatura dello Stato osserva innanzitutto che non vi è contraddizione tra le norme impugnate ed il D.P.C.M. 10 febbraio 1984, dato che l'art. 7 di questo prevede che i presidi di analisi di cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente art. 2 hanno la dotazione di personale prevista dalle rispettive leggi. Ciò premesso, sostiene che non sarebbero nella specie violati né l'art. 33 — in quanto l'esame di Stato è prescritto per le professioni qui considerate —; né l'art. 51 — perché l'accesso ai servizi di analisi avviene in base ai requisiti stabiliti dalla legge —; né l'art. 97 Cost., in quanto l'organizzazione dei servizi è riservata alla insindacabile discrezionalità del legislatore, il quale, nell'esercizio di tale potere, determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità dei vari professionisti. D'altra parte, la scelta di affidare ai medici la direzione dei servizi di analisi sarebbe pienamente razionale, trattandosi di professionisti che assommano tutte le varie competenze necessarie per l'esercizio e la sintesi delle relative funzioni (prelievi, effettuazioni delle analisi, interpretazione ed elaborazione dei dati chimici ai fini della diagnosi e della terapia di eventuali patologie).

2. — Altra questione di costituzionalità in materia di analisi di laboratorio è stata sollevata dal Pretore di Nardò, con ordinanza del 2 marzo 1989 (r.o. n. 417/1989), nel corso di un procedimento penale a carico di alcuni medici cui, per l'esecuzione di tali analisi, era addebitato il reato di esercizio abusivo delle professioni di chimico o biologo.

Muovendo dalla premessa per cui l'ambito di operatività delle singole professioni è definito dalla legge professionale e dall'abilitazione conseguita con l'esame di Stato, il giudice *a quo* compie un'analitica disamina della normativa vigente per le tre suddette professioni (R.D. n. 1592 del 1933, art. 172; R.D. n. 1269 del 1938, artt. 51, 72, 73, 75; legge n. 1378 del 1956, artt. 1 e 3; D.M. 9 settembre 1957, art. 24; R.D. n. 1265 del 1934, artt. 99, 103 e d.P.R. n. 1763 del 1965, per i medici; legge n. 897 del 1938, art. 1, per i chimici; d.P.R. n. 980 del 1982, per i biologi) nonché di quella concernente i laboratori di analisi (R.D. n. 1265 del 1934, artt. 83, 85, 90, 92, 193; R.D. n. 281 del 1935; R.D. n. 1631 del 1938; d.P.R. n. 128 del 1969, art. 16; legge n. 833 del 1978, art. 25; D.P.C.M. 10 febbraio 1984, artt. 1-3, 8).

Da tale disciplina farragginosa, frammentaria e contraddittoria — osserva il Pretore — non è dato desumere con chiarezza quali siano, quanto alle analisi chimiche e biologiche a fini diagnostici, i rispettivi ambiti di operatività delle tre suddette professioni, ed in particolare se quella medica abiliti all'esecuzione di tali analisi: sicché al riguardo si sono verificati cospicui contrasti giurisprudenziali. Né una chiarificazione è venuta dal legislatore, in quanto ben cinque decreti legge emanati a tal fine (nn. 627 del 1985, 77 del 1986, 257, 360 e 443 del 1987) non sono stati convertiti.

Tanto premesso, il giudice *a quo* concentra la propria attenzione sulla legge 8 dicembre 1956, n. 1378 che, ripristinando gli esami di Stato (sospesi dall'art. 6 R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 51), ha stabilito (art. 3, secondo comma) che i programmi di tali esami siano determinati con regolamento emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il parere della I Sezione del Consiglio Superiore e degli Ordini professionali nazionali: regolamento poi emesso con D.M. 9 settembre 1957 che, all'art. 24, individua le prove di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, tra l'altro eliminando l'esecuzione di ricerche di laboratorio che in precedenza — e sia pure con facoltà di sostituirle con altre prove pratiche — erano previste dall'art. 73 R.D. n. 1269 del 1938.

Ad avviso del Pretore di Nardò, l'art. 33, quinto comma, Cost., prescrivendo un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, impone implicitamente al legislatore di dettare una più complessa ed esaustiva regolamentazione di una materia così delicata, regolandola con una fonte primaria o almeno con una legge quadro che determini i principi di base dei programmi di esame. La circostanza, perciò, che il citato art. 3, secondo comma, demandi integralmente la regolamentazione della materia delle prove di esame alle scelte discrezionali — ed eventualmente mutevoli — del Ministro contrasterebbe con la suddetta norma costituzionale. Dal fatto, poi, che una siffatta disciplina con fonte secondaria ha comportato incertezze e conflitti interpretativi circa l'individuazione del professionista abilitato ad eseguire analisi cliniche, il giudice *a quo* desume altresì un contrasto con gli artt. 32 e 2 Cost., nonché con l'art. 3, per il diverso trattamento che i soggetti esercitanti la stessa professione possono ricavare a causa della variabilità dei criteri interpretativi adottati. La lamentata inerzia legislativa darebbe infine luogo, secondo il Pretore, alla violazione «degli artt. 55 e segg. e 101 e segg.» Cost. — sotto il profilo dell'armonica divisione funzionale dei poteri dello Stato — in quanto comporterebbe che sia in definitiva demandato al giudice penale il potere di stabilire l'ambito dell'attività professionale di medici, biologi e chimici.

2.1. — Nel giudizio così instaurato si è costituito il S.I.C.H.I.L.P. — Sindacato italiano chimici liberi professionisti — parte civile nel procedimento *a quo*.

A suo avviso, la questione sollevata sarebbe inammissibile *in toto*, in quanto tendente a provocare un intervento della Corte rispetto ad un caso di inerzia legislativa, ed in specie quanto alla dedotta violazione degli artt. 55 ss. e 101 ss., data l'assoluta genericità ed indeterminatezza di tale censura.

La questione sarebbe poi irrilevante, in quanto all'ipotetica pronuncia d'incostituzionalità dell'impugnato art. 3 non conseguirebbe l'assoluzione dei medici imputati nel procedimento *a quo*, dovendosi pur sempre tener conto della restante normativa (ordinamenti scolastici e professionali, ecc.).

Infondata sarebbe, infine, la censura prospettata in riferimento all'art. 33, quinto comma, Cost., dato che questo non pone una riserva di legge e che, comunque, la regolamentazione degli esami di Stato comporta di per sé un elevato grado di discrezionalità tecnica.

2.2. — Per l'inammissibilità, irrilevanza e infondatezza delle questioni insta anche — ma senza motivazione — l'Ordine dei chimici delle Province di Lecce e Brindisi, parte civile nel giudizio *a quo*.

2.3. — Si è altresì costituito Zacchino Igino, imputato nel procedimento *a quo* che ha chiesto l'emanazione di una sentenza interpretativa che riconosca la competenza del medico in materia di analisi chimiche e dichiara perciò infondata la questione. A tale conclusione dovrebbe giungersi considerando: *a*) che non esistono norme primarie che escludono espressamente tale competenza e che le leggi professionali di chimici e biologi delimitano la competenza di questi, ma non escludono che le medesime attribuzioni possano spettare ad altri soggetti (arg. ex art. 3 legge n. 396 del 1967); *b*) che la competenza del medico è generale — in quanto non delimitata da alcuna norma — e comprende tradizionalmente l'attività di analisi (artt. 83 e 85 R.D. n. 1265 del 1934) rispetto alla quale la competenza del biologo si è solo aggiunta; *c*) che l'esame di Stato ha valore di generico accertamento delle capacità professionali e non già della specifica competenza in una data disciplina: tant'è che vi sono materie (ematologia, oncologia, nefrologia) sulle quali l'esame di Stato non si svolge ed altre che in tale sede sono solo facoltative; *d*) che la direzione dei laboratori di analisi pubblici è affidata — anche se non in via esclusiva — a medici; *e*) che in quelli privati è prevista l'esecuzione delle analisi a scopo diagnostico da parte del personale medico ed è comunque imposta la presenza di medici quando essi siano diretti da chimici o biologi (D.P.C.M. 10 febbraio 1984); *f*) che la specializzazione in biologia clinica (nuova denominazione delle analisi di laboratorio) è riconosciuta tra quelle che abilitano all'esercizio della professione medica nei Paesi della CEE (Legge n. 217 del 1978).

2.4. — Considerazioni in gran parte analoghe sono svolte in altre memorie presentate dallo stesso Zacchino nonché dal coimputato Gatto Mario. In esse si sostiene innanzitutto che la questione sollevata dal Pretore di Nardò sarebbe poi inammissibile, in quanto volta a chiedere l'intervento della Corte per chiarire dati punti controversi e comunque manifestamente infondata, in quanto l'art. 33, quinto comma non prevede che la disciplina delle materie d'esame debba essere riservata al legislatore.

La difesa sottolinea, inoltre, che le analisi di laboratorio di cui si discute non sono pura ricerca chimica o biologica, ma si caratterizzano per la prevalente finalità clinica, legata alle specifiche conoscenze della scienza medica. Non a caso, il T.U. delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 1934) da un lato ha distinto, all'interno dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi (artt. 83 ss.) un reparto chimico ed uno medico-micrografico, riservando a quest'ultimo le analisi a scopo diagnostico ed assegnandovi solo personale medico; dall'altro ha evidenziato il carattere sanitario dei gabinetti di analisi a scopo di accertamento diagnostico, sottoponendoli ad un regime di autorizzazione (art. 193). Coerente a tale indirizzo, che riserva ai medici tali analisi, è — secondo la difesa — la legislazione successiva (RR.DD. nn. 1269 e 1631 del 1938) ed in particolare il d.P.R. n. 128 del 1969, che ha statuito (art. 16) la necessaria presenza di personale medico — in quanto dotato di competenza generale — nei servizi di analisi ospedalieri ed assegnato carattere settoriale ed ausiliario a quella di chimici e biologi: dal che dovrebbe dedursi l'infondatezza della tesi per cui solo questi ultimi dovrebbero eseguire le analisi, mentre i medici (primario, aiuti ed assistenti) dovrebbero solo esaminare i risultati di esse per trarne elementi diagnostici. Del resto, l'esecuzione di prove pratiche di tipo analitico è prevista ai fini del concorso per l'assunzione in ruolo presso i servizi ospedalieri di laboratorio (d.P.R. n. 130 del 1969, art. 86, lettera L). Nello stesso senso deporrebbero poi una serie di fonti subprimarie (d.P.R. n. 1763 del 1965, d.P.R. n. 95 del 1986, D.P.C.M. 10 febbraio 1984) e di leggi regionali. Né in contrario potrebbe argomentarsi dall'art. 24 del D.M. 9 settembre 1957, in quanto l'eliminazione della prova pratica di analisi di laboratorio sarebbe diretta a semplificare l'esame di Stato e non potrebbe ritenersi comunque idonea, per la natura di detta fonte, a delimitare l'ambito della professione medica, che non sarebbe stato definito in un'apposita legge professionale proprio per salvaguardarne il carattere di generalità, evitando definizioni normative inevitabilmente riduttive. Tale delimitazione non potrebbe poi dedursi dall'esame di

Stato, concernente solo le conoscenze generali e fondamentali, chè altrimenti ben poche sarebbero le attività professionali realmente esercitabili: tant'è che a questa stregua anche al chimico sarebbero inibite le analisi biologiche (arg. ex art. 25 D.M. 9 settembre 1957). In realtà, secondo la difesa, per stabilire l'ambito di operatività della professione medica occorre riferirsi non al solo esame di Stato, ma all'intero *curriculum* universitario, postuniversitario e di specializzazione, che solo può garantire la reale preparazione professionale in un determinato settore: e per quanto riguarda i medici esisterebbero sia materie dei corsi universitari che settori di specializzazione idonei a far acquisire la competenza in materia di analisi di laboratorio. A questa stregua, la questione dovrebbe, secondo la difesa, essere dichiarata inammissibile. Ove invece si ritenesse che dall'impugnato art. 3 e dall'art. 24 del D.M. 9 settembre 1957 discende la preclusione ai medici all'attività di analisi cliniche, la questione dovrebbe essere giudicata fondata per i motivi esposti nell'ordinanza di rimessione.

2.5. — L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto volta ad ottenere un'interpretazione di norme ordinarie ed un intervento additivo della Corte per colmare pretesi vuoti di disciplina legislativa (sent. n. 242 del 1989, ord. n. 480 del 1989). Essa sarebbe comunque infondata, in quanto la disciplina degli esami di Stato per l'ammissione ai vari ordini professionali non è coperta da riserva di legge, e l'esigenza di un successivo regolamento per determinarne le modalità è necessaria per assicurare la posizione di parità degli aspiranti di fronte alle prove.

L'art. 32 Cost., poi, non sarebbe violato proprio in ragione delle previsioni di uno specifico esame di abilitazione; ed il richiamo degli altri parametri costituzionali invocati sarebbe del tutto inconferente.

Considerato in diritto

1. — Entrambe le ordinanze di rimessione concernono la materia delle figure professionali addette ai laboratori di analisi cliniche. I relativi procedimenti possono perciò essere riuniti, onde pervenire ad un'unica decisione.

2. — Il Pretore di Nardò (ord. n. 417/89) muove dal rilievo secondo cui la farraginosa e frammentaria normativa concernente le analisi cliniche non consentirebbe di definire i rispettivi ambiti di operatività delle professioni di biologo, chimico e medico, ed in particolare di stabilire se i medici siano abilitati all'esercizio di tali analisi. In base a tale premessa, censura l'art. 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), perché, demandando *in toto* ad un regolamento ministeriale la determinazione delle prove di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (D.M. 9 settembre 1957, art. 24), sarebbe la fonte delle incertezze interpretative verificatesi sul punto. Di qui la violazione, da un lato, dell'art. 33, quinto comma, Cost., che a suo avviso imporrebbe la regolamentazione di tale materia con fonte primaria, almeno nella forma della legge quadro; dall'altro, degli artt. 2, 32 e 3 Cost., dato che la variabilità dei criteri interpretativi lederebbe il diritto primario dei cittadini all'individuazione del professionista abilitato alle analisi — con conseguente compromissione della tutela della salute — e comporterebbe disparità di trattamento tra i professionisti interessati. Sarebbero infine violati gli «artt. 55 ss., 101 ss.» Cost., in quanto verrebbe di fatto demandato al giudice penale il potere di definire l'ambito di operatività delle suddette professioni, con conseguente alterazione della divisione funzionale dei poteri dello Stato.

La censura riferita all'art. 33, quinto comma, Cost. è infondata, in quanto tale disposizione, nel prescrivere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, non pone una riserva di legge in ordine alla determinazione delle prove d'esame.

Le rimanenti censure sono inammissibili in quanto, il giudice *a quo*, lamentando, peraltro in termini assolutamente generici, le conseguenze delle incertezze interpretative, chiede in sostanza a questa Corte di risolvere una questione d'interpretazione, dettando una nuova, chiara ed esauriente disciplina dell'argomento. Simile intervento, evidentemente, esula dai poteri del giudice delle leggi e resta riservato al legislatore.

3. — Il T.A.R. per la Sicilia — sezione staccata di Catania — impugna, invece, gli artt. 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) nelle parti in cui determinano la dotazione organica del personale addetto, rispettivamente, al servizio di laboratorio per le analisi chimico-cliniche e microbiologiche ed al servizio di virologia degli ospedali (ord. n. 398/89).

Quanto al primo servizio, l'art. 16 prevede, per il personale medico, «un posto di primario», «almeno un posto di aiuto» ed «almeno un posto di assistente» (due se l'ospedale ha più di 600 posti-letto).

Inoltre, poichè «negli ospedali regionali e provinciali» il servizio «è articolato in più settori», la dotazione organica di ciascun settore deve prevedere «almeno un posto di direttore o coadiutore o assistente chimico o biologo» ed un posto di tecnico di laboratorio. Ciascun settore, a seconda delle rispettive specialità, può essere affidato ad un direttore biologo o chimico, ovvero ad un aiuto che abbia conseguito l'idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche». Solo quest'ultimo, però, può dirigere i «presidi autonomi di laboratorio» eventualmente istituiti «presso particolari divisioni o raggruppamenti di unità di diagnosi e cura».

Se l'ospedale supera i 900, ovvero i 1800 posti-letto, vanno istituiti un secondo ed un terzo primariato, «con adeguata e proporzionata dotazione organica di personale».

Quanto al servizio di virologia, l'art. 23 stabilisce, al secondo comma, che esso «è diretto da un primario, coadiuvato da aiuti ed assistenti e da personale tecnico e sanitario ausiliario, secondo le necessità del servizio stesso».

Il T.A.R. rimettente censura le suddette disposizioni «nella parte in cui prevedono che ai posti di primario, aiuto e di assistente previsti in organico nei servizi di analisi e virologia possano aspirare esclusivamente medici con la esclusione di biologi e chimici». In particolare, esse contrasterebbero:

con l'art. 33, quinto comma, Cost. «in quanto non consentono ai biologi e ai chimici di accedere a qualifiche che comportano lo svolgimento della specifica attività professionale per la quale sono in possesso della abilitazione»;

con l'art. 51, primo comma, Cost., in quanto in tal modo limiterebbero irrazionalmente l'accesso ai pubblici impieghi di tali categorie professionali;

con l'art. 97 Cost., giacchè ne risulterebbe un'organizzazione dei predetti servizi irrazionale e non improntata ai principi del buon andamento dell'amministrazione.

4. — Occorre preliminarmente precisare che l'oggetto delle censure prospettate dal Tribunale, al di là di qualche ambiguità di impostazione dell'ordinanza di rimessione, risulta essere, ad un'attenta lettura dell'intero provvedimento e specialmente delle sue conclusioni, non già l'inclusione dei medici negli organici dei servizi ospedalieri di analisi e virologia, ma soltanto l'esclusione di biologi e chimici dalle posizioni corrispondenti a quelle di primario, aiuto ed assistente.

Così puntualizzato il contenuto del quesito sottoposto a questa Corte, l'esposizione delle ragioni volte a dimostrare l'incompetenza dei medici circa l'attività di analisi di laboratorio non può riguardarsi altro che come un argomento *a fortiori*, inteso a corroborare la tesi a sostegno della capacità professionale, e dunque, della necessaria partecipazione, in regime di parità, dei biologi e dei chimici, accanto ai medici, alla suddetta attività.

Il ricorso a tale argomento tuttavia non è necessario, poichè la specifica capacità professionale dei biologi e dei chimici quanto all'esecuzione delle analisi biologiche e chimico-cliniche non è seriamente contestata neppure nel presente giudizio e risulta del resto sufficientemente dimostrata da una pluralità di elementi. Infatti, la legge professionale per i biologi n. 396 del 1967 (art. 3, lettera g) afferma che sono oggetto della professione, tra l'altro, le «analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche)», mentre, per quanto concerne i chimici, il relativo tariffario professionale, peraltro approvato originariamente con legge (n. 679 del 1957) e successivamente aggiornato, riguarda (art. 16) le «analisi chimiche di ogni specie» con l'espressa esclusione, «perchè non di competenza» dei «prelievi di carattere biologico, da organismi viventi e i pareri ... di carattere biologico-diagnostico». Un indizio ulteriore a favore della specifica competenza di questi professionisti all'esecuzione anche di analisi cliniche si ricava inequivocabilmente dai criteri che caratterizzano la normativa più recente e cioè quelli dettati dal D.P.C.M. 10 febbraio 1984 a proposito dei laboratori privati di analisi aperti al pubblico. L'art. 8 di questo decreto infatti contiene, sia pure con alcuni limiti, il principio della possibile alternatività nella direzione del laboratorio tra il medico, da un lato, e il biologo o (per i laboratori specializzati di analisi chimico-cliniche e tossicologiche) il chimico, dall'altro, con ciò presupponendo necessariamente la capacità professionale di questi ultimi. È ben vero che tale disposizione concerne soltanto i laboratori privati aperti al pubblico; tuttavia, al fine che qui interessa — e cioè la valutazione della effettiva idoneità di chimici e biologi a svolgere attività di analisti — non rileva se la struttura nella quale tale attività è esercitata sia privata o pubblica.

Naturalmente, si deve precisare, l'attività in questione è limitata all'indagine tecnico-scientifica sui materiali e non si estende né ai prelievi dalla persona, né ai giudizi diagnostici, rientranti invece nella competenza professionale propria dei medici.

5. — Ciò premesso, si ricorda che questa Corte ha già da tempo ritenuto che l'art. 33, quinto comma, nel prescrivere un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, intende assicurare «nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale» (sent. n. 77 del 1964). Esso dunque reca in sé un principio di professionalità specifica: richiede cioè che l'esercizio delle attività professionali rivolte al pubblico avvenga in base a conoscenze sufficientemente approfondite.

Il medesimo principio inoltre, trattandosi, come nel caso di specie, di professionisti operanti in una struttura pubblica, deriva pure dall'esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione, posta dall'invocato art. 97 Cost. mediante sistemi congrui e ragionevoli di reclutamento e di distribuzione del personale, nel rispetto, naturalmente, del canone dell'eguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici di cui all'art. 51, primo comma Cost.

Tutto ciò, è da aggiungere, vale a maggior ragione nel settore ora in discussione, che coinvolge altresì esigenze di tutela della salute, presidiate da apposita garanzia costituzionale (art. 32).

Nello speciale ambito dell'attività di analisi clinica nei laboratori ospedalieri, inoltre, dove confluiscono necessariamente molteplici competenze professionali, è particolarmente pressante il bisogno che sia assicurato il corretto espletamento del servizio mediante l'adeguata utilizzazione delle diverse capacità e la loro armonica integrazione.

6. — Per quanto concerne lo specifico problema attualmente all'esame della Corte, l'applicazione di questi criteri comporta, almeno in via di principio, che i biologi e i chimici, poichè professionalmente capaci di esplicare l'attività tecnica di analisi di laboratorio, abbiano ingresso negli organici dei relativi servizi ospedalieri, limitatamente a tale attività, senza aprioristiche esclusioni ed in condizioni di pari dignità rispetto ai medici, anche per le posizioni apicali. Tuttavia, la concreta articolazione del problema nelle diverse questioni di costituzionalità prospettate dal giudice *a quo* non ne consente una soluzione univoca nel senso ora detto.

Oggetto di censura è infatti, da un lato l'esclusione dei biologi e chimici dalla direzione del servizio sia di analisi (art. 16 d.P.R. n. 128 del 1969), sia di virologia (art. 23); dall'altro, l'esclusione dei medesimi, negli organici di entrambi i Servizi, dalle posizioni di aiuto e di assistente, *rectius*, dalle posizioni che — nel comune ruolo sanitario del personale delle unità sanitarie locali — corrispondano a queste nei distinti profili professionali dei chimici e dei biologi (cioè di coadiutore e collaboratore: art. 2 con All. 1, art. 63 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; artt. da 7 a 12 d.P.R. 7 settembre 1984, n. 821).

Le questioni concernenti la posizione apicale in tutti e due i Servizi (artt. 16 e 23) e le posizioni intermedie e iniziali nel Servizio di analisi (art. 16) sono inammissibili.

Infatti pur non potendosi disconoscere l'esigenza di pervenire ad un riequilibrio, l'inserimento dei biologi e dei chimici negli organici dei predetti Servizi nei sensi invocati dall'ordinanza di rimessione non può essere disposto da questa Corte con una pronunzia additiva, giacché non si tratta di una mera estensione meccanica, frutto di scelte logicamente e costituzionalmente necessitate. Esso invece deve ritenersi riservato all'intervento del legislatore perchè comporta una pluralità di scelte tecnico-discrezionali tra diverse soluzioni possibili in relazione ad una varietà di fattori, quali ad esempio, la tipologia della struttura ospedaliera e le sue peculiari esigenze, il tipo di analisi da praticare, e così via. Si tratta, in altre parole, non già di realizzare innesti nella struttura esistente, rigorosamente prefigurata in ogni aspetto, anche numerico, bensì di ridisegnare la già complessa architettura di questa nelle varie possibili versioni in modo da coniugare le esigenze di funzionalità con quelle di appropriato impiego delle diverse competenze e di sostanziale parità di trattamento delle relative figure professionali.

Con riguardo al quesito concernente la direzione dei Servizi si deve ulteriormente precisare che, mentre non appare irrazionale che, nell'ambito di una struttura ospedaliera pubblica, la direzione di uno tra i servizi speciali di diagnosi e cura (art. 12 d.P.R. n. 128 del 1969) sia attualmente affidata ad un medico con la posizione di primario ospedaliero (e cioè ad un medico la cui specifica professionalità è comprovata dal superamento dell'esame di idoneità previsto dall'art. 20 d.P.R. n. 761 del 1979), resta invece frutto di una opzione tipicamente discrezionale quella di introdurre, come sembrano auspicare sia il giudice *a quo* sia alcune parti private, un sistema, quale quello realizzato per i laboratori privati, ispirato al principio dell'alternativa tra medici e biologi o chimici: ciò in particolare per quanto riguarda sia la scelta dei tipi di laboratorio in cui tale alternativa è concretamente praticabile, sia la molteplicità dei congegni prevedibili per assicurare, in relazione alle peculiari esigenze del servizio pubblico e ai diversi tipi di ospedale, anche la necessaria ed equilibrata presenza della figura del medico nell'ipotesi in cui la direzione del servizio sia assunta, a seconda dei casi, da un biologo, o da un chimico.

Nel riconoscere l'inammissibilità delle predette questioni, questa Corte auspica che il legislatore intervenga prontamente per ridisegnare una organica disciplina della materia, che riconsideri le posizioni delle categorie professionali interessate secondo i principi prima ricordati di professionalità, pari dignità a tutti i livelli e congrua ed efficace organizzazione di servizi pubblici preordinati alla tutela della salute.

7. — A diversa conclusione deve giungersi per la questione che investe l'art. 23 nella parte concernente le posizioni funzionali corrispondenti a quelle di aiuto e di assistente.

Tale questione è fondata.

L'organico stabilito dall'art. 23 per il relativo servizio prevede infatti l'impiego di personale esclusivamente medico («un primario, coadiuvato da aiuti ed assistenti»); né può ritenersi che biologi e chimici siano ricompresi nel restante personale («tecnico e sanitario ausiliario») ivi considerato, in quanto nel sistema del d.P.R. n. 128 del 1969 e del coevo d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, tali locuzioni sono riferite ai tecnici di laboratorio ed al personale infermieristico (artt. 8 e 39 d.P.R. n. 128 e art. 1 d.P.R. n. 130).

La struttura concreta del servizio non è qui — a differenza che per i laboratori di analisi di cui all'art. 16 — compiutamente delineata, giacché il numero degli aiuti ed assistenti non è rigidamente predeterminato nel suo limite minimo, ma può variare «secondo le necessità del servizio» stesso. Ma proprio ciò rende evidente la irragionevolezza della scelta aprioristica di esclusione dei chimici e biologi compiuta dal legislatore delegato. In un organico concepito in termini elastici è infatti ben possibile prevedere in astratto la coesistenza di diverse figure professionali, egualmente capaci, lasciando all'amministrazione di scegliere l'una o l'altra a seconda delle specifiche esigenze e rendendo possibile l'impiego di tutte se si debba coprire una pluralità di posti.

Tale intervento additivo è conseguenza logicamente necessaria del vizio rilevato, e non comporta intrusione in scelte discrezionali, attesa la rilevata particolare struttura dell'organico — aperta e senza indicazioni numeriche — qui prefigurata dal legislatore e che, in tale sua connotazione essenziale, è lasciata inalterata.

L'art. 23, secondo comma, va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo — per contrasto con gli art. 33, quinto comma, 51, primo comma e 97 Cost. — nella parte in cui non prevede nell'organico del servizio di virologia le posizioni funzionali di biologo e chimico coadiutore e collaboratore: la cui inclusione, ovviamente, dovrà in concreto avvenire secondo la necessità del servizio stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (*Ordinamento interno dei servizi ospedalieri*), nella parte in cui non prevede nell'organico del servizio di virologia le posizioni funzionali di biologo coadiutore e collaboratore e di chimico coadiutore e collaboratore;

2) dichiara inammissibili l'ulteriore questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 23, nonché le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 dello stesso d.P.R., sollevate, in riferimento agli artt. 33, quinto comma, 51, primo comma e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — sezione staccata di Catania — con ordinanza depositata il 28 febbraio 1989;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (*Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni*), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, «55 e segg.», 101 e segg., dal Pretore di Nardò con ordinanza del 2 marzo 1989;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 3, secondo comma, della legge n. 1378 del 1956 sollevata, in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione, dal Pretore di Nardò con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 30

Sentenza 18-26 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Rappresentanze dei lavoratori - Organizzazioni sindacali costituite al di fuori dell'ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale - Concessione di permessi retribuiti ai dirigenti - Esclusione - Inderogabilità di un criterio selettivo - Richiamo alle sentenze nn. 54/1974 e 334/1988 - Razionalità della scelta legislativa con beneficio degli interessi più generali dei lavoratori - Necessità per il futuro di nuove regole ispirate alla valorizzazione dell'effettivo consenso anche nell'ambito dei rapporti lavoratori-sindacato - Non fondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 19, 17 e 23).

(Cost., artt. 3 e 39).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19 e combinato disposto degli artt. 17 e 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1986 dal Tribunale di Como nel procedimento civile vertente tra, la S.p.A. Riunione Adriatica di Sicurtà e Maestri Dario, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1986 dal Tribunale di Como nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. Lavoro e Sicurtà e Portigliotti Giampiero, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Maestri Dario e Portigliotti Giampiero nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'avvocato Luciano Crugnola per Maestri Dario e Portigliotti Giampiero e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze di identico tenore emesse il 19 dicembre 1986, pervenute alla Corte costituzionale il 24 maggio 1989, il Tribunale di Como ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., una questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 19 e 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori), «se interpretati nel senso di imporre il divieto per le rappresentanze aziendali dei lavoratori costituite al di fuori di quelle legittimate ex art. 19 Statuto, in quanto espressione sempre e comunque di sindacati di comodo, di accedere pattiziamente a forme più o meno estese di tutela, ed in particolare alla possibilità di fruire per i loro dirigenti di permessi retribuiti allo scopo di svolgere attività sindacale».

Nei casi di specie, il diritto a tali permessi era stato riconosciuto sia dal Pretore che — in sede di appello — dal Tribunale di Milano a Maestri Dario e Portigliotti Giampiero, dirigenti della rappresentanza aziendale costituita presso la R.A.S. S.p.A. dal sindacato ASSI RAS, in quanto costoro, prima del diniego da parte della società, ne avevano fruito in virtù di accordo tacito o comunque di uniforme e generalizzata prassi aziendale.

La Corte di cassazione, con sentenze 7 febbraio 1986, n. 783 e 19 marzo 1986, n. 1913, aveva viceversa ritenuto che il diritto di costituire rappresentanze aziendali è riservato dal citato art. 19 alle associazioni «maggiormente rappresentative» sul piano nazionale, e quindi precluso a quelle sprovviste di tali requisiti; che, conseguentemente, solo ai dirigenti delle rappresentanze delle prime, e non anche a quelli delle organizzazioni extra art. 19, spetta il diritto ai permessi retribuiti; e che un'eventuale deroga pattizia a tale regola, risolvendosi per i beneficiari in un trattamento di favore, verrebbe a porsi, oltretutto contro il principio di ordine pubblico cui le indicate norme si informano, contro l'espresso divieto fatto ai datori di lavoro dall'art. 17 dello Statuto «di...sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori».

Il Tribunale di Como, giudice di rinvio chiamato ad applicare la disciplina risultante da tale principio di diritto, ne contesta la legittimità costituzionale.

L'art. 19 dello Statuto — osserva il Tribunale — è norma speciale rispetto all'art. 14, che, in conformità all'art. 39 Cost., garantisce a tutti i lavoratori il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro. Esso è, inoltre, norma a carattere definitorio, nel senso che individua le caratteristiche — di rappresentatività extra-aziendale — che devono avere le rappresentanze sindacali aziendali per poter accedere alla c.d. legislazione di sostegno di cui alle norme del titolo III dello Statuto. Ne risulta così circoscritto — onde evitare un'eccessiva atomizzazione sindacale — l'ambito delle aggregazioni che possono *ex lege* pretendere l'applicazione di tali norme; ma ciò non significa che le medesime prerogative non possano essere, in tutto o in parte, pattiziamente estese a rappresentanze aziendali costituite al di fuori dei moduli dell'art. 19.

L'opposta opinione della Cassazione, fondata sulla tesi (assolutamente minoritaria in dottrina e giurisprudenza) della natura «permissiva» dell'art. 19 — che cioè solo i sindacati aventi i requisiti ivi indicati sarebbero legittimati a costituire rappresentanze sindacali aziendali — confligge, secondo il giudice *a quo*, con la garanzia della libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost. Essa, infatti, comporta che ai sindacati sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 19 viene di fatto preclusa la possibilità di pervenire ai livelli di rappresentatività che consentirebbero l'accesso *ex lege* alla legislazione di sostegno. Se, invero, essi sono privati dal potere di costituire propri organismi in azienda e destinati a vedersi sempre annullato qualsiasi riconoscimento o spazio già ottenuto in virtù di accordo o prassi uniforme, si dà luogo ad una sorta di «pietrificazione dello *status quo*» e, ignorando le mutevoli realtà aziendali, si preclude l'accesso alla legislazione di sostegno ad organizzazioni che siano magari presenti in azienda in forme maggioritarie e non necessariamente di comodo, che tali dovrebbero però essere sempre ritenute, indipendentemente dalla prova della volontà di sostegno antisindacale dell'imprenditore.

Ad avviso del Tribunale sarebbe, inoltre, violato l'art. 3, secondo comma, Cost., in quanto «se è legittimo riconoscere per legge particolari prerogative a chi ha raggiunto effettivi livelli di rappresentatività alla stregua dei requisiti di cui all'art. 19, non possono tollerarsi discriminazioni tra organizzazioni sindacali quanto all'esistenza e all'esercizio della propria attività».

2. — Nei giudizi dinanzi alla Corte si sono costituiti, a mezzo dell'avv. L. Crugnola, gli attori nei procedimenti *a quibus* Maestri Dario e Portigliotti Giampiero, i quali, nell'atto di costituzione e in una memoria aggiunta, hanno svolto argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di remissione. La difesa insiste, in particolare, sul carattere definitorio e non permissivo dell'art. 19 St. e sottolinea che il riconoscimento di determinati spazi di agibilità sindacale, quali i permessi, era già avvenuto in alcuni casi prima dello Statuto, si è realizzato in via di fatto anche dopo ed ha fonte autonoma rispetto allo Statuto medesimo, in quanto discende da accordi generali o particolari originati dal concreto operare dell'organizzazione sindacale. Se si nega validità ai riconoscimenti e spazi già ottenuti dalle organizzazioni non rientranti nel modello dell'art. 19, esse non solo non godono del trattamento privilegiato di quelle che vi rientrano, ma sono specificamente contrastate e si nega di fatto il loro diritto all'esistenza ed allo svolgimento della propria attività. Altro infatti è sancire una disuguaglianza delle posizioni di partenza, attribuendo un privilegio alle organizzazioni ivi contemplate e con ciò alterando la libera concorrenza tra sindacati; altro è argomentarne il totale «blocco» di tale concorrenza, mediante l'immobilizzazione, e quindi l'esclusione, proprio di quei sindacati che, pur partendo da posizioni svantaggiate, riescano ad emergere costringendo il datore al riconoscimento contrattuale.

Quanto, poi, all'art. 17 St., la difesa sottolinea che elemento costitutivo della fattispecie ivi vietata è la prova della volontà di sostegno antisindacale dell'imprenditore, che non può perciò essere presunta. A ritenere altrimenti, si giungerebbe al paradosso «per cui il coronamento contrattuale della lotta di un sindacato per l'equiparazione ai sindacati privilegiati dalla legge dovrebbe essere considerato come indice sicuro della sua funzione "di comodo"».

La difesa nega inoltre che vi fossero nella specie elementi idonei a qualificare come «di comodo» il sindacato in questione, e sostiene che se l'art. 17 St. fosse interpretato nel senso di imporre al datore di lavoro di negare spazi di agibilità sindacale a soggetti diversi da quelli di cui all'art. 19 esso si porrebbe in contrasto con l'art. 39 Cost.

La difesa richiama infine alcune convenzioni internazionali in tema di libertà sindacale (Convenzioni O.I.L. nn. 87 e 98, recepite con legge 23 marzo 1958, n. 367; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 11; Carta sociale europea, ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929, artt. 5 e 6; Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali dell'O.N.U., ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, art. 8) per desumerne che il divieto per alcune organizzazioni sindacali di ottenere spazi e riconoscimenti si porrebbe in contrasto con tali fonti normative internazionali, con conseguente possibile violazione anche degli artt. 10 e 35 Cost.

3. — L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri in entrambi i giudizi con memorie identiche, sostiene innanzitutto che la questione sarebbe inammissibile, in quanto sollevata rispetto ad una regola — quella risultante dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione — cui il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi. Pur dando atto del contrario orientamento di questa Corte (sent. n. 138 del 1977), l'Avvocatura ne sollecita una revisione, argomentando dal fatto che il principio di diritto non può essere messo in discussione dal giudice di rinvio, neanche per dubitare della sua validità costituzionale, in quanto rispetto al rapporto in causa si è su di esso formato il giudicato.

La questione, secondo l'Avvocatura, è comunque infondata nel merito. Da un lato, infatti, la preclusione alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali da parte delle associazioni non rispondenti ai requisiti in cui all'art. 19 St. sarebbe già stata ritenuta legittima da questa Corte (sent. n. 54 del 1974); dall'altro, l'inibizione per queste a giovare delle misure di sostegno specificate nel titolo III dello Statuto, anche se ottenute pattizamente, non menomerebbe la loro libertà di azione sindacale. La possibilità di accesso al livello di rappresentatività voluto dall'art. 19 dipenderebbe infatti non dalla fruizione di tali misure, ma dalla capacità dell'organizzazione di rendersi interprete, in modo serio e credibile, degli interessi della categoria rappresentata e di accrescere così le adesioni, fino a risultare un valido interlocutore nella contrattazione collettiva.

Considerato in diritto

1. — I procedimenti hanno ad oggetto la medesima questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 19 e 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata in riferimento agli artt. 39 e 3, secondo comma Cost. dal Tribunale di Como con due ordinanze distinte ma di identico tenore. È perciò evidente l'opportunità della loro riunione.

2. — L'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione, in quanto sollevata dal predetto Tribunale, quale giudice di rinvio, nei confronti della norma risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. A suo avviso, dal fatto che questi è tenuto ad uniformarsi a detto principio (art. 384 c.p.c.) discende che, rispetto al rapporto in causa, si formi sul punto il giudicato e che perciò esso non possa essere messo in discussione neanche per dubitare della sua validità costituzionale.

Tale eccezione va disattesa, in quanto contrasta col consolidato indirizzo di questa Corte — più volte manifestato sia esplicitamente che in modo implicito (cfr. ad es. le sentt. nn. 138 del 1977, 11 del 1981, 21 del 1982, 2 e 345 del 1987) — rispetto al quale l'Avvocatura non adduce argomenti nuovi. Essa, in effetti, suppone una confusione tra i distinti profili dell'interpretazione della norma — rispetto alla quale il giudice di rinvio è vincolato — e della sua legittimità costituzionale. Il giudizio in proposito è riservato a questa Corte e non può ritenersi assorbito nella valutazione compiuta sul piano ermeneutico dal giudice della nomofilachia. E poiché la norma — così come interpretata — deve ancora ricevere applicazione nella fase di rinvio, il precludere che su di essa vengano prospettate questioni di legittimità costituzionale comporterebbe un'indubbia violazione delle disposizioni regolanti la materia (artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953), dato che queste non contengono al riguardo alcuna specifica limitazione.

3. — Con le due sentenze, di tenore identico (Sez. lav., nn. 783 e 1913 del 1986) dalle quali i giudizi di rinvio traggono origine, la Corte di cassazione ha statuito la nullità, per illiceità dell'oggetto, delle pattuizioni concernenti la concessione di permessi retribuiti a dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali non rientranti tra quelle definite nell'art. 19 St. lav., e cioè costituite al di fuori dell'ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale o delle associazioni comunque firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Il giudice *a quo* dubita che tale norma — che la Corte di cassazione ricava dagli artt. 17, 19 e 23 dello Statuto — contrasti con gli artt. 39 e 3, secondo comma, Cost., assumendo che essa — in quanto preclude a tali organizzazioni la possibilità di accedere di fatto ai livelli di rappresentatività che, ai sensi del citato art. 19, consentono di fruire della c.d. legislazione di sostegno — ~~non limiterebbe la libertà sindacale e comporterebbe nei loro confronti ingiustificate discriminazioni quanto all'esercizio delle loro attività.~~ Ai fini della risoluzione di tale questione — che è l'unica rilevante per la definizione dei giudizi principali — non è decisivo stabilire se la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali sia consentita solo nell'ambito delle associazioni di cui all'art. 19. Confutando l'opinione in tal senso espressa nelle citate sentenze, il giudice *a quo* ricorda che è ormai largamente prevalente, in dottrina e giurisprudenza, la tesi della natura definitoria, e non permissiva, di questa disposizione. Ciò però indurrebbe solo a ritenere che è legittima la costituzione di rappresentanze che, non fruendo delle posizioni attive di cui al titolo III dello Statuto, operano nondimeno nell'ambito dell'art. 14 del medesimo; ma non comporta come necessaria conseguenza la possibilità di accesso in via pattizia alle suddette posizioni attive.

Parimenti non decisivo, ai fini in discorso, è stabilire se il divieto di concessione pattizia di permessi retribuiti discenda direttamente da quello, imposto all'imprenditore dall'art. 17, di «sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori». Il giudice *a quo* intende in tal senso la concisa enunciazione contenuta al riguardo nelle sentenze di rinvio; e giustamente oppone che dalla pattuizione in qualunque modo intervenuta tra l'imprenditore ed una determinata associazione sindacale non può senz'altro inferirsi, per presunzione assoluta, la natura «di comodo», e quindi la non genuinità di quest'ultima. Le agevolazioni concesse ben possono infatti essere giustificate dalla particolare forza contrattuale raggiunta da tale associazione, a seguito di un'autentica controversia collettiva. Per pervenire alla qualificazione di un sindacato come «di comodo» non può in effetti prescindersi — secondo l'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza — dall'indagine concreta sull'intento antisindacale dell'imprenditore e sulla finalizzazione del sostegno all'assoggettamento alle proprie strategie dell'organizzazione beneficiaria; e conseguentemente l'illiceità della concessione pattizia di permessi retribuiti non può essere affermata sulla base del solo disposto dell'art. 17.

A ben vedere, però, non sembra essere questa l'opinione della Corte di cassazione: che, altrimenti, si sarebbe logicamente limitata a questo solo argomento, in quanto decisivo ed assorbente. Al di là delle espressioni testuali, appare perciò più corretto intendere il riferimento all'art. 17 come espressione di quel «principio di ordine pubblico» ostativo a tali pattuizioni che essa ritiene di dover desumere dal complesso delle disposizioni statutarie richiamate (artt. 17, 19 e 23): sicché l'indagine demandata alla Corte concerne la conformità di detto principio alle disposizioni costituzionali di cui si lamenta la violazione.

4. — La protezione accordata dallo Statuto dei diritti dei lavoratori alle organizzazioni sindacali si articola su due livelli. Ad un primo livello, comune a tutte, viene assicurata la libertà di associazione e di azione sindacale, che comprende altre importanti garanzie, quali la tutela contro atti discriminatori, anche sotto forma di trattamenti economici collettivi, la libertà di proselitismo e collettaggio (artt. 15, 16, 26), l'accesso ad altri importanti diritti di esercizio collettivo, come quelli sanciti dagli artt. 9 e 11. A garanzia del libero sviluppo di una normale dialettica sindacale stanno poi il divieto di sindacati di comodo (art. 17) e la tutela — per le organizzazioni a dimensione nazionale — contro la condotta antisindacale del datore di lavoro (art. 28).

Il secondo livello esprime la politica promozionale perseguita dal legislatore al precipuo fine di favorire l'ordinato svolgimento del conflitto sociale, e comporta una selezione dei soggetti collettivi protetti fondata sul principio della loro effettiva rappresentatività. Ad essi sono attribuiti diritti ulteriori idonei a sostenerne l'azione, come quelli di tenere assemblee, disporre di locali, fruire di permessi retribuiti (artt. 20, 23, 27) ecc. Il principale criterio selettivo adottato al riguardo è quello della «maggiore rappresentatività» a livello pluricategoriale (art. 19, lett. a), finalizzato a favorire un processo di aggregazione e coordinamento degli interessi dei vari gruppi professionali, di sintesi delle varie istanze rivendicative e di raccordo con le esigenze dei lavoratori non occupati. Ma accanto ad esso la tutela rafforzata è stata conferita (lett. b) anche al sindacalismo autonomo, sempreché esso si dimostri capace di esprimere — attraverso la firma di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva — un grado di rappresentatività idoneo a tradursi in effettivo potere contrattuale a livello extra-aziendale (cfr. sent. n. 334 del 1988).

La posizione di vantaggio che il giudice *a quo* vorrebbe riconosciuta alle organizzazioni sindacali non rientranti nelle predette categorie, che ottengono permessi sindacali (o altre misure di sostegno) per patto con l'imprenditore costituirebbe, precisamente, una deroga a quanto disposto nella lett. b) dell'art. 19.

Si tratta perciò di vedere se il criterio selettivo espresso in tale disposizione sia da considerare, nel sistema dello Statuto, come criterio inderogabile, ed in caso positivo se tale inderogabilità sia o meno conforme a Costituzione.

Ad entrambi tali quesiti va data risposta positiva: e perciò la questione deve ritenersi non fondata.

5. — La differenza tra i due succennati livelli di tutela che il giudice *a quo* vorrebbe colmare attraverso pattuizioni con l'imprenditore consiste, come si è detto, nel diverso e più elevato grado di effettiva rappresentatività che le organizzazioni ammesse alla tutela rafforzata di cui al titolo III dello Statuto devono dimostrare di possedere. Al di fuori della rappresentatività generale presupposta nella lett. a), la lett. b) dell'art. 19 appresta un congegno di verifica empirica della rappresentatività nel singolo contesto produttivo, misurandola sull'efficienza contrattuale dimostrata almeno a livello locale, attraverso la partecipazione alla negoziazione ed alla stipula di contratti collettivi provinciali. Nel fissare a tale livello — extra-aziendale — la soglia minima della rappresentatività, il legislatore ha tra l'altro inteso evitare, o quanto meno contenere, i pregiudizi che alla libertà ed autonomia della dialettica sindacale, all'eguaglianza tra le varie organizzazioni ed all'autenticità del pluralismo sindacale possono derivare dal potere di accreditamento della controparte imprenditoriale.

Rispetto a tali pericoli, l'accesso pattizio alle misure di sostegno non offre alcuna garanzia oggettivamente verificabile, in quanto è strutturalmente legato al solo potere di accreditamento dell'imprenditore. Il patto, infatti, non presuppone di per sé alcuna soglia minima di rappresentatività dell'organizzazione che ne sia beneficiaria, pur al livello meramente aziendale, sicché può avvantaggiare sindacati di scarsa consistenza e correlativamente alterare la parità di trattamento rispetto ad organizzazioni dotate di rappresentatività anche maggiore presenti in azienda. Pur al di fuori dell'ipotesi di sostegno al sindacato «di comodo» (art. 17), sarebbe in tal modo consentito all'imprenditore di influire sulla libera dialettica sindacale in azienda, favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica rivendicativa a lui meno sgradita.

Questa Corte, d'altra parte, ha già ripetutamente sottolineato (sentt. nn. 54 del 1974 e 334 del 1988) la razionalità di una scelta legislativa caratterizzata dal ricorso a tecniche incentivanti idonee ad impedire un'eccessiva dispersione e frammentazione dell'azione dell'autotutela ed a favorire una sintesi degli interessi non circoscritta alle logiche particolaristiche di piccoli gruppi di lavoratori.

È palese che la possibilità di estensione pattizia delle misure di sostegno si porrebbe in contraddizione con tale logica: sia perché favorirebbe processi di frammentazione della rappresentanza potenzialmente pregiudizievoli alla stessa efficacia dell'azione sindacale; sia perché rafforzerebbe il potere di pressione di cui ristretti gruppi professionali fruiscono in ragione della loro particolare collocazione nel processo produttivo e potrebbe più in generale incentivare quella segmentazione esasperata dell'azione sindacale che la Corte, nelle citate sentenze, ha ritenuto contraria agli interessi generali e specificamente a quelli dei lavoratori.

Il divieto delle pattuizioni in discorso è perciò coerente non solo alla logica ispiratrice dell'art. 19, ma anche ai motivi in base ai quali la Corte ha ritenuto tale disposizione conforme ai principi costituzionali qui invocati.

6. — Le ragioni che spinsero il legislatore del 1970 a scoraggiare la proliferazione di microorganizzazioni sindacali ed a favorire, secondo un'ottica solidaristica, la rappresentazione di interessi non confinati nell'ambito delle singole imprese o di gruppi ristretti sono tuttora in larga misura valide. La Corte è tuttavia ben consapevole che, anche a causa delle incisive trasformazioni verificatesi nel sistema produttivo, si è prodotta in anni recenti una forte divaricazione e diversificazione degli interessi, fonte di più accentuata conflittualità; e che anche in ragione di ciò — nonché delle complesse problematiche che il movimento sindacale si è perciò trovato a dover affrontare — è andata progressivamente attenuandosi l'idoneità del modello disegnato nell'art. 19 a rispecchiare l'effettività della rappresentatività.

Prendere atto di ciò non significa, però ritenere che l'idoneo correttivo al logoramento di quel modello consista nell'espansione, attraverso lo strumento negoziale, del potere di accreditamento della controparte imprenditoriale, che per quanto si è detto può non offrire garanzie di espressione della rappresentatività reale. Si tratta, invece, di dettare nuove regole idonee ad invertere, nella mutata situazione, i principi di libertà e di pluralismo sindacale additati dal primo comma dell'art. 39 Cost.; prevedendo, da un lato, strumenti di verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 19 dello Statuto; dall'altro la possibilità che le misure di sostegno — pur senza obliterare le già evidenziate esigenze solidaristiche — siano attribuite anche ad associazioni estranee a quelle richiamate in tale norma, che attraverso una concreta, genuina ed incisiva azione sindacale pervengano a significativi livelli di reale consenso.

Non spetta a questa Corte individuare gli indici di rappresentatività, i modi di verifica del consenso, l'ambito in cui questa deve essere effettuata, i criteri di proporzionalità della rappresentanza e gli strumenti di salvaguardia degli obiettivi solidaristici ed equalitari propri del sindacato; ma essa non può mancare di segnalare che l'apprestamento di tali nuove regole — ispirate alla valorizzazione dell'effettivo consenso come metro di democrazia anche nell'ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacato — è ormai necessario per garantire una più piena attuazione, in materia, dei principi costituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara infondata nei suoi motivi di motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 17 e 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost. dal Tribunale di Como con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0094

N. 31

Sentenza 18-26 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Usi civici - Regione Abruzzo - Terreni ex demaniali del comune di Rivisondoli venduti alla società immobiliare Monte Pratello - Potere di convalida delle autorizzazioni all'alienazione da parte della regione e potere della medesima di sclassificazione di terre civiche - Inapplicabilità delle norme impugnate al caso di specie - Inammissibilità.

(Legge regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, artt. 7 e 10).

(Cost., artt. 3, 42, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 («Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche»), promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1989 dal Commissariato regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo - L'Aquila nella causa demaniale promossa dal Comune di Rivisondoli contro il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ed altri, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Monte Pratello e della Monte Pratello Immobiliare nonché l'atto di intervento della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Ugo Petronio per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1. — Nel 1968 il Comune di Rivisondoli, con l'autorizzazione del Ministro dell'agricoltura, previo parere favorevole del Commissario per la liquidazione degli usi civici, vendette alla Società Monte Pratello s.p.a. di Rivisondoli alcuni appezzamenti di terreno di demanio comunale, classificati dal Commissario come «boschivi e pascolivi», di cui una parte fu poi ceduta dall'originaria compratrice alla Società immobiliare Monte Pratello con sede in Napoli.

Dopo vent'anni, nel 1988, sul riflesso che «l'autorizzazione alla vendita fu concessa dal Ministro senza che il compendio terriero fosse stato preventivamente assegnato a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927», il Commissario per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo ha citato a comparire davanti a sé il Sindaco di Rivisondoli, il Ministro dell'agricoltura e le due predette società al fine di sentir dichiarare, previa declaratoria della «natura demaniale civica universale» del terreno in questione, «la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti di disposizione di essi e ordinarne la reintegra al Comune di Rivisondoli».

Nel corso del giudizio, reputando che la sua definizione dipenda dalla delibera che la Regione adotterà in merito alla domanda di convalida del decreto ministeriale sopra indicato, nel frattempo presentata dalla compratrice ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, il Commissario ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 di detta legge nella parte in cui consentono alla Regione, il primo, di provvedere alla convalida delle pregresse autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria; il secondo, di disporre la sclassificazione di porzioni di terre civiche che, per effetto di utilizzazioni improprie, abbiano ormai perduto la qualità di terreni agrari ovvero boschivi e pascolivi.

Le norme impugnate violerebbero: l'art. 117 della Costituzione perché contrastanti con principi fondamentali stabiliti dalla legge nazionale 16 giugno 1927, n. 1766; l'art. 118, perché conferenti alla Regione poteri «che non sono certamente di natura amministrativa, ma legislativa». La prima, inoltre, sarebbe in contrasto anche col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto «solo i cittadini della Regione Abruzzo possono ottenere la convalida, previa sclassificazione dei terreni, di atti di disposizione di beni civici palesemente nulli», mentre la seconda offenderebbe l'art. 42, terzo comma, perché la sclassificazione di terre di uso civico si risolve in una espropriazione di proprietà pubbliche, per giunta senza indennizzo.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite con atti distinti le due società sopra nominate chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza, in quanto i censurati poteri attribuiti alla Regione non impediscono al Commissario di esercitare la sua giurisdizione, e comunque infondata perché il presunto vizio dell'autorizzazione alla vendita «è tale da poter essere eliminato con una nuova manifestazione di volontà».

3. — Si è pure costituita la Regione Abruzzo concludendo per l'inammissibilità e comunque per la non fondatezza.

In punto di inammissibilità la Regione osserva che il Consiglio regionale non ha ancora esercitato il potere di convalida attribuitogli dall'art. 7 della legge n. 25 del 1988, e, in ipotesi, potrebbe non esercitarlo affatto o esercitarlo in senso negativo, donde l'inattualità della proposta questione di costituzionalità; quanto all'art. 10, ne rileva la totale estraneità al *thema decidendum*.

Sul punto dell'infondatezza si obietta: la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. è addotta sulla base di una confusione tra l'atto amministrativo di autorizzazione alla vendita e il contratto di vendita autorizzato; non sono violati gli artt. 117 e 118 Cost. perché la previa assegnazione a categoria non è prevista dalla legge nazionale a pena di nullità insanabile dell'autorizzazione all'alienazione; non c'è violazione dell'art. 42, terzo comma, Cost., perché la «sclassificazione» di terre di uso civico non ha niente a che vedere con l'espropriazione e, d'altra parte, una volta «sclassificati», tali beni possono essere alienati soltanto a titolo oneroso, con destinazione del ricavato a indennizzare la collettività proprietaria.

Considerato in diritto

1. — Il Commissario per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo contesta la legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, nella parte in cui attribuisce alla Regione il potere di «provvedere alla convalida delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria,

rilasciate dall'autorità competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge», nonché dell'art. 10, nella parte in cui consente alla Regione di «disporre la sclassificazione dal regime demaniale civico» di porzioni di terre civiche che «abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari ovvero boschivi e pascolivi».

2. — La questione è inammissibile perché le norme impugnate non sono applicabili nella specie.

La terre civiche di cui è causa sono state «sdemanializzate», ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, con decreto del Ministro dell'Agricoltura in data 28 aprile 1961, che ha autorizzato il Comune di Rivisondoli a venderle con l'obbligo di investire la somma ricavata in titoli del debito pubblico per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione.

L'autorizzazione è stata concessa dopo avere acquisito il parere favorevole del Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in L'Aquila, espresso in data 16 marzo 1961. Nel parere i terreni in oggetto sono qualificati «boschivi e pascolivi», cioè appartenenti alla prima delle due categorie distinte nell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927, con la precisazione, confortata dall'allegata dichiarazione dell'Ufficio tecnico erariale dell'Aquila, che trattasi di «zona impervia e improduttiva».

Questa dichiarazione accerta la ricorrenza dell'ipotesi contemplata dall'art. 37 del regolamento di esecuzione della legge sugli usi civici (approvato con r.d. n. 332 del 1928), in cui risulta da sicuri elementi a quale categoria debbano essere assegnate le terre di uso civico. Nella specie la palese appartenenza del terreno alla categoria A (terreno non idoneo a cultura e, quindi, non suscettibile di ripartizione) consentiva che il Commissario, con l'accordo del Ministero, procedesse alla classificazione del terreno senza che fosse compilato il piano di massima previsto dall'art. 14 della legge e dagli artt. 34 e 35 del regolamento.

Manca pertanto nel caso di cui si discute il presupposto di applicabilità dell'art. 7, quarto comma, della legge regionale n. 25 del 1988, cioè un'autorizzazione ad alienare terre civiche concessa dall'autorità competente senza che esse fossero «previamente assegnate a categoria». La vendita del terreno in oggetto è stata autorizzata previa assegnazione del medesimo alla categoria dei «terreni boschivi e pascolivi», alla quale il Commissario per gli usi civici ha provveduto nello stesso atto con cui ha espresso parere favorevole alla progettata alienazione.

Tanto meno può venire in considerazione l'art. 10, ultimo comma, del quale il Comune di Rivisondoli non ha chiesto, né potrebbe chiedere alla Regione l'applicazione, non essendo prospettabile la «sclassificazione», cioè il passaggio dal regime demaniale civico al regime dei beni patrimoniali, di un terreno, come quello di cui è causa, che è già stato sdemanializzato e successivamente venduto dal detto Comune.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 («Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche»), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, 117 e 118 della Costituzione, dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 32

Sentenza 18-26 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Proprietà rurale - Comunione volontaria di quota divisa di un fondo in proprietà - Coltivazione diretta anche di quota indivisa dello stesso fondo - Diritto di prelazione e riscatto - Mancata previsione - Inconsistenza della esigenza di favorire la ricomposizione fondiaria dei terreni limitrofi - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; legge 14 agosto 1971, n. 817, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 44).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, della legge 26 maggio 1965, n. 590 («Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice») e 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 («Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice»), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1989 dalla Corte d'appello di Venezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pavanello Lucia ved. Schiavo e Ortica Wally ed altri, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Ortica Wally;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Alberto Borella per Ortica Wally;

Ritenuto in fatto

1. — Chiamata ad applicare nel giudizio di rinvio il principio di diritto, enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui «fuori dalle ipotesi contemplate dal terzo e dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in caso di trasferimento a titolo oneroso della propria quota da parte del proprietario di quota indivisa del fondo rustico non spetta al comproprietario il diritto di prelazione», la Corte di appello di Venezia, con ordinanza del 18 aprile 1989, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 8 della legge n. 590 del 1965 e dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 «nella parte in cui non attribuiscono il diritto di prelazione e di riscatto anche al comproprietario di quota indivisa di un fondo, oggetto di comunione volontaria, che coltivi direttamente una parte individuata del fondo stesso».

Secondo il giudice *a quo* la disparità di trattamento, che nell'ipotesi di comunione volontaria è riservata dalle norme denunciate, così come interpretate nella sentenza di rinvio, al comproprietario coltivatore di una parte individuata del fondo comune, rispetto al coltivatore diretto di un fondo confinante, non sarebbe giustificata né da una sostanziale differenza delle rispettive posizioni soggettive, ché anzi il primo avrebbe titoli maggiori del secondo al riconoscimento del diritto di prelazione, né da una diversità di *ratio* in relazione agli obiettivi di politica fondiaria ai quali è preordinato l'istituto della prelazione agraria.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la parte alienante eccependo in principalità l'inammissibilità, in subordine l'infondatezza della questione.

L'inammissibilità è affermata sia sul riflesso che al giudice sarebbe preclusa la promozione di incidenti di costituzionalità in contrasto col principio di diritto enunciato dalla Cassazione, al quale è tenuto ad uniformarsi, sia sul riflesso che nella specie non sarebbe stata dimostrata la qualità di coltivatore diretto del comproprietario che pretende di riscattare la quota di fondo alienata.

Nel merito si sostiene l'infondatezza della questione facendo osservare anzitutto la diversità di *ratio* delle ipotesi di prelazione legale previste dalle norme impugnate e il loro carattere di norme di stretta interpretazione, in quanto limitatrici del diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost., in secondo luogo la differenza sostanziale tra la comunione volontaria di un fondo, della quale si tratta nella specie, e l'ipotesi, contemplata nel terzo comma dell'art. 8 citato, di comunione ereditaria tra i membri della famiglia coltivatrice insediata sul fondo.

D'altro lato, l'alienazione di una quota indivisa del fondo, in quanto lascia immutata la comunione del diritto di proprietà, non è nemmeno assimilabile all'ipotesi di fondi contigui, di cui uno venga alienato, alla quale l'art. 7 della legge n. 817 del 1971, ha esteso il diritto di prelazione.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Venezia dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione, dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971 «nella parte in cui non attribuiscono il diritto di prelazione e di riscatto anche al comproprietario di quota indivisa di un fondo, oggetto di comunione volontaria, che coltivi direttamente una parte individuata del fondo stesso».

Vanno preliminarmente disattese due eccezioni di inammissibilità opposte dall'appellante in riassunzione. La prima riprende la tesi contraria all'ammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dal giudice di rinvio contro il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, al quale è vincolato. Gli argomenti addotti non sono però tali da scalfire la tesi favorevole all'ammissibilità, seguita dalla giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. sentenze nn. 138 del 1977, 11 del 1981, 21 del 1982, 2 e 345 del 1987).

Sotto un altro profilo l'inammissibilità è eccepita sul riflesso che la questione è basata sul presupposto che il comproprietario, il quale pretende il riscatto della quota alienata, sia coltivatore diretto di una parte individuata del fondo, mentre di tale fatto non sarebbe stata ancora acquisita la prova. Sotto questo profilo l'eccezione coinvolge la valutazione del materiale probatorio di causa, per la quale è competente esclusivamente il giudice *a quo*.

2. — La questione non è fondata.

Le norme impugnate non violano il principio di eguaglianza perché la situazione del comproprietario di un fondo, nel caso in cui un altro partecipante alla comunione alieni la propria quota, non è paragonabile a nessuna delle posizioni considerate dalla legge come titolo del diritto di prelazione. Non, evidentemente, alla posizione dell'affittuario, del mezzadro o colono contemplati nel primo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, o del coerede dell'alienante, membro della famiglia coltivatrice insediata sul fondo, contemplato nel terzo comma; ma neppure alla posizione del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, al quale il diritto di prelazione è stato esteso dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971, perché la contiguità è un concetto spaziale inapplicabile alle quote pro indiviso (ideali) di un fondo in comunione tra più persone, la quota essendo la misura, non l'oggetto, del diritto di ciascuna sul fondo.

3. — Nemmeno è violato il principio di razionalità, rapportato alle varie ragioni che, nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 44 Cost., giustificano volta a volta il diritto di prelazione nelle tre ipotesi testè ricordate. Nel caso di cui si controverte non ricorre la *ratio* sottesa all'art. 8, primo comma, della legge n. 590 del 1965, che mira a far coincidere la titolarità dell'impresa agricola con la titolarità della proprietà del fondo, e quindi inerisce ai rapporti di affitto a coltivatore diretto, di mezzadria e di colonia, mentre è estranea ai rapporti tra proprietari. Non ricorre la *ratio* sottesa al terzo comma dell'art. 8, il quale tutela l'interesse dei coeredi dell'alienante a evitare l'ingerenza di un estraneo nella conduzione familiare del fondo.

Non ricorre infine la *ratio* sottostante all'ipotesi aggiunta dall'art. 7, secondo comma, n. 2 della legge n. 817 del 1971, intesa a favorire la ricomposizione fondiaria mediante l'accorpamento di terreni limitrofi. Nella specie si tratta, invece, di unico fondo in comproprietà: l'alienazione della quota di un partecipante non scioglie la comunione, non produce un frazionamento del fondo, di fronte al quale possa prospettarsi un interesse alla ricomposizione. L'alienazione lascia immutata la condizione giuridica del fondo, che è quella di un fondo indiviso, onde si tratta di impedire, in ossequio alla direttiva costituzionale di razionale sfruttamento del suolo, che la divisione ne pregiudichi la funzione economica. A tale esigenza provvedono gli artt. 720 e 1114 cod. civ. vietando la divisione in natura delle cose non comodamente divisibili.

4. — Non solo manca una ragione che, ai sensi dell'art. 44 Cost., possa giustificare l'imposizione al diritto di libera disponibilità della quota (art. 1103 cod. civ.), garantito dall'art. 42 Cost., del limite proposto dal giudice remittente, ma il diniego al comproprietario del diritto di prelazione nel caso oggetto del giudizio *a quo* ha una specifica ragion d'essere nell'art. 714 cod. civ., richiamato dall'art. 1116 per la divisione delle cose comuni.

In questo caso il diritto di prelazione frusterebbe la norma citata del codice civile, secondo cui per sottrarre alla comunione, e quindi alla divisione, una parte individuata del fondo comune non basta che un partecipante l'abbia goduta separatamente, ma occorre che l'abbia usucapita. Fino a quando non sia intervenuta l'usucapione per effetto del possesso esclusivo, il godimento separato di una parte concreta del fondo è giuridicamente irrilevante, e quindi non è idoneo ad attribuire al fruitore la qualità di coltivatore diretto, che è un presupposto essenziale della prelazione agraria.

Il godimento separato non dà diritto, in sede di divisione, all'inclusione della parte individuata nel proprio lotto: in via di estrazione a sorte, se le porzioni sono eguali, o in via di attribuzione ad opera del giudice se sono diseguali, essa potrà trovarsi nel lotto assegnato a un altro condividente. Concedere il diritto di prelazione nell'ipotesi in esame significherebbe consentire al comproprietario di far cessare la comunione, acquistando la proprietà del fondo intero, senza sottostare alla regola della divisione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 («Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice») e dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 («Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione, dalla Corte di Appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0096

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 21

*Ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dalla corte d'appello di Trento
nel procedimento civile vertente tra Miori Romeo e Kusar Antonia*

Separazione dei coniugi - Sentenza di primo grado - Giudizio di appello - Prevista procedura in camera di consiglio - Conseguente riduzione dei termini per la proposizione della impugnazione - Eccezione non razionalmente giustificata alla regola costituzionale della pubblicità dell'udienza collegiale - Ingiustificata compressione del diritto di difesa anche per l'eccessiva genericità della norma impositiva del rito camerale che con consente, secondo il giudice *a quo*, di individuare le norme procedurali disciplinanti il processo di appello.

(Legge 1º dicembre 1970, n. 898, art. 4, dodicesimo comma, come sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, artt. 8 e 23).
(Cost., artt. 3, 24 e 101).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a ruolo in data 11 novembre 1988 al n. 561/88 r.g. e promossa con atto di citazione in appello notificato in data 4 novembre 1988 da Miori Romeo, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Canestrini di Rovereto e Daniela Botteri di Trento, quest'ultima domiciliataria, per delega a margine dell'atto di citazione di appello, appellante, contro Kusar Antonia, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Molesini di Trento, domiciliato, per delega in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo e pedissequo decreto presidenziale, appellata, con l'intervento del p.m. di questa corte d'appello.

Oggetto: separazione coniugale.

Appello avverso la sentenza del tribunale di Trento n. 619/88 r.g.

Causa ritenuta in decisione all'udienza collegiale del 21 novembre 1989.

FATTO

Il tribunale di Bolzano, con sentenza 16 agosto 1988, n. 619 (notificata 5 ottobre 1988) ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con rigetto delle reciproche domande di «addebito» e con affidamento dei figli minori alla convenuta madre.

Con atto di citazione di appello notificato 4 novembre 1988 (iscrizione a ruolo depositata lì 11 novembre 1988) l'attore ha proposto impugnazione avanti a questa corte d'appello.

Ha chiesto l'addebito alla moglie. Questa, costituitasi, ha chiesto l'addebito al marito. Precisate le conclusioni avanti al cons. istr., seguiva udienza collegiale camerale.

Il p.m., intervenutovi, ha chiesto denuncia di incostituzionalità (alla quale la difesa della appellata si è associata).

DIRITTO

L'udienza collegiale si è svolta con rito camerale *ex* artt. 8 e 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

Ciò premesso, rilevasi che, secondo il cod. proc. civ., tutte le decisioni dei giudici collegiali avvengono in camera di consiglio (artt. 276 e 737 del c.p.c.). Di conseguenza, secondo questa corte, la espressione contenuta nel dodicesimo comma del nuovo art. 4 della legge n. 898/1970 come mod. dalla legge n. 74/1987 («L'appello è deciso in camera di consiglio»), per avere un reale contenuto, va intesa nel senso che la «impugnazione» (v. conferma in art. 23, terzo comma, stessa legge n. 74/1987) e quindi tutta la conseguente procedura segue il rito camerale, anziché il normale contenzioso.

A questo punto, osservasi che, col rito camerale, le impugnazioni vanno introdotte mediante ricorso (depositato nel termine) e non mediante citazione (notificata nel termine). Nella specie, l'appellante Miori Romeo ha depositato il proprio atto di citazione (ammettasi: l'atto di citazione è «conservabile» come ricorso e l'iscrizione a ruolo vale come deposito di esso) oltre il termine predetto cioè oltre il trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza (cfr. data sopra).

Il che, se è valida la normativa suddetta che impone il rito camerale, comporterebbe inammissibilità dell'impugnazione del Miori, con impedimento ad entrare nel merito di essa.

Passando, ora, dall'esame della «rilevanza» della questione di costituzionalità, a quello della «non manifesta infondatezza» di essa, osservasi che la pubblicità dell'udienza collegiale (rif. art. 101, primo comma, della Costituzione) può essere rinunciata, dal legislatore ordinario, soltanto eccezionalmente; per obbiettiva e razionale giustificazione (cfr. da ultimo Corte costituzionale 16 febbraio 1989, n. 50). Non sembra a questa corte, che, nella materia delle separazioni personali e dei divorzi, tali giustificazioni esistessero. Le necessità di sollecitudine non bastano: altri infatti sono i mezzi processuali idonei a dar luogo a corsie preferenziali: ad es. codificazione di priorità di trattazione, oppure procedure contenziose particolari.

Lo stesso fatto che, per il primo grado, sia risultato al legislatore ancora necessaria la forma contenziosa, contraddice la non necessità di essa per il secondo grado. Tanto più che poi, in grado di Cassazione, il processo torna ad essere contenzioso. E tanto più che appare irrazionale che le maggiori garanzie del contenzioso vengano meno proprio nel grado ultimo della cognizione in punto di fatto, e cioè nel grado più incisivo di «merito».

Distintamente osservasi che tali rilievi finiscono col riflettersi sull'intera scelta del rito camerale in luogo di quello naturale contenzioso d'appello, fatta dal legislatore (rif. artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, della Costituzione). Ferma, di principio, la facoltà del legislatore di trasferire alla trattazione camerale anche materie di contenute contenzioso, ritenesi che l'esercizio della facoltà stessa non possa essere privo di limiti.

Ora, sembra al collegio che la scarna normativa del camerale sia insufficiente a ricevere e regolare processi tipicamente altamente conflittuali e complessi quale quello in cui si debbano accertare «addebitabilità» di separazione personale ecc. Tanto più se un grado è disarticolato, per il diverso rito, dall'altro.

La formula «Il giudice può assumere informazioni» contenuta nell'art. 738, terzo comma, del c.p.c. è inidonea (se non mediante «evidente forzatura») a «consentire il normale esercizio di facoltà di prova»: la Corte costituzionale lo ha già detto rispetto ad analoga formula contenuta in altra legge (cfr. Corte costituzionale 10 luglio 1975, n. 202).

L'art. 4 mod. dodicesimo comma in esame, non solo non introduce la piena facoltà di ordinaria prova (e non estende, con razionale conseguente parallelismo, anche al primo grado la facoltà di atipiche «informazioni») ma neppure stabilisce quali norme procedurali debbano governare questi processi d'appello (rilevabilità o no d'ufficio dei motivi, specificità di essi, disciplina dell'impugnazione incidentale, disciplina delle preclusioni varie, assumibilità delle prove da parte di un consigliere istruttore, e, se fuori sede, da parte di un pretore all'uopo delegato, ecc. ecc.). Se la introduzione del rito camerale, in appello significasse che le norme ivi da applicarsi rimangono quelle del rito contenzioso salva solo la fase finale del grado, ripetesi che non si vedrebbe quale utilità pratica possa avere indotto il legislatore ad una tale riforma la quale praticamente finirebbe soltanto con l'abolire la pubblica discussione finale. Se, invece, come ritenesi, ora deve intendersi che le norme procedurali da applicarsi in appello non sono più quelle del contenzioso, constatasi che non si dice, nel dodicesimo comma stesso, quali esso siano; e questa appare una genericità di grado talmente elevato da non essere ordinatamente colmabile con l'interpretazione: una genericità di grado tale da produrre vizio di costituzionalità della norma per la eccessiva discrezionalità rimessa ai giudici art. 24 della Corte costituzionale, e per le conseguenti inevitabili disparità applicative art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1^o dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché dell'art. 23 (in quanto ad esso rinvia) della legge stessa 6 marzo 1987, n. 74; con riferimento ai citt. artt. 3, 24 e 101 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria la notificazione alle parti ed al p.m. nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed altresì la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trento il 21 novembre 1989.

Il presidente: DE CAPRARIIS

N. 22

Ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra De Michele Maria e A.M.A.T. (Azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo)

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Autoferrotranvieri - Diritto al mantenimento in servizio sino al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva o fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Esclusione degli autoferrotranvieri addetti ai servizi amministrativi (per i quali è previsto il limite massimo di età di sessanta anni) e per quelli addetti ai servizi attivi di conduzione di mezzi pubblici (per i quali è previsto il limite massimo di età di cinquantacinque anni) - Ingiustificato deterioro trattamento degli autoferrotranvieri addetti ai servizi amministrativi rispetto agli altri lavoratori.

(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Rilevato che De Michele Maria, già dipendente dell'A.M.A.T. (Azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo) con la qualifica di assistente di prima, iscritta al fondo speciale di previdenza per gli autoferrotranvieri, gestito dall'I.N.P.S., con ricorso depositato il 16 novembre 1988 ha chiesto dichiararsi il suo diritto ad essere mantenuta in servizio sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età al fine di incrementare la propria anzianità contributiva, in forza dell'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 1982, n. 54, con condanna dell'Azienda, che aveva provveduto a collocarla in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 1988, all'immediato ripristino del rapporto di lavoro;

Considerato che le si contesta siffatto diritto in base all'orientamento manifestatosi nella giurisprudenza della suprema Corte (sentenza 24 marzo 1987, n. 2868), con la ritenuta inapplicabilità, ai dipendenti di aziende esercenti il servizio pubblico di trasporto in concessione, della norma citata e la operatività dell'art. 27, allegato a), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che fissa in cinquantacinque anni per gli addetti ai servizi attivi ed in sessanta anni per gli addetti agli altri servizi, i limiti di età ai fini dell'esonerazione definitiva dal servizio degli agenti stabili;

Ritenuto che appare, pertanto, rilevante la questione di costituzionalità del suddetto art. 6, nella parte in cui non attribuisce ai dipendenti non addetti ai servizi attivi di conduzione di mezzi pubblici, il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima e, comunque, non oltre il sessantacinquesimo anno di età;

Considerato, altresì, che pur avendo sottolineato la Corte costituzionale «... la piena legittimità del particolarismo della normativa disciplinatrice dei rapporti di impiego dei dipendenti delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto» (sentenza n. 257/1984) ha, anche, evidenziato in questa materia disparità di trattamento non giustificate dalla natura del rapporto e dagli interessi che ne permeano la disciplina (sentenze nn. 168/1973 e 203/1971);

Considerato, infine, che la Corte ha di recente (sentenza n. 96/1987) in materia di licenziamento nel lavoro nautico, correlato la specialità del rapporto non già e non più alla specialità del sistema, ma di quegli aspetti dello stesso che riflettono interessi superiori e pregnanti, sceverando disuguaglianze giustificate da disparità ingiustificate e affermando che «... la sostanziale omogeneità delle relative situazioni afferenti ai lavoratori comuni ed a quelli nautici impone l'uniformità delle discipline, nella mancanza di fondate ragioni per differenziarle ...»;

Ritenuto, pertanto, ingiustificato il diverso trattamento degli autoferrotranvieri addetti a servizi amministrativi rispetto ai lavoratori comuni che viene a radicarsi con la cennata interpretazione dell'art. 6 della legge n. 54/1982;

Ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, che si solleva di ufficio, previa sospensione del giudizio, dell'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'*an* della sua operatività gli autoferrotranvieri addetti ai servizi amministrativi;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Ordina, conseguentemente, sospendersi il giudizio e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine alla suddetta questione;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il pretore g.l.: ARDITO

90C0059

N. 23

*Ordinanza emessa il 25 ottobre 1989 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Caprini Claudio*

Pena - Pene detentive - Sanzioni sostitutive - Esclusione dell'applicabilità a reati militari di competenza del tribunale militare (fattispecie: danneggiamento colposo) - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle stesse fattispecie criminose allorché siano di competenza del pretore - Incidenza sul principio della finalità rieducativa della pena - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 206, 207 e 279 del 1987 e 178/1989.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Caprini Claudio, nato il 30 settembre 1967 a Bologna, atto di nascita n. 3091-IA-R2, ivi residente in via Busacchi n. 13, celibe, terza media, magazziniere, impossidente, incensurato, soldato nel 5° battaglione genio pionieri «Bolsena» in Udine, libero, imputato di deterioramento di cose mobili militari, colposo (artt. 169 e 170 del c.p.m.p.) perché, soldato nel 5° battaglione genio pionieri «Bolsena» in Udine, il 4 aprile 1987, mentre era alla guida del pulmino E.I. 079 su un tratto di strada all'interno del poligono del «Cormor», per imperizia, provocava l'urto dell'automezzo contro un ostacolo stradale ed il danneggiamento dell'automezzo stesso; con l'aggravante di cui all'art. 171, n. 1, del c.p.m.p. per la particolare rilevanza del danno cagionato;

FATTO E DIRITTO

1. — Anteriormente al compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato Caprini Claudio ha chiesto l'applicazione della pena sostitutiva pecuniaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (v. f. 38: verb. dib. 14 luglio 1987). Il difensore da parte sua ha ribadito l'istanza dell'imputato, e in subordine, per il caso di inapplicabilità della pena sostitutiva medesima ai reati militari, ha eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della predetta legge in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Per l'opposizione del pubblico ministero all'irrogazione della sanzione sostitutiva, si è proceduto alla fase dibattimentale, alla cui conclusione si è riproposta la problematica prospettata dalla difesa. Lo stesso pubblico ministero in requisitoria ha chiesto che sia sollevata l'anzidetta questione di costituzionalità. A fondamento della richiesta sono stati addotti nuovi profili argomentativi rispetto a quelli già più volte recepiti da questo e da altri giudici nel sollevare questioni analoghe, questioni che sono state dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale (7 luglio 1987, n. 279).

2. — Si pone, dunque, in primo luogo il problema dell'applicabilità della pena pecuniaria sostitutiva al reato di cui è causa.

Rileva anzitutto il collegio che dalle risultanze processuali sono emerse a carico del Caprini tutti gli estremi materiali e soggettivi del reato contestato, fatta eccezione per l'aggravante del danno rilevante di cui all'art. 171, n. 1, del c.p.m.p., la cui contestazione, avvenuta in fase dibattimentale (f. 40), è stata evidentemente frutto di una mera svista, essendo tale aggravante prevista esclusivamente per le ipotesi di danneggiamento doloso, come è stato sempre pacificamente ritenuto.

A Caprini sono concedibili le attenuanti generiche, in considerazione della sua giovane età, e l'attenuante relativa all'ottima condotta militare anteatta.

Ricorrono, quindi, le condizioni per procedere all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, e alla conseguente fissazione della pena: la pena, tenuto conto delle attenuanti, della modesta gravità del reato e della pressoché totale assenza di capacità a delinquere del colpevole, potrebbe essere contenuta nel minimo edittale, pari a un mese di reclusione militare.

3. — Una pena detentiva di durata pari ad un mese può essere sostituita con la pena pecuniaria sostitutiva, stando agli artt. 53 e 77 della legge n. 689/1981. Ma viene a questo punto in considerazione la preclusione alla sostituzione della pena secondo i meccanismi di cui alla citata legge di modifica al sistema penale (art. 54): alla stregua dell'ormai consolidato indirizzo della Corte di cassazione le sanzioni sostitutive non sono estensibili ai reati di competenza del giudice militare (Cass., sezione prima, 12 marzo 1985, Delle Foglie; 16 giugno 1986, Del Pozzo), perché si riferiscono soltanto ai «reati di competenza del pretore» — come stabilisce l'art. 54 cit. —. Va rilevato, peraltro, che la Corte costituzionale (n. 279/1987) ha ritenuto «non decisiva» alcune pretese difficoltà di applicazione delle pene sostitutive ai militari (l'imputato Caprini, comunque, ha terminato il servizio di leva), che si vorrebbero preclusive della stessa compatibilità ontologica tra reato militare e pene sostitutive. Per restare alla pena sostitutiva pecuniaria, che forma oggetto della richiesta cui si oppongono le disposizioni della cui legittimità costituzionale è stato avanzato un dubbio, va ribadito che la non previsione di pene pecuniarie nel codice militare non significa che ai militari non può essere irrogata una sanzione pecuniaria. Infatti: si conosce almeno un'ipotesi di pena pecuniaria comminata per reato militare (art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, che rinvia, per la sanzione, alle leggi finanziarie, e commina, quindi, la multa congiunta alla pena detentiva); i militari possono commettere reati comuni e illeciti amministrativi; e addirittura, nella continuazione tra reati militari e reati comuni, vi è la possibilità che nei congrui casi la pena militare del reato-satellite si risolva in un aumento della pena pecuniaria del reato-base (sez. un., 26 maggio 1984, Falato). La pena pecuniaria non è, quindi, estranea al sistema penale militare. Non può, tuttavia, essere applicata come pena sostitutiva, per il divieto di cui all'art. 54 cit.

Con riferimento all'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati militari è opportuno, inoltre, osservare che non ha recato innovazioni l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e vigente dal 24 ottobre 1989) e del relativo regime di attuazione, di coordinamento, e transitorio (dd.-ll. nn. 271, 272, 273 del 28 luglio 1989).

Al riguardo, premesso che il nuovo codice e la normativa collegata si applicano integralmente nell'esercizio della giurisdizione penale militare (nonché nei procedimenti relativi a reati militari), essendo state srogate, salvo espressa disposizione in contrario, le norme di procedura penale militare del codice penale militare — per intervenuta nuova regolamentazione dell'intera materia (*ex* artt. 1 nuovo c.p.p., 207 del d.-l. n. 271/1989, 261 del c.p.m.p.) —, ferma restando però nei congrui casi l'ultrattività legata al regime transitorio, si rendono necessarie due notazioni.

Va anzitutto ricordato che, come stabilisce l'art. 248, quarto comma, del d.-l. n. 271/1989, cui rinvia l'art. 234 stesso d.-l. — che sancisce l'abrogazione degli artt. 77 e 80 della legge n. 689/1981 —, nel vigente regime transitorio relativo all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, regime cui soggiace in generale il presente procedimento (*ex* artt. 241 e 245 del d.-l. n. 271/1989 cit.), «continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 (i.e.: artt. 77 e 80), se la richiesta medesima è stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice», sempre che l'imputato non si sia avvalso della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o la nuova procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (risp. artt. 247 e 248 del d.-l. cit.).

Di conseguenza, si versa in ipotesi di ultrattività degli artt. 77 e segg. della legge n. 689/1981. Considerato inoltre che l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 77 medesimo deve fondarsi su condizioni previste dagli artt. 53 e 54 della legge n. 689 cit. — disposizioni non abrogate né modificate con la riforma del c.p.p. (di ciò si dirà meglio appresso) —, risulta indubbiamente che sono oggi operative le stesse norme da cui, prima delle nuove leggi, si desumeva l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati militari sottoposti alla cognizione del giudice militare.

Tuttavia — seconda notazione — allo scopo di render compiutamente chiaro che, per le ragioni ora dette, l'esclusione in questione deve ritenersi non contraddetta nel nuovo regime, giova precisare che l'art. 444 nuovo del c.p.p. («applicazione della pena su richiesta delle parti» nel giudizio davanti al tribunale), richiamato per il regime transitorio dall'art. 248 del d.l. n. 271/1989, non muta, tramite la previsione che sia il tribunale ad applicare le pene sostitutive, la disciplina sostanziale di quest'ultime prevista dall'art. 54 della legge n. 689/1981, nel senso che i meccanismi di sostituzione sarebbero ora applicabili in generale ai reati di competenza del tribunale (in questo senso si è espressa la commissione di studio per la riforma del processo penale militare istituita con d.m. 3 maggio 1988). Un siffatto mutamento, che appare suffragato dalla circostanza che pure l'art. 563 nuovo del c.p.p. («applicazione della pena su richiesta della parti» nel giudizio pretorile) richiama l'art. 444 stesso codice, in realtà è da escludere, per la considerazione che il legislatore nell'art. 444 medesimo ha inteso riferirsi ai casi in cui reati di competenza del pretore per i quali siano previste sanzioni sostitutive ex art. 54 della legge n. 689/1981 — disposizione mantenuta, appunto, in vigore — pervengano, come lo stesso art. 54 prevede, alla cognizione del tribunale (p. es. per ragioni di connessione). Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla previsione dell'applicazione di sanzioni sostitutive (d'ufficio) nel giudizio abbreviato davanti al tribunale [art. 438 e segg. e in part. art. 443, lett. b), e per ogni altro caso in cui il nuovo codice di procedura tratta delle sanzioni sostitutive (p. es. art. 459, primo comma).

Ciò posto, si deve ribadire che, nonostante questo collegio, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 del c.p., ritenga idonea al reinserimento sociale del Caprini la pena pecuniaria sostitutiva, quest'ultima non è applicabile. Di conseguenza si impone di esaminare l'eccezione di costituzionalità dell'art. 54 medesimo, nonché delle disposizioni ad esso collegate (artt. 53 e 77 della legge n. 689/1981), in quanto escludono che al reato di deterioramento colposo di cose mobili militari, commesso da militare e giudicato dal tribunale militare, siano applicabili le sanzioni sostitutive, e in particolare la sanzione pecuniaria secondo il procedimento c.d. di «patteggiamento» previsto dall'art. 77 della legge cit.

La questione di costituzionalità prospettata è rilevante nel presente giudizio — trattandosi di dare applicazione, per escludere la sostituzione richiesta, alle norme della cui legittimità si dubita —.

4. — Parecchi argomenti militano a sostegno del giudizio di non manifesta infondatezza della questione *de qua*.

Va preliminarmente rilevato che, sulla scorta dell'interpretazione dell'art. 54, secondo cui ai reati militari commessi da militari e giudicati dal giudice militare non si applica il regime sanzionatorio sostitutivo perché non si tratta di reati di competenza del pretore, si verificano le seguenti situazioni:

I) reati comuni commessi da militari godono di sanzioni sostitutive, quando siano di competenza del pretore. In particolare, si applicano le sanzioni sostitutive, quella pecuniaria in specie, al militare per il reato di danneggiamento comune doloso (art. 635 del c.p.), sia nell'ipotesi base che in quella aggravata (se prevalgono le attenuanti), mentre per il reato militare di deterioramento soltanto colposo, giudicato dal tribunale militare, non è ammessa la sostituzione;

II) reati militari commessi da militari e giudicati dal pretore per effetto di connessione (abrogato art. 264 del c.p.m.p.; art. 13, secondo comma, nuovo c.p.p.), godono di sanzioni sostitutive. Di conseguenza la pena pecuniaria sostitutiva, che nel presente procedimento non è applicabile al reato commesso da Caprini, sarebbe stata applicabile se il reato stesso fosse stato giudicato dal pretore;

III) reati militari commessi da militari minorenni godono di sanzioni sostitutive, perché sono giudicati dal tribunale dei minorenni (art. 54 della legge n. 689; sent. Corte costituzionale n. 78/1989; art. 30 nuovo c.p.p. per i reati commessi da minori);

IV) reati militari commessi da non militari (il caso più frequente è quello del concorso di persone) godono di sanzioni sostitutive, qualora siano di competenza del pretore — i civili che commettono reati militari sono assolutamente sottratti alla giurisdizione militare (art. 103 della Costituzione) —. Pertanto, colui il quale, non essendo militare, coopera con un militare nel delitto militare di deterioramento colposo, si avvale delle sanzioni sostitutive (perché in tal caso la competenza è del pretore), a differenza del militare concorrente (che è giudicato dal tribunale militare: l'art. 13 nuovo c.p.p. non prevede la rilevanza della connessione nel caso di cooperazione nel reato militare).

Da questa sintetica panoramica emerge chiaramente che il pretore è giudice di reati militari, da chiunque siano commessi. Risalta inoltre che il dato discriminante in relazione all'esclusione in questione non consiste né nell'oggetto giuridico del reato militare, né nella qualità militare dell'agente, né nella qualità militare del colpevole al momento della condanna. Esso si sostanzia nel fatto che il reato militare venga in concreto giudicato da un giudice militare piuttosto che, come è possibile — se ne ricorrono i presupposti, ed è il caso del deterioramento colposo — dal pretore (o dal tribunale dei minori).

In definitiva, il criterio processuale adottato nell'art. 54 della legge n. 689/1981, e rivolto a fini sostanziali — per fissare con clausola generale tassativa, anziché fattispecie per fattispecie, le pene di una serie numerosa di reati —, è tale da far ricadere nella previsione il reato militare. A veder bene, il pretore è competente per tutti i reati militari che soddisfano le condizioni della competenza pretorile. Anzi, come ha puntualmente precisato la Corte costituzionale in ripetute occasioni (di recente, sentenze nn. 207 e 206 del 1987), la giurisdizione ordinaria è giurisdizione «normale» anche per i reati militari, e soltanto motivi attinenti alla deroga alla giurisdizione ordinaria consentita dalla Costituzione (art. 103) fondano la devoluzione del reato, in date ipotesi legate alla concretezza del caso e quindi puramente «eventuali» (e comunque non esaustive dei casi in cui è un militare a commettere il reato stesso), al giudice militare (giurisdizione eccezionale). In altri termini, il reato militare commesso da militare appartiene *ab origine* alla giurisdizione ordinaria, e nei dati casi alla competenza pretorile, ma nella concretezza del regime processuale in certi casi diventa di competenza del tribunale militare.

Se si dovesse, quindi, guardare al criterio processuale di cui all'art. 54 in una prospettiva che ne valorizzi la funzione sostanziale, si dovrebbe considerare che il reato militare, qualora sul piano normativo rientri nei limiti della competenza pretorile — pur potendo in certi casi rientrare invece in quella del tribunale militare —, ammette le sanzioni sostitutive: la previsione sanzionatoria si apprezza sul piano della figura astratta di reato, e ciò vale anche per le sanzioni sostitutive, che non sono sanzioni legate al rito — ma soltanto sono previste tramite un criterio di indole processuale —.

D'altra parte, la pena legislativamente fissata non può dipendere e mutare secondo l'atteggiarsi di determinate pseudo-sottofattispecie — costruite alla stregua dei criteri di connessione che ripartiscono la giurisdizione —, perché i dati su cui si basa una tale dipendenza non sono stati assunti a fondamento dell'apprezzamento legislativo sul disvalore del reato e quindi sui connotati della reazione punitiva — e in nessun modo, infatti, se ne potrebbe riconoscere l'idoneità a giustificare una divaricazione del trattamento sanzionatorio —.

Perciò dovrebbe essere irrilevante, ai fini dell'individuazione della pena fissata per un certo reato militare, la circostanza che determinate caratteristiche di alcune «sottofattispecie» comportino il «passaggio» di quel reato dalla giurisdizione ordinaria, con competenza del pretore — e conseguenti pene sostitutive —, vale a dire dal regime normale, al regime eccezionale della giurisdizione militare.

Si dovrebbe, quindi, interpretare l'art. 54 cit. nel senso che per ammettere le pene sostitutive è sufficiente che la previsione astratta del reato sia collegabile alla competenza pretorile — rimanendo, si ribadisce, influente che (solo) alcune «sottofattispecie» ricadono nella competenza del tribunale militare —.

Ma una tale interpretazione non è stata recepita, ed anzi è recisamente respinta nel diritto vivente, che vi ravvisa un'inammissibile novazione della legge nel senso che acquisterebbe rilievo, anziché la competenza del pretore, solo il limite quantitativo di pena (quattro anni, secondo l'art. 7 nuovo c.p.p.) (Cass., 23 dicembre 1987, Guglielmi e a.; Corte costituzionale n. 279/1987).

Di conseguenza, sulla scorta del significato attribuibile all'art. 54 della legge n. 689/1981, occorre rilevare che questa disposizione viola il principio di proporzionalità della pena, desumibile dagli artt. 3 e 27 della Costituzione, perché collega un'inasprimento sanzionatorio, con riferimento al reato di deterioramento colposo commesso da un militare, alla mancata verifica di cause di connessione influenti sulla giurisdizione, cioè a un dato per nulla idoneo a rappresentare un qualsiasi disvalore.

D'altra parte, più in generale, non sembra dubitabile che la circostanza che un reato militare, come il deterioramento colposo, pervenga a volte, in ragione del mutevole regime processuale dei reati militari, alla cognizione del giudice militare, non è idonea a giustificare una diversità del trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi in cui lo stesso reato è soggetto alla cognizione del pretore. Se uno stesso fatto soggiace a un regime sanzionatorio diverso secondo che pervenga alla cognizione di un giudice piuttosto che di un altro, si verifica un'ingiustificata disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), secondo cui a situazioni uguali deve corrispondere uguale trattamento giuridico. Una tale disuguaglianza contrasta inoltre coi principi fondamentali in tema di responsabilità penale sanciti dall'art. 27 della Costituzione, in particolare impedisce la realizzazione della funzione rieducativa devoluta alla pena, cui si ispira la previsione delle sanzioni sostitutive.

Inoltre, emerge con tutta evidenza come non sia affatto consono alle esigenze espresse dalla Carta, che le sanzioni sostitutive siano previste per il reato comune di danneggiamento doloso, che concerne pure cose appartenenti all'amministrazione militare, e non lo siano per il reato militare di danneggiamento colposo giudicato da un tribunale militare. Nessun elemento — né il bene tutelato, né la mera qualifica militare dell'agente — giustifica siffatto maggior

rigore punitivo in rapporto ad un'ipotesi che secondo i consueti canoni adottati dal legislatore penale, conformi al principio di colpevolezza, di rieducazione, di proporzionalità della pena, e di uguaglianza (artt. 27 e 3 della Costituzione), dovrebbe essere punita meno gravemente.

Va infine chiarito che solo l'art. 54 impedisce di applicare la sanzione sostitutiva al reato di deterioramento colposo, così come a tutti gli altri reati militari che sono di competenza (anche) del pretore (la previsione sanzionatoria di cui all'art. 170 del c.p.m.p. non dà adito di per sé a dubbi di costituzionalità). È certo, peraltro, che la questione di costituzionalità tende ad assumere connotati generali per la formulazione in termini di generalità dello stesso art. 54, che proprio per non aver escluso espressamente tutti o alcuni dei reati militari, ed averli invece assunti **per** il tramite del criterio di origine processuale, ha determinato i sospetti di costituzionalità evidenziati.

Marginalmente va notato, conclusivamente, che i rilievi mossi all'art. 54 assorbono alcuni profili che potrebbero essere evidenziati con riferimento all'art. 77 della legge n. 689/1981, la cui applicabilità nel rito militare confermerebbe ancora una volta che non sussistono differenze tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare, segnatamente quelle attinenti alla c.d. «giustizia di capi» che alla stregua di concezioni superate dalla riforma operata con legge n. 180/1981 e da numerose pronunzie della Corte costituzionale precluderebbe il «patteggiamento» tra «capo» e subordinato.

5. — Su questi presupposti, il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sopra esposta.

Nel rimettere la questione alla Corte costituzionale, il collegio rappresenta in particolare che non appare manifestamente infondato ritenere incostituzionale l'art. 54 della legge n. 689/1981. Non spetta al collegio stesso né di precisare quale tipo di intervento, se sulla disposizione o sulla norma, necessiti nel caso specifico da parte del giudice delle leggi, né di formulare specifiche richieste nell'uno o nell'altro senso. Si rende necessario, tuttavia, alla luce della sent. cost. n. 279/1987, evidenziare che non si prospettano specificatamente ed esclusivamente interventi di riformulazione di norme sostanzialmente «additivi» — che pure in materia penale, e di sanzioni penali, e penali militari in specie, la Corte ha più volte in varia guisa adottato (v. sent. nn. 26/1979, 103/1982 e 409/1989), ragione prima per cui con la presente ordinanza viene devoluta alla cognizione della Corte costituzionale, oltre all'art. 54, una serie di disposizioni e norme collegate, e in particolare l'art. 77 della legge n. 689/1981 —. Al contrario, *in primis* si può pensare all'eliminazione dall'ordinamento dell'art. 54, cioè ad un intervento meramente ablativo su disposizione, che è la via costituzionalmente obbligata se il vizio di costituzionalità sussiste ma non vi è spazio per una pronunzia interpretativa di accoglimento; e in subordine ci si attende una sentenza di quest'ultimo tipo, se è ammissibile, in cui la dichiarazione di incostituzionalità della norma che esclude il reato militare di deterioramento colposo, giudicato dal tribunale militare, dall'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva su richiesta dell'imputato, si pone come soluzione costituzionalmente obbligata in forza della stessa scelta legislativa di collegare la sanzione medesima allo stesso reato qualora sia giudicato dal pretore.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alla parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 25 ottobre 1989

Il presidente: ROSIN

Il giudice estensore: (firma illeggibile)

N. 24

*Ordinanza emessa il 14 novembre 1989 dal pretore di Torino
nel procedimento penale a carico di Brignano Goggia Luisella*

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Richiesta di rito abbreviato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442 del c.p.p. 1988 e quindi della legge penale più favorevole - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti.

[Cod. proc. pen. (disposizioni di attuazione del), art. 247, quinto comma].

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 della disp. att. del c.p.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione sollevata dalla difesa di Brignano Goggia Luisella;

RILEVA

1. — Brignano Goggia Luisella e Galimi Antonino con decreto di citazione dell'11 luglio 1988 sono stati tratti a giudizio per rispondere delle contravvenzioni di cui all'art. 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e l-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431. Il dibattimento è stato aperto all'udienza del 18 ottobre 1988.

All'udienza del 24 ottobre 1989 la Brignano ha chiesto la definizione del processo con il rito abbreviato di cui all'art. 438 del c.p.p. La difesa si è associata alla richiesta della Brignano ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle disp. att. del c.p.p. nella parte in cui — relativamente ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale — in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, limita l'ammissibilità del rito abbreviato ai procedimenti nei quali non siano state ancora compiute le formalità di apertura del dibattimento. Il pubblico ministero ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 247 delle disp. att. del c.p.p.

2. — Per valutare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, è necessario innanzitutto esaminare la natura giuridica dei procedimenti speciali previsti dal libro VI del nuovo codice di procedura penale e, precisamente, se essi hanno natura processuale o sostanziale.

Il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti prevedono da un lato una diversa e più rapida procedura di definizione del processo, dall'altro una rilevante diminuzione della pena ed altre conseguenze giuridiche più favorevoli al reo (v. art. 445, relativamente all'esclusione dell'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza e della condanna al pagamento delle spese processuali nonché all'estinzione del reato).

Qualunque definizione si accolga della norma processuale penale, è indubbio che i c.d. riti speciali introdotti dal nuovo codice di procedura, poichè non si limitano soltanto a disciplinare l'accertamento della *notitia criminis*, le attività esperite nel processo dai soggetti processuali e le forme degli atti processuali, ma incidano direttamente sulla quantificazione della pena, sull'applicabilità di pene accessorie e misura di sicurezza e sulla estinzione del reato, hanno natura penale sostanziale.

Il problema non è nuovo nel nostro ordinamento poichè tali riti hanno natura giuridica identica ed altri istituti ben noti, quali l'oblazione e l'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato prevista dall'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nessuno ha mai posto in dubbio che gli istituti dell'oblazione o del c.d. «patteggiamento» ex art. 77 della legge n. 689/1981, abbiano natura penale sostanziale, anche se le forme e le modalità per esservi ammessi sono disciplinate da norme processuali. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per i procedimenti previsti dagli artt. 438 e 444 del c.p.p. La riduzione della pena e gli altri benefici che da essi conseguono hanno natura sostanziale. Le norme, invece, che disciplinano le forme in cui devono essere esperiti hanno natura processuale.

3. — L'art. 2, terzo comma, del c.p. stabilisce il principio generale che nel caso di successioni di leggi penali deve applicarsi «quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».

La migliore dottrina, che questo Pretore condivide, ha posto in risalto che dalla lettura congiunta dei primi tre commi dell'art. 2 del c.p. si evince che nel nostro sistema penale non accoglie, come comunemente si ripete, il principio della irretroattività, bensì il principio superiore che al reo è assicurato il trattamento più favorevole tra quelli stabiliti dalla legge a partire dalla commissione del fatto e sino alla sentenza irrevocabile. Tale principio superiore, ispirato al *favor libertatis*, si specifica poi in quello della irretroattività nel primo comma, in quello della retroattività (anche oltre la sentenza irrevocabile) nel secondo comma in quello della legge più favorevole nel terzo comma.

Alcuni Autori, dalla degradazione della irretroattività a semplice corollario di un principio superiore, argomento che il legislatore costituzionale nel momento in cui nell'art. 25, secondo comma — recependo una lunga e consolidata tradizione storica degli stati liberali (v. art. 8 della «Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino» del 1789 — ha accolto il principio della irretroattività della legge penale, ha necessariamente, sia pure implicitamente, recepito anche il principio più generale che ne è il fondamento. Da ciò si è dedotto che le disposizioni dell'art. 2 del c.p. costituiscono disposizioni materialmente, anche se non formalmente, costituzionali, con la conseguenza che la loro modifica o deroga comporterebbe il procedimento aggravato di revisione costituzionale.

Anche se la conseguenza a cui questi Autori pervengono in un sistema di costituzione rigida non appare condivisibile, è certo che il principio dell'applicabilità della legge più favorevole, posto dai tre commi dell'art. 2 del c.p., incidendo sullo *status libertatis* e sui diritti fondamentali del cittadino, ha rilevanza costituzionale per cui la sua eventuale deroga deve essere giustificata da ragioni aventi pari rilevanza costituzionale.

4. — Stabilito che i riti speciali di cui agli artt. 438 e 444 del c.p.p., costituiscono disposizioni penali sostanziali più favorevoli all'imputato, ne deriva che — ai sensi dell'art. 2 del c.p. — la loro applicabilità non può essere limitata ai procedimenti iniziati successivamente al 24 ottobre 1989, data in cui il nuovo codice è entrato in vigore, ma dovrebbe essere estesa a tutti i procedimenti pendenti in tale data.

Il principio dell'applicabilità del trattamento più favorevole al reo è stato accolto soltanto parzialmente del nuovo codice processuale. Gli artt. 247 e 248 delle disposizioni di attuazione, infatti, da un lato estendono i riti speciali ai procedimenti in corso, dall'altro ne limitano l'ammissibilità a quelli nei quali non sono state ancora compiute le formalità di apertura del dibattimento. Il problema di costituzionalità riguarda appunto tale limitazione. La difesa ha sostenuto che essa determina una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati, a seconda se — per un fatto del tutto accidentale ed indipendente dalla loro volontà — le formalità di apertura siano o non siano state compiute.

5. — Per giungere ad una corretta soluzione è necessario analizzare se la limitazione introdotta negli artt. 247 e 248 è ragionevole e se è posta a tutela di un interesse avente pari rilevanza costituzionale di quello dell'applicabilità della legge più favorevole.

Si assume che poiché nel nuovo sistema processuale il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena a richiesta delle parti hanno la funzione di giungere alla rapida definizione dei processi e la riduzione della pena costituisce solo un incentivo per l'imputato affinché chieda tali riti, ingiustificato sarebbe stato estendere l'ammissibilità ai procedimenti pendenti, il cui *iter* — con l'apertura del dibattimento — sia giunto ad un punto tale da rendere non più apprezzabile il beneficio di una loro rapida definizione.

Che il nuovo sistema processuale abbia attribuito ai riti speciali la funzione di rendere più rapida la definizione dei processi ed alla riduzione della pena la funzione di incentivarne la richiesta, è certamente vero. Che tutto ciò, sia stato previsto allo scopo di assicurare, mediante la definizione rapida del maggiore numero di processi in camera di consiglio, la celebrazione dei dibattimenti con il rito accusatorio è ugualmente vero. Ciò nulla toglie, però che tali istituti hanno attribuito all'imputato un vero e proprio diritto soggettivo di chiedere tali riti e di ottenere la conseguenziale riduzione della pena indipendentemente dalla loro adozione. L'art. 448 prevede, in caso di dissenso del p.m. che il giudice ritenga ingiustificato, che la riduzione della pena può essere concessa anche nel giudizio d'impugnazione. Ciò prova che anche nel caso in cui il sistema processuale non abbia tratto alcun beneficio dal rito speciale, in quanto si è già celebrato interamente il giudizio di primo grado e l'appello, ugualmente l'imputato conserva il suo diritto di ottenere la riduzione della pena e l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. Questa conseguenza è giustificata dalla considerazione che i riti speciali, se esaminati dal lato del sistema processuale costituiscono un mezzo per giungere alla rapida definizione dei processi, visti dal lato dell'imputato costituiscono un vero e proprio diritto soggettivo per ottenere la riduzione della pena. Non appare ragionevole, pertanto, la giustificazione secondo cui gli artt. 247 e 248

avrebbero limitato l'ammissibilità ai procedimenti pendenti in cui non siano state ancora compiute le formalità di apertura per la considerazione che — oltre questo termine — il sistema processuale non ne avrebbe tratto alcun beneficio. Questa giustificazione, oltre ad essere infondata, non tiene conto che il principio dell'applicabilità della legge più favorevole al reo, stabilito dall'art. 2 del c.p., incidendo sullo *status libertatis* e sui diritti fondamentali del cittadino ed essendo stato recepito dall'art. 25, secondo comma della Costituzione, ha rilevanza costituzionale.

Si deve concludere che gli artt. 247 e 248 determinano una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati a seconda se nei loro procedimenti siano o non siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento. Conseguenzialmente va dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa, dell'art. 247 delle disp. att. del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione.

6. — La questione sollevata dalla difesa, incidendo sulla quantificazione della pena, è certamente rilevante.

Maggiormente rilevante è in questo processo in considerazione che la Brignano è imputata delle contravvenzioni di cui agli artt. 20, lett. c) della legge n. 47/1985 e *I-sexies* della legge n. 431/1985 le cui pene edittali, anche applicate nel minimo e previo riconoscimento delle generiche, non permettono la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Detta sospensione sarebbe concedibile, invece, nel caso in cui la prevenuta fosse ammessa al giudizio abbreviato. Ciò prova non solo la rilevanza della questione ma anche l'ingiustificata disparità di trattamento determinata dall'art. 247, in quanto, la Brignano, nonostante l'entrata in vigore di una legge a lei più favorevole che le permetterebbe di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, sarebbe costretta a scontarla per la sola ragione che il suo dibattimento è stato aperto in epoca anteriore al 24 ottobre 1989.

7. — Dei due imputati solo la Brignano ha chiesto di essere ammessa al giudizio abbreviato.

Ai sensi dell'art. 247, quinto comma delle disp. att. del c.p.p. va ordinata la separazione dei procedimenti, la formazione di un nuovo fascicolo processuale per il coimputato e la prosecuzione del dibattimento nei confronti di Galimi Antonino.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa di Brignano Goggia Luisella, dell'art. 247 delle disp. att. del c.p.p. con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'ammissibilità del giudizio abbreviato ai procedimenti in cui non siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado;

Sospende il giudizio in corso nei confronti di Brignano Goggia Luisella;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, letta in dibattimento, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica;

Visto l'art. 247, quinto comma, delle disp. att. del c.p.p.;

Ordina la separazione dei procedimenti;

Manda alla cancelleria di formare un nuovo fascicolo processuale per Galimi Antonino, in cui devono essere inseriti copia di tutti gli atti di questo procedimento;

Ordina la prosecuzione del dibattimento nei confronti di Galimi Antonino.

Così deciso in Torino all'udienza dibattimentale del 14 novembre 1989.

Il pretore: PALMISANO

N. 25

*Ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal pretore di Torino
nel procedimento penale a carico di Conti Giovanni ed altro*

Inquinamento - Rifiuti industriali tossici e nocivi - «Ammasso temporaneo» (stoccaggio provvisorio) - Omessa previsione legislativa di un'apposita autorizzazione della regione Piemonte - Illogica contraddittorietà con il generale obbligo di autorizzazione prevista dalla legge statale - Travalicamento del limite di autonomia regionale ed illegittima legiferazione in materia penale - Richiamo alla sentenza della Corte n. 370/1989.

(Legge regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, art. 15).

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 19126/88 r.g., attese le risultanze dibattimentali;

Ritenuto che il procedimento vede Conti Giovanni, nato a Biella il 14 giugno 1941 e Piola Secondo, nato a Torino il 27 giugno 1932 imputati «del reato di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982 perché, in relazione all'attività delle ditte di cui sono responsabili (rispettivamente ditta Aspera e ditta Fiat Aviazione, effettuavano fase di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi (stoccaggio) senza autorizzazione; accertato in Torino il 15 settembre 1988»;

che l'obbligo dell'autorizzazione è espressamente previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982 che individua nello stoccaggio provvisorio una delle fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

che la legge statale detta una disciplina dell'autorizzazione che, a norma dell'art. 6, lett. d), del d.P.R. citato, deve essere rilasciata dalla Regione interessata, senza distinguere in alcun modo lo stoccaggio provvisorio effettuato presso l'azienda che produce i rifiuti e quello effettuato altrove o da terzi;

che sullo stoccaggio provvisorio in azienda dei rifiuti tossici e nocivi era, peraltro, intervenuta da circolare interpretativa 5/ECO del Presidente della regione Piemonte, in data 15 febbraio 1983, con la quale si escludeva la necessità di munirsi dell'autorizzazione prevista dal d.P.R. n. 915/1982;

che successivamente, con legge regionale 2 maggio 1986, n. 18, la regione Piemonte affrontava espressamente il tema, disponendo nell'art. 15 quanto segue: «Ferma restando la normativa di cui alla legge regionale 22 giugno 1979, n. 31, le operazioni di stoccaggio provvisorio in azienda dei rifiuti tossici e nocivi di cui all'art. 2, quinto comma, del d.P.R. n. 915/1982, nonché la fase di trasporto in proprio dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani di cui all'art. 2, quarto comma, nn. 1, 2 e 5 dello stesso d.P.R., devono essere autorizzate dal presidente della giunta provinciale. Chiunque effettui una o più delle attività di smaltimento di cui al comma precedente deve presentare domanda di autorizzazione all'autorità competente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La violazione delle norme di cui ai commi precedenti è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 14 della legge regionale 22 giugno 1979, n. 31»;

che appare certo che questa norma, pur prevedendo una forma di autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio in azienda dei rifiuti tossici e nocivi ha dettato per tale fattispecie un trattamento diverso da quello previsto dal d.P.R. 915/1982 laddove, nel secondo comma del citato art. 16, si dettano norme precise sul tipo e sui presupposti della autorizzazione specifica;

che in fatto risulta che agli imputati, che hanno presentato dopo la legge regionale domanda di autorizzazione, non è stato rilasciato alcun provvedimento, il che comporta, giusta la normativa regionale, la prevista autorizzazione *ope legis* attraverso il richiamo al meccanismo della legge regionale Piemonte n. 31/1979;

che in relazione a quanto sopra, l'art. 15 della legge regionale ha per presupposto una linea interpretativa che appare parzialmente abrogativa dell'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982, in quanto si è ritenuto che lo stoccaggio provvisorio in azienda dei rifiuti tossici e nocivi sia situazione diversa dalla fase di smaltimento stante nello stoccaggio provvisorio di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982;

che questa interpretazione della legge statale, prospettata alla legge regionale piemontese n. 18/1986, riduce pertanto l'ambito applicativo dell'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982 e sottrae alla disciplina penale, da questo prevista, una fattispecie che deve esservi invece ricompresa secondo un'interpretazione adottata altre volte da questa pretura e di prevalente dottrina, interpretazione, del resto, che sembra essere il necessario presupposto della decisione adottata dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 370/1989;

che pertanto l'art. 15 della legge regionale Piemonte citata, viene a incidere sull'ambito di applicabilità di una disposizione penale contenuta in una legge dello Stato ed appare così in contrasto con l'art. 25 della Costituzione;

che la regione, pur avendo autonoma potestà normativa in determinate materie, non ha il potere né di introdurre né di rimuovere o variare, con proprie leggi, norme penali nelle materie stesse (sentenza n. 971/1977 della Corte costituzionale), cosicché appare evidente il contrasto dell'art. 15 della legge regionale Piemonte citata anche con l'art. 117 della Costituzione;

che la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regionale Piemonte n. 18/1986 appare rilevante per la decisione della presente fattispecie, al fine di individuare il presupposto della condotta dell'imputato (se sia necessaria l'autorizzazione e quale tipo di autorizzazione) con conseguente applicabilità o meno della sanzione penale;

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regionale 2 maggio 1986, n. 18, della regione Piemonte per violazione degli artt. 25 e 117 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dichiara sospeso il dibattimento in corso;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria al presidente della giunta regionale del Piemonte e comunicata al presidente del consiglio regionale Piemonte.

Torino, addì 28 settembre 1989

Il pretore: (firma illeggibile)

90C0083

N. 26

Ordinanza emessa il 3 novembre 1989 dal pretore di Agrigento nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Fasulo Francesco ed altri e Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei geometri

Previdenza e assistenza sociale - Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri - Pensioni di invalidità e di inabilità - Misura minima della pensione non superiore alla media del reddito professionale dell'ultimo decennio interamente rivalutata per le pensioni liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 544/1988 (che ha invece stabilito che le pensioni in questione non possono essere inferiori a quelle a carico del fondo lavoratori dipendenti) - Incidenza fortemente riduttiva sull'effettivo importo delle pensioni, in contrasto con i principi di uguaglianza e di adeguatezza del trattamento di quiescenza alle esigenze del lavoratore.

(Legge 20 ottobre 1982, n. 773, artt. 2, quinto comma, 4, secondo comma, e 5).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Letti gli atti della controversia n. 853/87 del r.g.a.c. e di quelle riunite nn. 854 e 1214/87 r.g.a.c., promosse da Fasulo Francesco, Martorana Alfonso e Bruccoleri Calogero contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei geometri;

RITENUTO IN FATTO

Con separati ricorsi depositati in cancelleria il 19 marzo ed il 7 maggio 1987 i geom. Francesco Fasulo, Alfonso Martorana e Calogero Bruccoleri, deducendo di essere titolari di pensioni d'invalidità e d'inabilità, a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei geometri, lamentavano che tali prestazioni erano state liquidate con applicazione del terzo comma dell'art. 5 e del quinto comma dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la misura della pensione non poteva in alcun caso superare la media del reddito professionale degli ultimi dieci anni.

I ricorrenti sostenevano che la prestazione non poteva essere inferiore a quella determinata ai sensi dell'art. 2, quarto comma, sulla base del contributo minimo, e sostenevano comunque l'illegittimità costituzionale delle norme richiamate in relazione all'art. 3 della Costituzione, facendo presente l'irrisorietà delle prestazioni loro corrisposte.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri resisteva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di cui allegava l'infondatezza.

IN DIRITTO

La controversia s'incentra sull'applicazione dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, di riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei geometri, la cui disciplina — dettata per la pensione di vecchiaia — è formalmente richiamata dall'art. 4, secondo comma, per la pensione d'inabilità, ed indirettamente dall'art. 5, per la pensione d'invalidità (tale norma richiama al terzo comma i criteri di liquidazione della pensione d'inabilità).

Invero l'art. 2 richiamato dopo aver stabilito in generale la proporzionalità tra la prestazione pensionistica e la media dei redditi dell'ultimo decennio, stabilisce al quarto comma che la misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La previsione di tale pensione minima, è tuttavia derogata dal successivo quinto comma che stabilisce: «la misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutata ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100%».

Sulla scorta di tale principio i ricorrenti, che hanno fruito nel decennio anteriore al loro pensionamento di redditi molto bassi, in atto ricevono prestazioni d'invalidità ed inabilità di contenuto davvero irrisorio: basti considerare che la pensione lorda mensile è stata liquidata al geom. Fasuolo in L. 36.897, al geom. Martorana in L. 25.121, al geom. Bruccoleri in L. 48.885.

L'interpretazione seguita dalla Cassa nella liquidazione appare, tuttavia, conforme al precetto legislativo, atteso che trattandosi di pensioni con decorrenza 1° gennaio 1985 e 1° giugno 1985 ad esse va applicato pienamente il nuovo regime della legge del 1982 — che si applica ai sensi dell'art. 26 alle prestazioni maturate dal 1° novembre 1982: anche il criterio di determinazione della pensione minima stabilito dall'ultimo comma dell'art. 26 non è applicabile alla fattispecie operando tale norma sino al 31 dicembre 1983.

Alla liquidazione delle prestazioni *de quo* va, pertanto, necessariamente applicato il criterio del c.d. «sottominimo», previsto dal quinto comma dell'art. 2, norma che il legislatore ha introdotto nel nuovo regime previdenziale dei geometri, dopo che con la legge 20 settembre 1980, n. 576 (art. 2) era stata inserita nella disciplina previdenziale della Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori legali (le due disposizioni normative sono perfettamente uguali anche sotto il profilo letterale).

La *ratio* della norma suddetta va ricercata:

nell'intenzione del legislatore di scindere la previdenza dall'assistenza, stabilendo un rapporto tra contribuzione (proporzionale in base al reddito) e prestazione, con limitazione dell'aspetto solidaristico nei confronti dei professionisti percettori di redditi minori, purché abbiano esercitato la professione con carattere di continuità traendo i relativi redditi: la norma suddetta infatti esclude che possa essere percepita una pensione d'importo superiore al reddito medio del soggetto (interamente rivalutato);

nella presunzione di evasione fiscale dei professionisti che dichiarino redditi esigui e nell'esigenza di costringerli a dichiarare redditi maggiori;

nella presunzione che chi ha goduto di redditi professionali infimi abbia in realtà vissuto di altri redditi e maturi il diritto ad altre prestazioni.

I principi che ispirano il legislatore non appaiono costituzionalmente legittimi, atteso che da un lato sono stati perseguiti fini di carattere fiscale con una norma che attiene alla disciplina del rapporto previdenziale e che, pertanto, non può essere ispirata da ragioni punitive o sanzionatorie che sono chiaramente in contrasto con gli scopi di protezione sociale a cui deve ispirarsi il sistema previdenziale in base al precetto costituzionale dell'art. 38; dall'altro è stato trascurato il carattere solidaristico del sistema previdenziale solo con riferimento al momento della liquidazione della prestazione: infatti, da un lato è stato previsto l'obbligo del versamento da parte degli iscritti di un contributo

minimo indipendente dal reddito (norma di prelievo contributivo ispirata al principio di solidarietà), mentre dall'altro (in occasione della liquidazione delle prestazioni) i principi solidaristici sono stati accantonati con l'abolizione della pensione minima: di tal che, nel caso limite in cui l'assicurato abbia un reddito medio dell'ultimo decennio uguale a zero, non gli competerà alcuna prestazione.

L'assurdità di tale situazione non può essere elusa per via interpretativa, attesa l'invalidità della lettera del quinto comma dell'art. 2 della legge suddetta che utilizzando l'espressione «in ogni caso» inibisce di escludere l'applicazione della norma facendo ricorso a criteri logici.

Ciò posto si osserva che la norma in esame — e quelle relative alla disciplina delle pensioni d'invalidità ed inabilità che le richiamano — appaiono in contrasto sia con l'art. 38 (questione che va sollevata d'ufficio), sia con l'art. 3 della Costituzione.

È palese, infatti, che la mancata previsione di un trattamento pensionistico minimo al di sotto del quale non possono essere liquidate le prestazioni è in contrasto con l'art. 38, secondo comma, che prevede il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione.

Ed in proposito va rilevato che il sistema di liquidazione della prestazione previdenziale stabilito dall'art. 2 appare particolarmente ingiusto proprio nel caso di lavoratori invalidi o inabili: normalmente, infatti, la soglia dell'invalidità o inabilità viene raggiunta dopo un lungo periodo in cui le patologie sono insorte e si sono gradatamente evolute con progressiva riduzione della capacità di lavoro e di guadagno del soggetto: il riferimento al reddito dell'ultimo decennio assume quindi, in tali casi, l'ulteriore effetto perverso dell'incidenza nella liquidazione della prestazione della situazione originata dal quadro morboso anteriormente alla maturazione del diritto alla prestazione.

La normativa in esame appare poi in contrasto con l'art. 3, primo comma della Costituzione attesa da un lato l'ingiustificata ed illogica disparità di trattamento tra i geometri e gli altri lavoratori soggetti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. ai quali è garantito il diritto ad un trattamento minimo, e, dall'altro con gli stessi geometri che avevano maturato il diritto anteriormente alla suddetta legge del 1982.

Va osservato che le questioni di legittimità costituzionale suddette non sono manifestamente infondate e sono rilevanti nel presente giudizio, anche tenuto conto della legge 29 dicembre 1988, n. 544, che all'art. 7 ha espressamente stabilito che i trattamenti pensionistici corrisposti dalle casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del fondo lavoratori dipendenti.

Infatti, il giudizio verte in ordine alla liquidazione della prestazione dalla data di maturazione del relativo diritto, sicché il principio postulato dal legislatore — atteso il carattere irretroattivo della norma — non può essere applicato alla disciplina del rapporto nel periodo anteriore al 31 dicembre 1988: il presente procedimento non può essere quindi definito senza la preliminare soluzione delle questioni di legittimità costituzionale prospettate.

Lo *jus superveniens*, tuttavia, evidenzia che anche il legislatore ha maturato la convinzione dell'iniustizia della disciplina dei «sottominimi», che è in contrasto col sistema di sicurezza sociale delineato dal precetto costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, e degli articoli 4, secondo comma, e 5 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria di notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Agrigento, addì 3 novembre 1989

Il pretore-giudice del lavoro: (firma illeggibile)

N. 27

Ordinanza emessa l'11 marzo 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1990), dal pretore di Padova, sezione distaccata di Cittadella, nel procedimento penale a carico di Gregori Giacinto ed altri

Edilizia e urbanistica - Regione Veneto - Facoltà di ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale ed industriale, nonché ad attività commerciali, anche ricadenti, alla data del 3 gennaio 1979, in zone non destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi o commerciali - Ingiustificata disparità di trattamento dei titolari di attività artigianali commerciali o industriali alla data del 3 gennaio 1979 rispetto ai titolari delle stesse attività dopo tale data - Irragionevolezza della denunciata normativa di carattere eccezionale per la proroga reiterata dei termini di sanatoria in violazione degli strumenti urbanistici e per il riferimento della sanatoria all'attività svolta anziché al volume edificatorio - Mancata considerazione di fondamentali esigenze di tutela ambientale - Violazione dei limiti della competenza regionale in materia di edilizia e urbanistica per la sanatoria di abusi edilizi anche futuri - Richiamo alla sentenza della Corte n. 13/1980.

(Legge regione Veneto 12 gennaio 1982, n. 1, artt. 1 e 2; legge regione Veneto 15 gennaio 1985, n. 7, art. 1; legge regione Veneto 5 marzo 1987, n. 11, articolo unico, terzo comma, e ultimo comma; legge regione Veneto 30 marzo 1988, n. 17, art. 2).

(Cost., artt. 3, 9, 41 e 117).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

PREMESSO IN FATTO

Con rapporto del 31 maggio 1988 i carabinieri della stazione di Galliera Veneta riferivano al pretore di Cittadella che a seguito della concessione edilizia n. 58/1985 rilasciata dall'assessore delegato all'edilizia dal sindaco di Tombolo ai sensi della l.r. Veneto n. 1/1982 la S.n.c. Setificio di Tombolo aveva provveduto in zona agricola alla costruzione di un manufatto ad uso industriale terminato nel 1987 e precisavano che pur avendo formalmente ad oggetto la rilasciata concessione l'ampliamento di un preesistente manufatto (e pur essendo l'opera realizzata conforme a quella assentita dall'autorità comunale come dimensioni ed ubicazione), in realtà tra le due costruzioni vi era circa un chilometro di distanza.

Nel corso di ulteriori indagini si appurava che:

la concessione edilizia richiesta, tra l'altro, con l'assicurazione del mantenimento del livello occupazionale, mentre i titolari della S.n.c. Setificio di Tombolo, costruito il nuovo manufatto, avevano licenziato tutti i dipendenti con il pretesto della cessazione di attività (pur continuando in realtà l'attività nel nuovo capannone senza lavoratori subordinati) ed avevano locato a terzi il vecchio fabbricato che si sarebbe dovuto «ampliare»;

le «documentate esigenze» richieste dalla legge per consentire il rilascio della concessione consistevano in una semplice relazione a firma del progettista e direttore dei lavori;

la concessione prevedeva la parziale demolizione del vecchio fabbricato (al fine di consentire la costruzione del nuovo capannone con le dimensioni richieste); proprio tale parte del fabbricato era stata nel dicembre 1987 (quando cioè il nuovo capannone era stato ormai ultimato) interessata da un incendio accidentale coperto da assicurazione contro i danni e poco dopo tutti i dipendenti erano stati licenziati.

Il pretore, accertate le modalità con le quali era stata rilasciata la concessione ed esaminati i documenti posti a supporto della stessa, spediva comunicazione giudiziaria a carico dei soggetti interessati all'attività edificatoria (committenti, direttore ed assuntore dei lavori), di coloro che avevano rilasciato dichiarazioni poste a sostegno della domanda di concessione e dei pubblici amministratori che avevano favorito il rilascio della concessione edilizia n. 58/1985, nonché (come persone offese) a tutti gli ex-dipendenti della S.n.c. Setificio di Tombolo licenziati.

Tuttavia, prima di procedere al compimento di atti istruttori, deve il pretore prendere atto del contenuto della l.r. Veneto n. 1/1982 e successive modifiche ed integrazioni e delle sue concrete applicazioni tenendo conto (almeno in base all'esame dei fascicoli pendenti presso questa pretura) che il caso di specie non è isolato, ma evidenzia una dei molteplici espedienti che sono stati posti in essere in attuazione della citata normativa e rappresenta quindi soltanto uno dei numerosissimi esempi delle modalità di gestione del territorio da parte delle autorità regionali e comunali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene il pretore che debba essere sollevata di ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l.r. Veneto 12 gennaio 1982, n. 1, dell'art. 1 della l.r. Veneto 15 gennaio 1985, n. 7, dell'articolo unico della l.r. Veneto 5 marzo 1987, n. 11 e dell'art. 2 della l.r. Veneto 30 marzo 1988, n. 17, per contrasto con gli artt. 3, 9, 41 e 117 della Costituzione.

Come doverosa premessa legislativa, va chiarito che: l'art. 1 della l.r. Veneto n. 1/1982 suona: «È consentito l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale, nonché ad attività commerciali, anche ricadenti, alla data del 3 gennaio 1979, in zone non destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi o commerciali, per documentate esigenze relative a:

- riqualificazione, riconversione e ristrutturazione produttiva o aziendale;
- aumento del numero degli addetti;
- igiene ambientale e sicurezza del lavoro;
- applicazione delle leggi vigenti»;

l'art. 2 recita: «La concessione per l'ampliamento, nei casi di cui all'art. 1, è rilasciata sulla base della convenzione di cui al successivo art. 4 e ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, fino al 31 dicembre 1984»;

gli artt. 1 della l.r. 15 gennaio 1985, n. 7 e 1 della l.r. 5 marzo 1987, n. 11, prorogano il termine di cui all'art. 2 dapprima al 30 giugno 1986, poi al 31 dicembre 1987; da ultimo, l'art. 2 della l.r. Veneto 30 marzo 1988, n. 17, consente il rilascio della concessione di cui all'art. 1 della l.r. Veneto n. 1/1982 fino al 31 ottobre 1988, purché la domanda sia stata presentata entro il 31 dicembre 1987: non è dato, allo stato, di sapere se ulteriori proroghe stiano per essere concesse.

Si impone, previamente, la lettura della legge denunciata; essa autorizza l'ampliamento degli insediamenti produttivi anche in contrasto con la destinazione urbanistica di zona purché, alla data del 3 gennaio 1979 (e, ora, alla data del 1° ottobre 1983) *ex* articolo unico della l.r. Veneto 5 marzo 1987, n. 11, terzo e ultimo comma:

- a) esista un fabbricato adibito «di fatto» ad attività artigianale, industriale o commerciale;
- b) l'azienda occupi di fatto un'area con qualsiasi destinazione urbanistica (purché non destinata a pubblici servizi art. 3, sesto comma);
- c) sussista almeno una delle esigenze elencate all'art. 1.

Su queste premesse, il legislatore regionale consente un ampliamento fino al 60% della superficie esistente sull'area di pertinenza, con alcune minime limitazioni e sempre che i comuni abbiano deciso di avvalersi della facoltà loro riconosciuta dal successivo art. 6 di individuare le aree dove applicare le agevolazioni (non è un mistero che pressoché tutti i comuni abbiano utilizzato la l.r. n. 1/1982 estendendone l'applicazione all'intero territorio comunale: nel caso di specie, in particolare, il comune di Tombolo).

In sede interpretativa, poi, la giunta regionale ha emanato la circ. n. 25 del 29 giugno 1982 (in B.U.R. n. 31/1982), nella quale ha precisato che:

1) pur ammettendo che «la legge regionale non costituisce peraltro una sanatoria generale per tutti i fabbricati adibiti ad attività produttiva o commerciale e che la legge regionale (o la conseguente deliberazione di consiglio comunale) non trasforma in aree produttive o commerciali le aree su cui insistono le attività corrispondenti, in quanto tale volontà non è espressa dalla legge, che del resto ha efficacia temporalmente limitata», si afferma anche che «comunque, in presenza di una legge regionale che incentiva l'ampliamento dei fabbricati esistenti, si ritiene più conseguente l'emissione di provvedimenti diretti a mantenere piuttosto che a sacrificare l'esistente, attraverso l'applicazione in via amministrativa di una sanzione pecuniaria, sempre che, beninteso, si tratti di costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10»; e che «la legge regionale n. 1/1982 può essere utilizzata a sanatoria di situazioni illegittime, nei limiti in cui diventa possibile il rilascio di una concessione edilizia, in relazione alle combinate disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti e della legge in argomento», (punto 3 della citata circolare: accertamenti della legittimità di fabbricati esistenti);

2) «il concetto di ampliamento va riferito all'attività svolta e non al volume esistente; pertanto il volume aggiuntivo realizzando può venire costruito in aderenza, ma ben può costituire un fabbricato a sé stante», (punto 4: esame dell'articolato, *sub* art. 1).

In presenza di siffatta normativa il sindaco di Tombolo ha rilasciato la concessione n. 58/1985 per ampliamento fabbricato industriale ai sensi della l.r. n. 1/1982 con la quale il titolare della concessione ha eretto un manufatto distante circa un chilometro da quello asseritamente «ampliato», sul solo presupposto di una pertinenza del terreno con la preesistente attività produttiva (peraltro approfittando della nuova costruzione per iniziare una più ridotta attività, licenziare tutti i dipendenti che operavano nel vecchio capannone ed affittare questo a terzi).

A parere del pretore la l.r. Veneto n. 1/1982 suscita fondati dubbi di legittimità costituzionale, e tali dubbi si rafforzano se a quella normativa viene data la lettura che ha indotto il sindaco di Tombolo al rilascio della concessione: peraltro, trattandosi di interpretazione basata su una circolare ufficiale della g.r. Veneto, essa si presta ad una peculiare considerazione — e non da parte della a.g. che gode del potere di disapplicazione — da parte dei pubblici amministratori.

Sicché non pare che la perplessità possa essere risolta in via interpretativa.

In assoluto, comunque, e quindi a prescindere dalla lettura che alle norme viene data, gli artt. 1 e 2 della l.r. Veneto n. 1/1982 e succ. mod. pare in contrasto con gli artt. 3, 9, 41 e 117 della Costituzione.

Questa norma, infatti, introduce, sostanzialmente, uno strumento di ulteriore degrado del territorio, consentendo in spregio agli strumenti urbanistici la smisurata crescita di attività produttive sul mero presupposto della preesistenza al 3 gennaio 1979 (e, con la l.r. n. 11/1987, addirittura la data della preesistenza viene spostata al 1° ottobre 1983).

Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione si presenta sotto un duplice profilo; il primo concerne il trattamento chiaramente disegualitario — ed immotivatamente tale — tra chi era titolare di attività artigianale, commerciale o industriale alla data del 3 gennaio 1979 che può ampliarle dovunque esse si trovino, ed anche in contrasto con gli strumenti urbanistici, e chi invece possiede i requisiti prescritti (esistenza del fabbricato, destinato ad attività produttiva e fondo di pertinenza), dopo quella data, il quale è soggetto al rispetto del fabbricato, destinato ad attività produttiva e fondo di pertinenza), dopo quella data, il quale è soggetto al rispetto degli strumenti urbanistici ove intenda ampliare la propria attività; sotto altro e più importante profilo l'art. 3 della Costituzione è violato per il difetto di ragionevolezza della normativa: nata come disciplina eccezionale e, per questo, temporalmente limitata, il continuo slittamento dei termini ha finito per consentire di realizzare in pratica per un decennio (non va trascurato infatti che la l.r. n. 1/1982 sostituisce la analoga l.r. n. 73/1978) l'ingiustificato stravolgimento degli strumenti urbanistici.

L'art. 9 della Costituzione pare violato per lo spregio al paesaggio: l'intera disciplina urbanistica ha la funzione di garantire l'ordinato sviluppo della edificazione sul territorio, diviso in zone omogenee; è vero che la regione Veneto si è sempre preoccupata soltanto a parole della tutela dell'ambiente, tradendo clamorosamente nei fatti le affermazioni di principio (basti pensare alla l.r. Veneto n. 44/1982 sull'attività di cava, alla l.r. n. 33/1985 intitolata «Norme a tutela dell'ambiente», alla l.r. n. 61/1985 intitolata «Norme per l'assetto e l'uso del territorio» che favoriscono con molteplici espedienti gli aggressori del territorio), ma la citata l.r. Veneto n. 1/1982, riconoscendo una indiscriminata facoltà di ampliamento sulla sola base di semplici promesse (si badi bene al fatto che non sono previste sanzioni amministrative per chi, realizzato l'ampliamento, non rispetti la finalità in forza della quale aveva presentato domanda di concessione) in contrasto con gli strumenti urbanistici si pone in aperto contrasto con il dettato costituzionale, favorendo un ulteriore degrado del territorio.

Ciò introduce anche il profilo del contrasto con l'art. 41, secondo comma, della Costituzione perché l'ampliamento (almeno se motivato con fini di riqualificazione, riconversione e ristrutturazione produttiva e/o di aumento del numero degli addetti) ha di mira esclusivamente utilità economiche la cui espansione viene favorita a prescindere da ogni considerazione dell'utilità sociale: il concetto di utilità sociale, infatti, a parere di questo pretore, non va inteso con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro, ma va altresì esteso, in particolare per la mutata coscienza sociale, alla salvaguardia di tutti quei beni della vita — materiali ed immateriali — e di tutte quelle esigenze primarie destinate a soddisfare la collettività, e dinanzi alle quali l'interesse del singolo imprenditore è inevitabilmente destinato a cedere. Tra questi beni e tra queste esigenze possono e debbono essere comprese anche le legittime aspettative a fruire di un ambiente ordinato e dignitoso dove poter svolgere la propria vita ed attività.

Consentire l'indiscriminato ampliamento di attività produttive anche in zone residenziali o in zone agricole con il loro carico di rumore, polveri, aggravio urbanistico, degrado estetico pare in deciso contrasto con la finalità avuta di mira dal costituente.

E non si trascuri, da ultimo, lo stravolgimento ecologico e personologico di un territorio, tra i più fertili d'Italia e di una popolazione tra le più laboriosamente dedite all'agricoltura di fatto forzosamente trasformate (in base a scelte economiche provenienti dall'alto) in industriali, senza preparazione ambientale e culturale alcuna: ciò che — sotto il profilo individuale — pone delicati profili di conflitto anche con l'art. 2 della Costituzione.

L'art. 117 della Costituzione pare violato con riferimento alle lesioni dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato con la legge-quadro n. 47/1985.

Infatti l'art. 1, primo comma, della legge n. 47/1985 emblematicamente rubricato «legge-quadro» contempla il rispetto dei principi definiti nei capi I, II e III del testo legislativo: tra questi principi vi è, indubbiamente, la necessità che le concessioni ad edificare legittimino interventi conformi agli strumenti urbanistici, come può evincersi dall'art. 4, primo comma («Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione»), dall'art. 6, dalla disciplina della sanatoria per abusi così detti «formali» di cui agli artt. 13 e 22, dalla particolare procedura dettata dal titolo III per il recupero urbanistico di insediamenti abusivi, soggetta a limitazioni e finalità particolari. Tali principi — desumibili anche dalla legge n. 10/1977 in vigore al momento dell'approvazione della l.r. Veneto n. 1/1982 — sono stati palesemente calpestati dal legislatore regionale, ammettendo il rilascio di concessioni per ampliamenti anche «in zone non destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi o commerciali» e prorogando per circa un decennio questa ingiusta normativa.

La lettura, poi, che è stata data dalla regione Veneto alla legge con la citata circolare introduce ulteriori profili di legittimità costituzionale:

L'art. 3 della Costituzione è violato sotto il profilo della ragionevolezza perché, stravolgendo la lettera della legge che parla inequivocabilmente di «ampliamento di fabbricati», si giunge a riferire la potenzialità edificatoria «all'attività svolta e non al volume esistente», legittimando la erezione di manufatti non solo in aderenza all'esistente, ma anche «a sé stanti»; con la conseguenza di legittimare concessioni quale quella rilasciata dal sindaco di Tombolo, dandosi rilevanza esclusivamente alla esistenza di un fondo di pertinenza, dovunque esso si trovi e, al limite, anche ubicato in un altro comune.

In questo modo si fanno realizzare (in zone agricole o residenziali, si badi bene) fabbricati del tutto avulsi da quello che si afferma di voler ampliare, stravolgendosi il senso della norma e l'assetto del territorio.

L'art. 3 della Costituzione è ancora violato, sempre sotto il profilo della ragionevolezza perché la interpretazione offerta nella circolare g.r. Veneto contrasta immotivatamente con gli altri passi della legge dai quali chiaramente si evince che il termine «ampliamento» è riferito al fabbricato e non all'attività; in particolare l'art. 3, quinto comma, della l.r. Veneto n. 1/1982 prevede che «L'ampliamento, nei casi di cui all'art. 1, degli edifici ricadenti sulle fasce di rispetto da strade o da corsi d'acqua è consentito se l'edificio ampliato non sopravanza verso il fronte da cui il rispetto viene calcolato. Il rilascio della concessione è soggetto a un preventivo atto di sottomissione con il comune, registrato e trascritto, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per le nuove opere autorizzate»; e l'art. 3, sesto comma, della l.r. Veneto n. 1/1982 prevede che «gli ampliamenti previsti dalla presente legge non sono ammessi nelle zone destinate a pubblici servizi dagli strumenti urbanistici»: si noti bene che anche la circolare, nel commentare tale norma, precisa che «non può darsi luogo all'ampliamento quando l'esistente ricada in zone destinate a pubblici servizi»; ed è chiaro che ciò suppone che sia proprio l'esistente a dover essere ampliato materialmente, e non invece che l'ampliamento debba realizzarsi con l'erezione di autonomo manufatto in zona diversa e, al limite, con altra destinazione.

L'art. 117 della Costituzione è inoltre violato perché, di fatto, la facoltà di ampliamento così intesa dà luogo ad una sanatoria per abuso futuro, consentendo il rilascio di concessioni illegittime che, di fatto rendono lecita sia la potenziale situazione abusiva esistente (cfr. la già citata circ. g.r. Veneto 29 giugno 1982, n. 25, punto 3, sesto capoverso: «La l.r. n. 1/1982 può anche essere utilizzata a sanatoria di situazioni illegittime . . .»), sia, soprattutto, gli abusi sostanziali (perché in contrasto con gli strumenti urbanistici) che il privato realizzerà sulla loro base; ed è appena il caso di ricordare come codesta Corte abbia a suo tempo «salvato» la l.r. Sicilia n. 7/1980 (emanata, si badi bene, da una regione a statuto speciale) di sanatoria edilizia solo sul presupposto che essa non producesse effetti retroattivi, ma avesse natura retrospettiva, limitandosi a regolare per il futuro fatti sorti per il passato.

(Corte costituzionale, sentenza n. 13 del 15 febbraio 1980).

Ma, anzitutto, quella impostazione andrebbe rivista alla luce della sopravvenuta legge n. 47/1985 e, soprattutto, la r. Veneto ha finito per introdurre una sanatoria per abusi presenti e futuri per le già esposte ragioni.

Che si tratti di sostanziale sanatoria è provato anche dalle acrobazie dialettiche della circolare g.r. Veneto n. 25 del 29 giugno 1982 dalle quali si ricava una inequivoca volontà di mantenere in essere quelle costruzioni, al di là delle apparenti dichiarazioni di principio: e ciò, alla luce delle deroghe temporali offerte dalla l.r. nn. 7/1985, 11/1987 e 17/1988 si pone in insanabile contrasto con il capo IV della legge n. 47/1985, legge-quadro in materia urbanistica.

Né può sorgere un problema di successione temporale della legge-quadro statale alla legge regionale, perché le reiterate proroghe della efficacia della l.r. Veneto n. 1/1982 consentono questa valutazione.

Va ora affrontato il profilo della rilevanza nel presente giudizio, anche se lo scempio territoriale al quale la legge denunciata ha dato luogo in ogni sua applicazione, corretta e scorretta (e ben può dirlo chi quasi quotidianamente ha modo di leggere gli esposti — sterili — di contadini che vedono improvvisamente erigere in terreni limitrofi destinati a zona agricola enormi capannoni industriali — si ricordi che l'art. 3 della l.r. Veneto n. 1/1982 consente «ampliamenti» fino a m² 2.000 (duemila) —, e di cittadini abitanti in zone residenziali che vedono altrettanto improvvisamente investiti i propri giardini, le proprie case, le proprie persone dalle usuali molestie — rumori, smog — di nuovi o ingranditi insediamenti produttivi) potrebbe supplire alla mancanza di questa.

In realtà, però vi è anche una giuridica rilevanza: sotto il profilo amministrativo, anzitutto, la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge determinerebbe la necessità di annullare le concessioni rilasciate per la conseguente illegittimità (con evidente sollievo per l'ambiente finalmente difeso) e, soprattutto, impedirebbe al legislatore regionale, di apportare nuove proroghe o di approvare nuove analoghe normative (delle quali si parla con sempre maggiore insistenza: se si esamina l'articolo unico l.r. n. 11/1987, si può vedere che il legislatore regionale veneto ha addirittura previsto la possibilità di adottare varianti allo strumento urbanistico generale dei comuni per insediamenti preesistenti «localizzati in difformità dalle destinazioni di piano o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilità della zona», cioè, in pratica, una variante *ad hoc* che tenga conto dei singoli interessi privati e non degli interessi collettivi valutabili nella stesura dei piani regolatori e che consenta di ampliare senza limiti di sorta singoli edifici in contrasto con la destinazione di zona: in sostanza, di perpetrare abusi coperti dal manto della legalità formale); sotto il profilo penale, invece, la illegittimità della concessione renderebbe il manufatto abusivo, o comunque in contrasto con gli strumenti urbanistici, al di là dei profili accusatori prospettabili allo stato e da verificare nel corso della istruttoria ancora in embrione.

È vero, infatti, che la ipotesi accusatoria muove dalla ipotetica inesistenza della concessione per la commissione di reati da parte dei pubblici amministratori e per la indicazione di dati inesatti, ma è pur vero che trattasi ancora da verificare compiutamente e che potrebbero sfumare nel prosieguo del giudizio. Viceversa, la eventuale eliminazione delle norme regionali impugnate rimuoverebbe immediatamente ogni perplessità o dubbio sulla illegittimità dell'opera edilizia, caducando il presupposto indefettibile sulla base del quale fu rilasciata la concessione e provocando altresì il venir meno di questa.

La stessa Corte di cassazione ha dichiarato che la concessione illegittima, pur non integrando gli estremi dell'art. 20, lett. b), può comunque far residuare i presupposti di cui all'art. 20, lett. a) (Cass. sez. un., 31 gennaio 1987. Giordano). È indubbio che nel caso di specie la costruzione industriale insista su terreno destinato a zona agricola e contrasti quanto meno con l'art. 20, lett. a), della legge n. 47/1985 (salvo la considerazione del dolo e della colpa), sempre che la rilasciata concessione venga travolta in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale).

Né può ritenersi che la rilevanza venga meno sotto il profilo del *favor rei*, finendo la declaratoria di illegittimità costituzionale per «costruire» un reato in capo all'imputato: infatti questi ha realizzato la condotta lesiva dell'interesse protetto, violando le previsioni urbanistiche di zona; né va dimenticato che codesta Corte ha già avuto modo di affermare che siffatte pronunce di illegittimità costituzionale divengano comunque rilevanti quanto meno per i casi futuri.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l.r. Veneto 12 gennaio 1982, n. 1, dell'art. 1 della l.r. Veneto 15 gennaio 1985, n. 7, dell'articolo unico l.r. Veneto 5 marzo 1987, n. 11, terzo e ultimo comma, e dell'art. 2 della l.r. Veneto 30 marzo 1988, n. 17, per contrasto con gli artt. 3, 9, 41 e 117 della Costituzione;

Sospende il procedimento penale in corso;

Ordina la trasmissione degli atti del procedimento, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica del presente provvedimento agli imputati, ai difensori e al presidente della giunta regionale Veneto e la comunicazione al Presidente del consiglio della regione Veneto.

Cittadella, addì 11 marzo 1989

Il pretore: ZANINI

N. 28

Ordinanza emessa il 14 ottobre 1989 dal pretore di Teramo, sezione distaccata di Atri, nel procedimento penale a carico di Spitilli Nicolino

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Concessione in sanatoria - Mancata previsione del potere del giudice ordinario di disapplicare il provvedimento di sanatoria se illegittimo - Violazione dei principi: a) della supremazia della legge anche in relazione al buon andamento ed all'imparzialità della p.a.; b) della soggezione del giudice soltanto alla legge; c) dell'obbligatorietà dell'azione penale - Richiamo alle decisioni della Corte sentenza n. 370/1988 e ordinanza n. 63/1989 (rispettivamente di non fondatezza e di manifesta inammissibilità di questioni analoghe) ritenute superabili dal giudice *a quo*.

(Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 4 e 5; legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22).

(Cost., artt. 3, 70, 97, 101 e 112).

(*Omissis*).

PREMESSO IN FATTO

Spitilli Nicolino in data 26 aprile 1989, ottentva la concessione edilizia n. 45 in suo favore rilasciata dal sindaco di Atri per la «ristrutturazione senza alcun aumento di volume ...» di un fabbricato preesistente sito in zona agricola in c. da Cavalieri del comune di Atri gravata da vincolo paesistico.

A seguito di accertamenti svolti a mezzo della squadra di p.g. dei cc. di Atri (v. rapp. n. 2241/1 in data 3 luglio 1989) si accertava che l'edificio preesistente era stato pressoché totalmente demolito, sia nella parte interna che esterna, e delle strutture murarie preesistenti residuava solo una porzione esigua di muro, peraltro del tutto disancorato dalle nuove murature.

La descrizione fornita nel rapporto dei cc. veniva visivamente documentata con appositi dettagliati rilievi fotografici (v. pag. 34 fasc.) che evidenziavano la natura reale degli interventi attuati.

Gli uffici comunali, richiesti di precisare gli indici urbanistici prescritti nella zona di intervento, con apposita scheda (v. pag. 54 fasc.) comunicavano che trattasi di zona-agricola ove l'indice di fabbricabilità è di 0,03 mc/mq, l'unità minima culturale per gli interventi edilizi residenziali pari a mq 10.000 a fronte dell'area di mq 8810 disponibile.

Le distanze prescritte dai confini erano previste in mt 7,00 e tra edifici in mt 14,00.

Dette distanze difettano nella specie come è evidenziato nella tavola di progetto allegata a pag. 56 fasc.

Gli elaborati progettuali non evidenziano quali parti dei muri preesistenti sarebbero stati demoliti.

Per accertare, con doverosa attenzione, la portata della richiesta rivolta alla p.a., sono stati acquisiti:

la relazione al progetto (v. pag. 60 fasc.);

il computo metrico che di norma viene prodotto per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e di quelli rapportati al costo di costruzione ex artt. 3, 5 e 6 della legge n. 10/1977 (v. pag. 25 fasc.).

Nella relazione al progetto non si menziona in alcun modo la totale demolizione dei muri perimetrali (intervento peraltro non consentito come si vedrà) e neppure una loro demolizione parziale bensì si allude solo alla costruzione di porticati, al risanamento igienico e mutamento di destinazione d'uso di taluni vani.

Nel computo metrico che evidenzia gli interventi, con relativi costi, che sarebbero stati attuati, in linea con la relazione, non si menziona la demolizione e ricostruzione dei muri perimetrali, bensì solo di quelli interni divisorii (v. pag. 26 fasc.).

A seguito di quanto accertato, veniva contestato il reato di cui all'ordine di sequestro sorretto dalla motivazione che segue;

Il pretore letti gli atti del procedimento penale n. 4332/1989 a carico di Spitilli Nicolino, nato il 1º gennaio 1952 a Silvi, ivi residente via Rossi s.n.c. imputato della ctv. p. e. p. dall'art. 20 lett. «B» legge n. 47/1985 perché senza concessione edilizia, e comunque, in totale difformità da quella n. 45 del 26 aprile 1989 per ristrutturazione, demoliva e ricostruiva un fabbricato destinato a residenza, in zona agricola peraltro in contrasto con la normativa urbanistica vigente (art. 70 legge regione Abruzzo n. 18/1983 e n.t.a. del p.r.g. vigente) quanto a:

indice planivolumetrico massimo consentito: 0,03 mc/mq (art. 70 legge citata);

minima entità culturale: 10.000 mq (art. 70 legge citata) a fronte di mq 8810;

distanze tra fabbricati e dal confine: mt 14 tra fabbricati e mt 7 dal confine mentre quelle esistenti su ogni fronte sono di gran lunga inferiori.

In Atri, c/da cavalieri, zona agricola, dal maggio 1989 con permanenza del reato.

OSSERVA

1) Occorre premettere alcune considerazioni sul piano più strettamente giuridico con riferimento alle nozioni e disciplina degli interventi di «demolizione e ricostruzione» da una parte e di «ristrutturazione» dall'altra.

Invero, trattasi di interventi affatto diversi il cui contenuto è altrettanto diverso e le implicazioni, nell'uno e nell'altro caso sono pure ben differenziate.

È noto che lo strumento di pianificazione territoriale individua per ciascuna zona le destinazioni d'uso compatibili e gli standards da osservarsi in armonia anche con gli indici e limiti massimi consentiti ai sensi del d.m. n. 1444/1968.

Ovviamente, però, l'autorità amministrativa non può alla stregua di uno strumento urbanistico o di norme primarie sopravvenute, incidere sui manufatti edilizi preesistenti ove i proprietari intendano svolgere su di essi interventi c.d. di recupero così come definiti dall'art. 31 della legge n. 457/1978.

In altri termini ciò che esiste può essere mantenuto e recuperato nella sua funzionalità, anche se in contrasto con lo strumento urbanistico sopravvenuto. Invece ciò che si intende realizzare *ex novo* deve essere conforme alla nuova normativa.

Esplicativo sul punto è, sul piano interpretativo nell'ambito dell'ordinamento unitariamente inteso, il contenuto dell'art. 869 del codice civile che recita: «i proprietari di immobili nei comuni in cui sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni, nelle riedificazioni e modificazioni delle costruzioni esistenti».

La riedificazione, cioè, è assoggettata alla regolamentazione, data dallo strumento urbanistico vigente al momento dell'intervento. Demolito un manufatto preesistente in contrasto con la norma sopravvenuta, e anche le distanze ne costituiscono parte integrante, non può essere riedificato il manufatto con le medesime caratteristiche, bensì solo un manufatto conforme alla nuova normativa.

Non a caso l'art. 30 legge regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, nell'enunciare in modo più analitico il contenuto che qualifica gli interventi «sul patrimonio ... esistente» (al pari dell'art. 31 legge n. 1150/1942) contempla in modo separato la demolizione e precisa che per tale è da intendersi «sia quella finalizzata alla ricostruzione secondo gli indici previsti dagli strumenti urbanistici esistenti, sia quella finalizzata alla disponibilità dell'area ... In caso di ricostruzione, la stessa dovrà avvenire secondo le norme di disciplina dello strumento di pianificazione».

La norma, cioè, ribadisce in modo categorico sul piano edilizio e urbanistico il principio generale enunciato, nel nostro ordinamento, dall'art. 869 del cod. civ. dinanzi ricordato.

Alla luce dei precetti sopra richiamati può affermarsi che tutti gli interventi di recupero (manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento, ristrutturazione) proprio perché tali, soffrono di varie limitazioni, più o meno restrittive. In ogni caso essi non possono più essere considerati come interventi di recupero in ipotesi di totale demolizione del preesistente proprio perché in tal caso nulla viene recuperato.

La definizione degli interventi di recupero, come è noto, è data (e tra essi rientrano quelli di ristrutturazione) dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, piano decennale per l'edilizia residenziale, e ora anche dall'art. 30 della legge regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.

Tali norme sono ricomprese in un titolo intestato «recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente».

Proprio perché quello di ristrutturazione è considerato intervenuto di recupero, entrambe le norme fanno rispettivamente ed espressamente riferimento alla sostituzione di «alcuni» elementi costitutivi dell'edificio (art. 31 della legge n. 457/1978), ovvero a «parziali» trasformazioni di fabbricati esistenti (art. 30 della legge regione Abruzzo n. 18/1983).

Va da sé, quindi, che anche nel concetto di ristrutturazione (che è il più ampio) non può farsi rientrare la totale demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente.

Non a caso, poi, l'art. 60, quinto comma, della legge n. 18/1983 (che è legge emessa in forza della riserva in favore delle regioni contenuta nell'art. 117 della Costituzione per la materia urbanistica) esclude dall'obbligo della concessione solo gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 30 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo) mentre mantiene l'obbligo della concessione per le demolizioni. Ciò in quanto tale intervento incide profondamente sull'assetto edilizio del territorio sicché se ne evidenzia la necessità del preventivo pregnante controllo ad opera dell'autorità preposta alla vigilanza dell'osservanza delle norme di pianificazione del territorio stesso.

A maggior ragione si appalesa l'esigenza di tale preventivo controllo nel caso in cui alla demolizione segua la riedificazione.

Infatti, come si è già evidenziato, mentre la ristrutturazione (e gli interventi di recupero in genere) prescindono dalla osservanza delle norme di pianificazione sopravvenute proprio perché i fabbricati sono preesistenti, viceversa la demolizione e la successiva riedificazione debbono essere eseguite «secondo le norme di disciplina dello strumento di pianificazione» vigente.

In altri termini la riedificazione è considerata alla stessa stregua della nuova costruzione (v. specificamente in termini t.a.r. Sicilia, sezione Catania 25 febbraio 1985, n. 173; t.a.r. Toscana 29 settembre 1984, n. 1101, oltre la costante giurisprudenza di merito che con ripetute pronunce hanno sottolineato come la pressoché totale demolizione esclude che l'intervento possa essere qualificato come ristrutturazione).

Conclusivamente sul punto, deve quindi affermarsi che, per quanto complessi e articolati possano essere gli interventi diretti a ristrutturare un edificio preesistente, tanto da «... portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ...» certo è che le sostituzioni non possono che riferirsi ad «alcuni elementi costitutivi», e non all'intero fabbricato così come precisa al seconda parte della lett. d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978.

Questo è il limite che caratterizza la ristrutturazione quale intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Ulteriore corollario del sistema vigente, come sopra ricostruito, è che la pressoché totale demolizione di un edificio preesistente e la sua ricostruzione costituiscono interventi edilizi del tutto diversi da quello qualificabile come ristrutturazione. (Indirizzo assolutamente univoco:

sia in materia civile ove la giurisprudenza cataloga separatamente l'intervento di demolizione, ricostruzione e modificazioni rispetto ad altri tipi di intervento come espressamente e letteralmente prevede l'art. 869 del cod. civ.;

sia in materia penale (v. per tutte da ultimo Cass. sez. III, 25 settembre 1984, imp. Belcaro in Cass. pen. 1986, 575; Cass. sez. III, 4 luglio 1984, imp. Brusco in Cass. pen. 1986, 137; Cass. sez. III, 13 febbraio 1987 imp. Facco in Cass. pen. 1988, 800).

Ne consegue che l'attività va configurata come espletata in assenza di concessione quantomeno in totale difformità della stessa.

Infatti la demolizione di fabbricati preesistenti è attività che di per sé importa il rilascio di apposita concessione edilizia così come previsto dall'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, degli artt. 30 lett. f) e 60, secondo e quinto comma, della legge regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18 e come è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità (v. per tutte Cass. sez. III, 23 novembre 1981 imp. Geraci).

Né varrebbe a mutare il senso di quanto fin qui precisato la circostanza che l'art. 7, secondo comma, del d.-l. 13 gennaio 1982, n. 9, conv. in legge 25 marzo 1982, n. 94, sottopone ad autorizzazione gratuita le opere di demolizione. Infatti, in tanto può ritenersi la demolizione di un edificio soggetta a mera autorizzazione in quanto la demolizione sia finalizzata a rendere l'area libera e, in ogni caso, occorre che, come precisa la norma citata, l'area non sia sottoposta a vincolo paesistico (legge n. 1497/1939 richiamata dall'art. 7).

Nel caso di specie, invece, l'area è sottoposta a vincolo paesistico.

2) Passando ora al caso di specie, dagli accertamenti svolti (v. carteggio fotografico relativo ad epoche diverse) è emerso che i manufatti preesistenti sono stati via via demoliti fino a farne residuare una minima porzione di muro interno (v. le foto e il rapporto 241/I in data 3 luglio 1989 dei cc. di Atri, ultimo accertamento in ordine cronologico).

3) È pure emerso che i lavori sono ancora in pieno corso sicché si evidenziano due diverse esigenze:

a) la prima ex art. 219 del c.p.p. di impedire doverosamente, in presenza di un reato permanente, che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze:

b) la seconda di carattere istruttorio-probatorio, di assicurare la non modificabilità dello stato dei luoghi ove dovessero sorgere contestazioni su alcuno dei profili oggetto di contestazione o di quanti altri dovessero ancora emergere in prosieguo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 219 e 337 e segg. del c.p.p.;

Ordina il sequestro del cantiere ove è in corso di costruzione l'edificio di proprietà di Spitilli Nicolino;

Dispone che il sequestro venga eseguito mediante apposizione di sigilli o, in caso di impossibilità di attuazione di tale modalità, mediante apposizione di apposito cartello che tenga luogo del sigillo;

Avverte lo Spitilli che sono in corso indagini per l'accertamento delle violazioni dinanzi rubricate e che egli ha facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia da cui farsi assistere (in difetto si nomina fin d'ora d'ufficio il dott. Pierluigi Mattucci di Atri) egli ha inoltre facoltà di eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del c.p.p.;

Delega per l'esecuzione di questo provvedimento, con facoltà di sub delega, il comandante della squadra di p.g. dei cc. di Atri che provvederà a notificare questo provvedimento oltre che all'imputato, altresì al difensore di fiducia eventualmente nominato o, in mancanza, al difensore d'ufficio dott. Pierluigi Mattucci di Atri.

Dispone il deposito di questo provvedimento e degli atti di esecuzione in cancelleria nelle ventiquattro ore successive con avviso fin da ora che l'imputato ha facoltà di estrarne copia.

L'azione penale restava sospesa in attesa dei provvedimenti temporanei e definitivi riservati all'autorità amministrativa ex artt. 4 e 7, secondo comma, della legge n. 47/1985.

L'interessato in data 30 agosto 1989 avanzava istanza per l'accertamento di conformità *ex art.* 13 della legge n. 47/1985 e l'assessore delegato rilasciava la concessione in sanatoria n. 104 in data 22 settembre 1989. Quindi, lo stesso imputato instava per la declaratoria di estinzione del reato *ex art.* 22, terzo comma, della legge n. 47/1988.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Vanno qui richiamate e ribadite le considerazioni svolte ed i richiami giurisprudenziali contenuti nel provvedimento di sequestro e inerenti il concetto di «ristrutturazione» quale intervento di recupero sul patrimonio edilizio esistente.

Dalla stessa documentazione di provenienza dall'ente locale emerge il contrasto del manufatto realizzato con la normativa urbanistica sia per quanto attiene il lotto minimo di intervento (10.000 mq); sia per quanto attiene l'indice di fabbricabilità (0,03 mc/mq); sia, infine, per quanto attiene le distanze dal confine e tra fabbricati vincenti (rispettivamente mt 7 e 14).

Si rinvia su tali aspetti tecnici all'attestato allegato a pag. 54 fasc., ai rilievi fotografici e all'intera documentazione richiamata nella parte narrativa.

Ciò nonostante, l'assessore delegato in data 22 settembre 1989 ha rilasciato la concessione in sanatoria sicché alcun dubbio può sussistere in ordine alla illegittimità di tale provvedimento per palese contrasto con la legge regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18 (per le ragioni spiegate nel provvedimento di sequestro) e per palese contrasto con lo stesso strumento urbanistico vigente.

Ora, la Cassazione a sezioni unite (Cass. s.u. 31 gennaio 1987) ha ritenuto con ampia e condivisibile motivazione che il giudice ordinario non può disapplicare il provvedimento amministrativo di cui non può esaminare la legittimità neppure *incidenter tantum* (salvi i casi di collusione di cui non vi è prova alcuna e gli altri specificamente considerati). Ciò in quanto la necessità ed il potere di esame è riconosciuto all'a.g. ordinaria *ex artt.* 4 e 5 della legge 20 marzo 1965 all. E solo in tema di diritti soggettivi.

Trattasi di impostazione giurisprudenziale ormai largamente consolidatosi per le continue e ripetute affermazioni del genere in altre e successive pronunce (v. per tutte Cass. 22 giugno 1987 imp. Spagnoletti in Cass. pen. 1987, pag. 917, n. 801; Cass. sez. III, 28 settembre 1987 imp. Conti in riv. pen. 1988, 355; Cass. sez. VI, 18 dicembre 1987 imp. Caponetti in riv. giur. ed. 1988, I, 679; Cass. sez. III 20 gennaio 1988 imp. Barile in riv. pen. 1988, 749 e così via).

D'altro canto una siffatta interpretazione, i cui principi sono stati estesi anche ai provvedimenti di concessione in sanatoria cui consegue la declaratoria di estinzione del reato *ex art.* 22, terzo comma, della legge n. 47/1985 (è questo il caso di specie) si impone in forza del chiaro disposto di cui agli artt. 4 e 5 della legge 1865 citata.

2) Questo giudice non ignora che codesta Corte si è già occupata della questione con la nota sentenza n. 370 del 23-31 marzo 1988 dichiarando non fondate le questioni proposte, nonché con l'ordinanza n. 63 del 9-23 febbraio 1989 con cui ha dichiarato inammissibile altra questione pure proposta all'attenzione del collegio.

Senonché ritiene questo pretore che dubbi di legittimità costituzionale sussistano in ordine al dettato di cui agli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1965 all. E e di riflesso artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985 con riferimento agli artt. 3, 70, 97, 101 e 112 della Costituzione. Profili questi che appaiono nuovi.

3) Invero il principio di eguaglianza formale (di cui al primo comma dell'art. 3 della Costituzione) a parere di chi scrive va correlato con gli artt. 70 e 97 della Costituzione. Tali ultime norme nell'affermare per un verso la sovranità della legge (principio proprio di uno stato di diritto) e per altro verso l'obbligo del buon andamento e della imparzialità della p.a. sanciscono il primato della legge stessa:

sia per la sovranità dell'organo di cui promana;

sia perché solo la legge, per il suo carattere generale è idonea ad assicurare identica disciplina a casi identici;

sia perché non è dato ad alcuno (né organo di amministrazione né organo giudiziario) di vanificare la forza cogente della legge con propri singoli provvedimenti contrari alla norma. È questo uno degli aspetti da cui deriva il principio della gerarchia delle fonti del diritto;

Dunque la legge è precetto rivolto innanzitutto agli organi dello Stato che sono chiamati a uniformare ad essa i propri deliberati.

Non a caso le norme urbanistico edilizie richiamano espressamente l'obbligo del sindaco di vigilare sul corretto sviluppo delle attività di trasformazione del territorio in conformità alle leggi ed agli strumenti di pianificazione (art. 4 della legge n. 10/1977 e art. 4 della legge n. 47/1985).

Preclude al giudice penale di giudicare, sia pure solo *incidenter tantum*, della legittimità del provvedimento di sanatoria, specie in ipotesi di un reato che sottende la tutela di pubblici interessi, importa che al giudice, in presenza di specifiche violazioni di legge, viene impedito l'esercizio della funzione giurisdizionale punitiva. Ciò benché l'azione penale sia obbligatoria (art. 112 della Costituzione) e benché il riferimento per il giudice debba essere solo la legge (art. 101 della Costituzione).

Non può sfuggire che in ipotesi come, quelle in esame in cui un reato perfetto sussiste e si tratta di dichiararne l'estinzione, la verifica delle condizioni di legge (prescritte dall'ultima parte dell'art. 13 della legge n. 47/1985) non può essere sottratta al giudice. Effetto che, invece, deriva dal dettato di cui agli artt. 4 e 5 della legge 1865 e 22, terzo comma, della legge n. 47/1985, posto che egli non può che prendere atto dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia in sanatoria ove difetti ogni indizio di collusione.

Non vi è chi non veda, atteso l'automatico effetto derivante del rilascio della concessione in sanatoria, ex art. 22, terzo comma, della legge n. 47/1985, che l'atto amministrativo assume in realtà maggior peso della legge e degli strumenti di pianificazione vanificandone i precetti in contrasto con il primato che la Costituzione assegna alla legge stessa.

E non può dubitarsi che palese è la violazione anche dell'art. 3 della Costituzione perché essendo condizionata la repressione delle condotte criminose al rilascio o al diniego dell'atto amministrativo (che non ha portata generale ed astratta), ne consegue che privilegiati saranno coloro che, pur in difetto delle condizioni, otterranno la sanatoria mentre saranno perseguiti coloro che non l'otterranno.

Né vale obiettare come si legge al par. 5 della sentenza n. 370 del 23-31 marzo 1988 che sussiste il rimedio del ricorso giurisdizionale perché la disparità sussiste non tra soggetti che possono beneficiare della sanatoria bensì tra soggetti che non possono beneficiarne per difetto delle condizioni di legge (difformità dell'opera rispetto delle prescrizioni di piano) sicché il rimedio giurisdizionale non ha peso determinante.

Conclusivamente gli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1965, all. E, e di riflesso gli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985 paiono porsi in contrasto con gli artt. 3, 70, 97, 101 e 112 della Costituzione.

La questione è rilevante in quanto, come si è detto, questo giudice è stato richiesto di pronunciare l'estinzione del reato contestato ex art. 22, terzo comma, della legge n. 47/1985 per essere stata rilasciata la concessione in sanatoria e ciò benché difettino i presupposti di conformità richiesti dall'art. 13, della legge n. 47/1985 citata.

P. Q. M.

Ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza, deferisce alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, all. E, e di riflesso, degli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985 con riferimento agli artt. 3, 70, 97, 101 e 112 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che il giudice ordinario possa disapplicare il provvedimento amministrativo allorquando esso sia adottato in palese violazione di norme di legge, e, in particolare, quando esso comporta la estinzione di un reato;

Ordina la sospensione del giudizio in corso;

Dispone che la cancelleria provveda a notificare la presente ordinanza all'imputato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a darne comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Dispone che gli atti, corredati della prova degli adempimenti dinanzi prescritti, siano trasmessi alla Corte costituzionale.

Li, 14 ottobre 1989

Il pretore: ZACCAGNINI

90C0086

N. 29

Ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Manfredini Elide ed altro contro il comune di Milano ed altri

Edilizia e urbanistica - Regione Lombardia - Norme per la promozione ed incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990 - Possibilità di concessioni in deroga da parte della regione, anche se non previste dallo strumento urbanistico o dal regolamento edilizio ed attribuzione alla regione stessa del potere di approvazione definitiva dei progetti edilizi - Illegittima attribuzione alla regione di potestà spettanti al comune - Eccessiva complessità della procedura prevista - Irragionevolezza della norma impugnata in relazione ai criteri enunciati in materia nella sentenza della Corte n. 1010/1988 con incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

(Legge regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39).

(Cost., artt. 5, 97, 114, 117 e 128).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2893/1988 proposto da Manfredini Elide e Seghetto Vittorio rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Spadea, presso lo stesso elettivamente domiciliati in Milano, via Pinamonte da

Vimercate n. 2, contro, il comune di Milano, in persona del sindaco in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Marchese, Giovanni Sindaco e dott. proc. Erminio Amelio presso gli stessi elettivamente domiciliati in Milano, via della Guastalla n. 8, e contro la regione Lombardia, in persona del presidente in carica della giunta regionale, non costituitasi in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione, del parere vincolante negativo emesso con deliberazione del consiglio comunale 4 ottobre 1988, n. 1180, in merito alla domanda di concessione edilizia ex legge regionale 4 luglio 1988, n. 39, per la costruzione di un motel in via Novara n. 282;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e la successiva memoria del comune di Milano;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 4 luglio 1989 il relatore Roberta Vigotti;

Uditi, altresì, l'avv. Spadea per i ricorrenti e l'avv. Sindaco per il resistente comune di Milano;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO E DIRITTO

A) Con ricorso notificato al comune di Milano ed alla regione Lombardia, i ricorrenti chiedono l'annullamento del parere negativo espresso in data 4 ottobre 1988 dal consiglio comunale in merito alla domanda di concessione edilizia relativa alla realizzazione di un motel in via Novara n. 282, domanda avanzata ai sensi della legge regionale 4 luglio 1988, n. 39 («norme a sostegno della promozione ed incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990»).

A sostegno del ricorso viene dedotto il seguente motivo: violazione e/o falsa applicazione di legge; eccesso di potere sotto vari profili.

A stregua dell'art. 3, n. 2, della legge regionale n. 39/1988, il parere negativo espresso dal comune è definito «vincolante» ed impedisce quindi l'ulteriore sviluppo del procedimento. Il comune avrebbe dovuto valutare soltanto se la struttura progettata rispondeva o meno all'interesse pubblico perseguito dalla legge regionale alla luce dei soli requisiti di ammissibilità dei progetti, come fissati dall'art. 4 della predetta legge, e non appuntarsi — come viceversa è avvenuto nel caso di specie — su valutazioni esclusivamente urbanistiche (stante la possibilità di rilascio di concessione in deroga, prevista dalla norma).

Si è costituito il comune di Milano, concludendo per l'infondatezza del ricorso.

Accolta, con ordinanza n. 648/1988, l'istanza cautelare, il ricorso, chiamato all'udienza odierna, passava in decisione.

B) Il collegio è chiamato a decidere della legittimità di un provvedimento inserito nell'iter procedimentale delineato dalla legge regione Lombardia n. 39/1988; prodromica alla decisione è, in particolare, l'indagine circa i contenuti dei vari atti normativamente previsti, e i rapporti tra le funzioni, i poteri e le competenze in essi coinvolti.

A seguito di tale indagine, il collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione circa la compatibilità o meno della citata legge regionale con i precetti costituzionali in tema di garanzie delle autonomie locali (art. 5, 114, 117, primo comma, e 128) e con il criterio della necessaria ragionevolezza delle scelte del legislatore, criterio della cui immanenza nel sistema fondamentale l'art. 97, primo comma, è, insieme, espressione sintomo.

Quanto alla rilevanza della questione di costituzionalità ora riferita, è sufficiente osservare che la materia del decidere è costituita proprio ed unicamente dalla interpretazione della citata legge regionale, la quale — per i motivi che si verranno esponendo — non consente a questo giudice una soluzione soddisfacente e costituzionalmente appagante (poiché, ove si voglia salvaguardare un principio, si aprono problemi in ordine ad un diverso, e non di meno momento canone ermeneutico): di talché il rinvio all'esame complessivo della norma appare come l'unica soluzione — a giudizio di questo t.a.r. — possibile e corretta.

La questione, oltre che rilevante, è anche non manifestamente infondata, sotto i profili che vengono qui di seguito illustrati.

1. — La legge della regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39.

Allo scopo di «far fronte ad esigenze di ricettività derivanti dallo svolgimento dei campionati mondiali di calcio nell'anno 1990» e di promuovere l'incremento della ricettività turistica ad uso alberghiero nel comune di Milano e ad uso extralberghiero anche nei comuni confinanti, la legge in esame prevede il seguente procedimento (per sommi capi):

I) presentazione al comune competente per territorio e alla regione di progetti finalizzati alla realizzazione di nuove strutture, al recupero e all'ampliamento di strutture esistenti e in esercizio.

Tali progetti, tra l'altro, devono contenere la «precisazione del richiedente se l'opera sia compatibile o meno con le norme urbanistiche ed edilizia vigenti nel comune interessato» e relazione tecnica con indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e/o progettate;

II) espressione, entro 30 giorni, da parte del comune, di parere «vincolante, se espresso» e relativa trasmissione alla giunta regionale;

III) valutazione, da parte della giunta regionale, dell'ammissibilità dei progetti edilizi sulla base di un requisito — quantitativo — essenziale e della presenza di almeno due tra determinate caratteristiche, attinenti all'ubicazione, alla presenza di standard urbanistici, alla qualità urbanistica dell'area, alla valorizzazione di beni ambientali e monumentali, all'adozione di nuove tecnologie;

IV) approvazione dei progetti edilizi, da parte della giunta regionale, con provvedimento motivato circa l'intervenuto parere del comune: l'eventuale assenso pur in carenza di parere comunale; la concessione di deroga in caso di non conformità edilizia e/o urbanistica del progetto, riconoscendosi all'intervento il carattere di opera di interesse generale ed anche in assenza di espressa previsione del RE o della NA del p.r.g.. L'approvazione ha valore di dichiarazione di p.u. e l'attuazione non richiede il previo inserimento nel p.p.a.;

V) approvazione del vincolo di destinazione alberghiera sugli edifici realizzati;

VI) obbligo del sindaco di rilascio della concessione edilizia per i progetti approvati dalla giunta regionale; formazione di silenzio-assenso.

2. — Può intanto discutersi della natura della funzione legislativa così esercitata della regione. La specialità dell'evento, e la circostanza che lo stesso sia stato oggetto di specifica normazione da parte dello Stato, potrebbe fondatamente far propendere per una collocazione nella potestà legislativa attuativa. Se così fosse, l'inflazione all'art. 117, secondo comma, della Costituzione deriverebbe direttamente dalla circostanza che la legislazione statale in materia (legge n. 556/1988, d.l. 12 giugno 1989) non demanda alle regioni l'emanazione di norme di attuazione.

Fondati dubbi di incostituzionalità, comunque, sussistono anche se si riconosce valenza urbanistica o turistica alla legge in esame, e quindi la si collega nell'ambito della potestà legislativa concorrente, ex art. 117, primo comma, della Costituzione.

Com'è noto, nell'esercizio del potere normativo per le materie ivi indicate, la regione incontra il limite dei «principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato».

Un primo profilo di indagine riguarda perciò l'individuazione di tali principi nell'ambito della legislazione statale nei settori: 2.1.) urbanistica (ed edilizia) e 2.2.) turistico ed industria alberghiera, nonché la successiva verifica del rispetto degli stessi da parte della legge in esame.

3. — Poiché peraltro l'azione normativa regionale non può non incidere sul contesto normativo nel quale operano gli enti locali — la cui autonomia è costituzionalmente garantita — e ne condiziona l'attività, occorrerà indagarne la compatibilità anche con gli artt. 5, 114 e 128 della Costituzione.

4. — Infine, non manifestamente infondati possono essere ritenuti profili di incostituzionalità derivanti dalla irragionevolezza della disciplina regionale in esame, rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo comma, della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 1/1989), sia con riferimento alla logicità intrinseca del procedimento delineato, sia con riferimento alla congruenza dello stesso rispetto al fine della norma (accelerare ad incrementare la ricettività turistica in vista dello svolgimento dei mondiali di calcio), sia, infine, alla serietà e necessità del contenuto (corte costituzionale n. 230/1989). (Va da sé che gli aspetti enucleati confluiscono, sotto diversi profili, gli uni negli altri).

E allora, in analisi:

2.1) Le potestà regionali in materia urbanistica.

L'art. 117, primo comma, della Costituzione, inserisce tra le materie proprie della regione, l'urbanistica, e non l'edilizia.

Tuttavia, dati i confini piuttosto sfumati tra le due materie, e poiché lo stesso legislatore delegato — a cominciare dal d.P.R. n. 8/1972 — ha mostrato di ritenerne la contiguità, si può convenire che, come recita il d.P.R. n. 615/1977, la materia riguardi «l'assetto e l'utilizzazione del territorio» nei suoi vari aspetti.

Per attenersi a quello più propriamente edilizio, spettano alla regione, secondo l'art. 1 del d.P.R. n. 8/1972, tra le altre, la funzione relativa al «nulla osta al rilascio di licenze edilizie in deroga alle norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere» (di cui all'art. 16 della legge n. 765/1967) «la sospensione demolizione di opere difformi dal piano regolatore oppure non rispondenti alle prescrizioni del piano medesimo» (lettere *l*) e *m*).

altre competenze riguardano il potere di annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali autorizzanti opere non conformi a prescrizioni dei suddetti strumenti urbanistici (art. 27 della legge n. 1150/1942); la sospensione, su richiesta del sindaco, di lavori la cui realizzazione renderebbe più onerosa o comprometterebbe l'attuazione del p.r.g. o del programma di fabbricazione non ancora approvati (art. 4 della legge n. 291/71); la

determinazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del contributo di concessione; lo stabilire le variazioni essenziali del progetto approvato e quali aree del territorio debbono essere assoggettate a particolare controllo periodico (artt. 3, 8 e 23 della legge n. 47/1985).

Tra le più rilevanti funzioni attinenti propriamente all'urbanistica, si possono ricordare l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento, previsti dall'art. 5 legge n. 1150/1942 e succ. mod. e integr.; la determinazione della estensione e l'approvazione del piano intercomunale previsto dall'art. 12 della medesima legge n. 1150; l'approvazione del p.r.g.; l'approvazione dei P.E.E.P. di cui alla legge n. 167/1962 mod. dalla legge n. 865/1971; l'approvazione del piano per gli insediamenti produttivi (art. 27 della legge n. 865/1971). La programmazione urbanistica attraverso il programma pluriennale di attuazione (art. 13 della legge n. 10/1977); lo stabilire criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni, all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici, per l'eventuale regolamentazione, in ambiti territoriali determinati, delle destinazioni d'uso degli immobili; la disciplina della formazione, adozione e approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi (artt. 25 e 29 della legge n. 47/1985).

Trattasi dunque di funzioni — e di connesse potestà legislative — che concernono la programmazione dell'organico assetto territoriale (quella più propriamente urbanistica), ovvero il controllo e l'integrazione dell'attività propria dell'ente locale (quella più propriamente edilizia), restando sempre e comunque fermo: anche per espressa previsione delle leggi-quadro intervenute in materia: si veda l'art. 17, lett. d), della legge n. 281/1970 «il rispetto delle esigenze dell'autonomia e del decentramento ai sensi degli artt. 5 e 128 della Costituzione».

E nell'ambito di queste esigenze non può non essere collocato il principio, secondo il quale all'ordinato assetto del proprio territorio è preposto il comune al cui organo monocratico, in prima battuta, spetta assicurarne la rispondenza alla programmazione urbanistica: la stessa legge n. 47/1985, con norma dichiarata di principio rispetto alla legislazione regionale (artt. 1 e 4), ribadisce tale competenza, del resto tradizionale e costante in tutta la legislazione pregressa.

Si può quindi, sul punto, ritenere che, nell'ambito della ripartizione delle competenze che comunque sul territorio trovano espressione, alla regione competa un potere programmatico e di indirizzo ed inoltre in potere di controllo (in senso lato) e di supporto all'attività del comune; al quale invece pertiene, in via prioritaria, sovrintendere allo sviluppo edilizio del proprio territorio.

Una legge regionale che contravvenisse a tale ripartizione, confliggerebbe perciò con l'art. 117, primo comma, della Costituzione poiché esulerebbe dall'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato: confliggerebbe contro la precisa legge statale che tali funzioni ha trasferito (e che ha ribadito la salvezza per le autonomie locali); confliggerebbe anzi contro il concetto stesso di «trasferimento», poiché, riguardando queste funzioni già avocate allo Stato, è evidente che in nessun modo ed in nessun senso potrebbe coinvolgere attribuzioni viceversa esercitate dall'ente locale; confliggerebbe infine contro gli artt. 5, 114 e 128 della Costituzione almeno tutte le volte in cui l'infrazione operata non sia da ritenersi ragionevole rispetto alle finalità generali perseguite (corte costituzionale n. 1010/1988: sul punto, si veda *sub* 4).

2.2) Le potestà regionali in materia turistico-alberghiera.

Trasferite con d.P.R. n. 6/1972, le funzioni amministrative in oggetto riguardano, tra l'altro «la programmazione, lo sviluppo e l'incentivazione del turismo regionale».

I principi fondamentali sono stati stabiliti dalla legge n. 217/1983; l'art. 8 prevede che spetta alle regioni sottoporre, con specifiche leggi, a vincolo di destinazione le strutture ricettive; che i comuni provvedono ad individuare aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina utilizzazione di tali aree tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni, adeguando, entro un anno dalla entrata in vigore delle leggi regionali, i propri strumenti urbanistici mediante l'individuazione delle aree destinate ad insediamenti turistici produttivi, che a tal fine sono vincolate; che, con apposite leggi, le regioni stabiliscono i modi per la rimozione del vincolo di destinazione le sanzioni per i casi di inadempienza e i necessari raccordi con le norme e i piani urbanistici.

È previsto il contributo finanziario dello Stato alle regioni ai fini dello sviluppo delle attività turistiche: per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi, le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 616/1977 (art. 13).

La legge n. 217, si è detto, contiene i profili ai quali la normativa regionale deve prestare ossequio: una legge regionale che provvedesse in difformità, sembrerebbe violare l'art. 117 in materia diretta e automatica.

Dalla legge n. 217 si evince, inoltre la conferma della signoria comunale sul proprio territorio: quello che la regione è chiamata ad assolvere è un compito legislativo e riguardante l'attività imprenditoriale, non la dislocazione diretta sul territorio, se non in termini di programmazione di massima; la norma regionale che da tale criterio si discostasse, sembrerebbe violare, dunque, anche gli artt. 5, 114 e 128 della Costituzione, a meno che altra normativa di principio potesse ritenersi speciale — in relazione all'evento «Mondiali» — rispetto a quella testè richiamata.

2.2.1. La legislazione statale in occasione dei «mondiali di calcio».

Venendo a quest'ultimo punto, non pare che la legislazione statale emanata nell'occasione richiamata abbia apportato deroghe al sistema delineato, ponendo così principi speciali e diversi per la legislazione regionale.

Il d.l. 4 novembre 1988, n. 465, convertito nella legge 30 dicembre 1988, n. 556, prevede che, in vista dell'avvenimento, sia autorizzata una spesa straordinaria per la relizzazione, sviluppo ed ammodernamento di «strutture turistiche e ricettive», secondo progetti da approvarsi da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, previa verifica — se a base regionale — della conformità alle finalità dei programmi di sviluppo regionale (tale verifica è di competenza delle regioni interessate). Sulla base dell'approvazione ministeriale, vengono determinate le somme spettanti a ciascuna regione per il finanziamento dei progetti approvati.

Il progetto deve comunque essere compatibile con i vincoli ambientali, paesaggistici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza occorre «la deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse generale (art. 1, quarto comma, lett. d), nel testo modificato dalla legge di conversione).

La legge poi prevede che le opere occorrenti per l'attuazione dei progetti siano assistite dalla dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza, e che i beni così realizzati rimangano di proprietà pubblica per i dieci anni ovvero — se trattasi di interventi su beni ed opere già esistenti — siano sottoposti a vincolo di destinazione d'uso; alla data predetta il concessionario è tenuto a riscattare la proprietà del bene o ad estinguere i vincoli, versando un corrispettivo definito nell'atto di concessione (che spetta alla regione stipulare con gli interessati per la relizzazione dei progetti approvati).

La ripartizione del fondo previsto è oggetto del d.l. 12 giugno 1989 che lo suddivide tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Come si vede, la pur speciale disciplina statale non si discosta dai principi fondamentali sopra delineati: competenza del comune sul proprio territorio; intervento finanziario e di supporto da parte della regione.

L'esigenza di provvedere adeguatamente in ordine all'avvenimento straordinario non postula dunque necessariamente alcuna infrazione all'assetto istituzionale delle competenze.

Irragionevole, pertanto, sul punto, sarebbe una legge regionale che una tale necessità assumesse a predicato. In ogni caso, essa sarebbe anche e comunque violativa dei principi fondamentali delle leggi nazionali, che rimangono quelli già visti.

Inoltre, con riferimento diretto alla legge regionale in esame, si pone anche un problema di successione di legge nel tempo, poiché detta legge è del 4 luglio 1988, precedente quindi sia alla legge n. 556/1988 che al decreto con essa convertito.

3) Concessioni: punto 2.1.

Si ritiene non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della legge regionale in oggetto per violazione degli artt. 5, 117, primo comma, 114 e 128, della Costituzione, sotto i profili evidenziati al punto 2.1. Detta legge ha infatti in sostanza paralizzato il potere istituzionalmente spettante al comune (per principio fondamentale della legislazione statale) sul proprio territorio.

Il cosiddetto «parere vincolante» di cui all'art. 3 punto 2 può, infatti essere paralizzato dal rilascio, da parte della regione della concessione in deroga anche se non prevista dallo strumento urbanistico o dal regolamento edilizio comunale (art. 5 lett. c), laddove il provvedimento ordinario di deroga presuppone l'iniziativa comunale e l'ammissibilità della stessa in base a norme regolamentari locali: art. 41^{quater} della legge n. 1150/1942, come mod. dalla legge n. 765/1967.

L'approvazione definitiva dei progetti edilizi (art. 5, n. 1) spetta alla giunta regionale, ed il sindaco (art. 6) è praticamente tenuto ad una mera ratifica della stessa, essendo la concessione edilizia, in tal caso, atto dovuto. L'apprezzamento del fabbisogno di standards urbanistici, e la qualità urbanistica dell'intervento (art. 4, comma secondo, lettere b) e c) spetta in via diretta ed esclusiva alla regione.

La funzione comunale viene coartata non solo nel senso che la regione può consentire interventi non ammissibili in base alle norme urbanistiche del comune, ma anche nel senso che può impedire l'edificazione viceversa consentita, in base alle stesse norme ed in forza del conseguente parere favorevole comunale: si consideri il caso di un intervento assentito dal comune, ma che non assommi due caratteristiche tra quelle elencate dall'art. 4, punto 2.

L'espropriazione di funzioni comunali è ancora più, evidente nel caso di mancata espressione del parere ex art. 3, punto 2: è allora la giunta regionale chiamata ad esprimersi direttamente sull'ammissibilità edilizia o del progetto (art. 5 lett. b) (e non occorre spendere parole in ordine alla profonda diversità di questa fattispecie rispetto ai casi di silenzio-assenso previsti dalla legislazione urbanistica: legge n. 94/1982, nei quali alla qualificazione dell'atteggiamento comunale non corrisponde alcun trasferimento della funzione).

Né tali infrazioni possono, come detto, ritenersi giustificate dall'esigenza straordinaria (secondo l'insegnamento di Corte costituzionale n. 1010/1988): ad escludere, valgono le considerazioni svolte *sub* 2.2.1.

Sul punto 2.2. Non paiono rispettati i principi posti con la legge-quadro n. 217/1983, che prevede limiti ben definiti per la normativa regionale, in ogni caso non estesi fino alla dislocazione territoriale degli alberghi sul territorio, come invece è previsto dagli artt. 5 e 6 della legge regionale in esame.

Inoltre, qualora si considerasse anche la normativa statale speciale attratta nell'ambito della materia «turismo ed industria alberghiera», non è dubbio che la legge 30 dicembre 1988, n. 556, pone anche essa principi fondamentali, nel senso che alla regione non spettano se non compiti erogativi di finanziamento statale e di stipula delle previste convenzioni.

Il contrasto tra detti principi sopravvenuti e la norma regionale non è tuttavia tale da poter essere apprezzato dal giudice in termini di prevalenza dei primi sulla seconda, in modo da poter essere risolto con i normali canoni ermeneutici della successione delle leggi nel tempo (cfr. Cass. sez. III pen. 25 maggio 1982, n. 1968). Al contrario, la risoluzione di tale contrasto postula l'apprezzamento non di singole norme, ma quello, possibile solo da parte del giudice delle leggi, della conformità dell'intera legge regionale al parametro Costituzionale.

Anche in questo senso, e per gli aspetti tratteggiati ai punti 2.2.e 2.2.1, sussisterebbe, dunque, violazione degli artt. 117, primo comma, 5, 114 e 128, della Costituzione.

4. Il profilo della irragionevolezza della legge.

Come ha messo in rilievo la Corte costituzionale (da ultimo, nella sentenza 3 novembre 1988, n. 1010) il concreto atteggiarsi delle modalità di partecipazione degli enti locali territoriali al procedimento relativo all'esercizio di funzioni proprie (Nella specie, alla formazione dei piani urbanistici), pur rientrando nella discrezionalità del legislatore, ben può essere sindacato dalla Corte medesima sotto il profilo della sua ragionevolezza.

Il criterio della «ragionevolezza» della legge (quale parametro sotteso a tutta la normazione costituzionale), trova espressione codificata in numerosi articoli della Carta fondamentale, ed in particolare, per quanto qui interessa, nell'art. 97 della Costituzione. Assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione, non altro vuol dire infatti che predisporre procedure logiche, lineari e congrue rispetto allo scopo: in una parola ragionevoli.

A sua volta, il predicato della ragionevolezza si rifrange in diversi caratteri: è ragionevole una disciplina che delinea un procedimento intrinsecamente logico nelle varie sue fasi; che ha un contenuto serio e necessario (Corte costituzionale n. 230/1989), che configura una procedura coerente con le proprie finalità generali (Corte costituzionale n. 1010/1988). Sotto nessuno dei tre evidenziati aspetti la legge regionale in esame appare ragionevole.

4.1. — Quanto alla logicità intrinseca del procedimento delineato, è sufficiente ad escluderla la considerazione che viene imposto un doppio esame del progetto edilizio i cui esiti possono paralizzarsi a vicenda: nonostante sia espressamente definito «vincolante, se espresso», il parere del comune può essere vanificato dalla giunta regionale sulla base di un giudizio di non ammissibilità, ovvero in forza della concessione di deroga (straordinaria).

Tale iter procedimentale — oltre ad essere viziato sotto i profili già evidenziati — stravolge anche i più elementari criteri di logica, secondo i quali il giudizio di ammissibilità deve precedere, e non già seguire la valutazione di merito e questa, se definita vincolante, non può essere poi semplicemente derogata.

La riprova dell'illogicità del procedimento è offerta — anche — dalla sua ridondanza e dalla superfluità delle sue fasi, poiché è evidentemente inutile un parere comunale che intervenga in una fase del procedimento tale da poter essere posto in non cale, sia se positivo (attraverso il giudizio di non ammissibilità), sia se negativo (attraverso la deroga di iniziativa regionale).

A ciò aggiungasi la completa irrilevanza della concessione edilizia, che ciononostante l'art. 6 dichiara atto dovuto da parte del sindaco per i progetti approvati dalla regione, ed anzi, atto a formazione tipica (mediante il silenzio).

A quest'ultimo proposito, non si vede proprio cosa il sindaco possa «comunicare», essendo ormai il progetto approvato da parte della regione e costituendo perciò oggetto di «obbligatoria» concessione. Ecco quindi un ulteriore, inutile passaggio, che reitera un esame già compiuto in sede di presentazione del progetto edilizio *ex* art. 3: e se il comune ha già espresso il proprio parere in merito) ovviamente, alla luce delle norme edilizie ed urbanistiche alla cui attuazione e tutela è preposto), non altro resta da esaminare o da decidere, né in ordine alla data di ultimazione dei lavori (già legislativamente fissata entro il 30 aprile 1990), né in ordine al pagamento di oneri, che non sono dovuti.

4.2. — IL contenuto della legge in esame non appare necessario, soprattutto tenuto conto della sopravvenuta, diversa, normativa statale in materia (d.-l. 4 novembre 1988, n. 465, convertito nella legge 30 dicembre 1988, n. 556).

Ma anche alla luce della legislazione qual'era al momento dell'emanazione della normativa regionale, la stessa appare del tutto superflua.

In effetti, la legge regionale della Lombardia 19 maggio 1988, n. 196, già qualifica gli alberghi come strutture di interesse generale: per la costruzione degli stessi, dunque, è comunque possibile il ricorso all'istituto della concessione edilizia in deroga, che l'art. 41-*quater* della legge n. 1150/1942, come mod. dall'art. 16 della legge n. 765/1967 ammette per gli «edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico», previo nulla osta regionale (art. 3 legge n. 1357/1955).

Nell'ordinamento, pertanto, era già vigente la normativa urbanistica di maggior favore per l'edificazione di alberghi (normativa rispettosa, come si è già notato, del riparto costituzionale delle competenze): non necessaria, se non nel senso dello stravolgimento di tale assetto costituzionale è dunque la normativa regionale in esame. Tale conclusione si avvalora alla luce della possibilità, consentita dall'art. 1, quarto comma, lett. d) della legge n. 556/1988, di utilizzare la procedura *ex art. 1*, quarto comma della legge n. 1/1978 per la realizzazione delle strutture finalizzate ai «mondiali».

Anche con riferimento al settore turistico-alberghiero, il sistema già — attraverso le particolari competenze e funzioni regionali e comunali di cui alla legge n. 217/1983 — gli strumenti atti ad agevolare l'insediamento di strutture ricettive, mediante gli appositi piani di sviluppo e l'adeguamento agli stessi degli strumenti urbanistici: attraverso il sistema così delineato era logicamente attuabile l'incentivazione particolare, mentre la normativa regionale in esame di tale sistema è totalmente stravolgente e, dunque, non utile (in altre parole: irragionevole).

4.3. — La finalità della legge regionale n. 39 è quella di «promuovere» — e quindi anche accelerare — «l'incremento della ricettività turistica» «al fine di far fronte ad esigenze di ricettività derivanti dallo svolgimento dei campionati mondiali di calcio nell'anno 1990».

A tale fine, lungi dallo semplificare le procedure consuete riguardanti il settore edilizio-alberghiero, che già prevedono strumenti adeguati (concessioni in deroga, dichiarazione di interesse generale dell'opera), eventualmente snellendo fasi procedurali, la legge ha operato in senso opposto, mediante la superfetazione del procedimento e la proliferazione di fasi non necessarie (esame di ammissibilità, anche, evidentemente, in presenza di un parere comunale favorevole, che già di per sé sarebbe presupposto sufficiente per il rilascio di ordinaria concessione edilizia; doppia fase comunale, in sede di esame del progetto ed in sede di rilascio di concessione; vaglio di conformità urbanistica da parte del comune e da parte della regione chiamata a pronunciarsi — di propria iniziativa, e non su richiesta del comune — sulla concessione in deroga).

Tale frammentazione di funzioni appesantisce e complica la procedura, senza essere corralata ad alcun particolare fine della legge; ed anzi rispetto all'esigenza della promozione della ricettività turistica, risultando addirittura contraddittoria e, dunque — ancora una volta — irragionevole.

In conclusione, a giudizio di questo t.a.r., la legge della regione Lombardia n. 39/1988 presenta profili di dubbia costituzionalità alla stregua degli artt. 5, 114, 117, primo comma, e 128, della Costituzione, nonché del criterio di ragionevolezza con riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione. La risoluzione della questione è altresì prodromica all'esame del ricorso.

P. Q. M.

Ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza, deferisce alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Lombardia, in relazione agli artt. 5, 114, 117, primo comma, e 128, della Costituzione ed al criterio di ragionevolezza, rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Milano il 4 luglio 1989.

Il presidente: MAGIONE

Il consigliere: FRANCO

Il relat. est.: VIGOTTI

N. 30

*Ordinanza emessa il 18 novembre 1989 dal pretore di Vercelli
nel procedimento penale a carico di Voraldi Nicola ed altro*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Esercizio di potere discrezionale del p.m. e dell'imputato non sindacabile dal giudice - Conseguente privazione del potere di determinare la pena - Lesione del principio di soggezione soltanto alla legge - Illegittima attribuzione alle parti di potere giurisdizionale decisivo riservato all'organo giudicante - Pretesa disponibilità di diritti inviolabili (libertà personale e difesa) - Violazione dell'obbligo di «reale» motivazione.

(Cod. proc. pen., art. 444).

(Cost., artt. 13, 24, 101, 102 e 111).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico Voraldi Nicola e Verdone Renzo;

Rilevato che gli imputati, ai sensi dell'art. 566, ottavo comma, del codice di procedura penale hanno formulato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 del c.p.p. e vi è stato il consenso del p. m., e che quindi il giudicante, sempre a norma dell'art. 444 del c.p.p., ove ritenga corretta la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e comparizione delle circostanze, e non debba pronunciare sentenza a norma dell'art. 129 del c.p.p. deve disporre l'applicazione della pena richiesta;

OSSERVA

La disciplina prevista dall'art. 444 si connota per alcune peculiarità:

di fronte alla richiesta congiunta di p.m. e imputato al giudice, per usare le parole della relazione ministeriale, «non viene riconosciuto alcun sindacato sulla congruità della pena richiesta, trattandosi di materia riservata alla determinazione esclusiva delle parti», potendo egli valutare esclusivamente la «cornice» entro cui è avvenuta la commisurazione della pena, e cioè la mera «correttezza» della qualificazione giuridica del fatto, delle circostanze e della comparizione tra le stesse, sembrando anche esclusa la possibilità di un diverso esito del giudizio di comparizione, e fermo restando il disposto di cui all'art. 129 del c.p.p.;

la decisione del giudice, nei limiti sopra tracciati, avviene sulla base degli atti, senza possibilità di acquisizione di ulteriori elementi probatori, o meglio senza che siano stati acquisiti elementi probatori, e senza che ne siano acquisibili, posto che, ove la decisione non avvenga all'esito del dibattimento a seguito di una valutazione negativa del dissenso del p.m. la condanna può essere emanata senza assunzione di prove ove nel corso delle indagini preliminari (non aventi natura di prova) non vi siano stati incidenti probatori.

Tali profili sembrano, a questo pretore poter porsi in contrasto con gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 13, primo comma, 24, secondo comma e 111, primo comma, della Costituzione.

L'indipendenza del giudice sancita dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione appare infatti vulnerata in quanto l'accordo del p.m. e dell'imputato va ad imporre all'organo giudicante l'emanazione di una sentenza di merito il cui contenuto prescinde del tutto (eccezion fatta per l'accertamento delle condizioni di legittimità volute dalla legge per far ricorso al rito differenziato) dal suo libero convincimento e da un accertamento di penale responsabilità. comporta l'irrogazione acritica della pena concordata dalle parti anche ove questa possa apparire in contrasto con i criteri imposti dall'art. 133 del c.p.p. e può ancora sottolinearsi come, in tal modo, si priva il giudice di un potere-doveri attribuitogli dalla legge, quello di determinare la pena secondo i parametri di cui all'art. 133 del c.p.p., non in virtù di criteri rigorosamente predeterminati, bensì a causa dell'esercizio di un potere discrezionale attribuito ad altri soggetti — p.m. ed imputato — attivato al di fuori di ogni possibile valutazione e controllo in sede giurisdizionale: sembra, così che il giudicante non sia più soggetto soltanto alla legge, bensì alla volontà giurisdizionalmente insindacabile delle parti.

Inoltre la interpretazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione che sembra potersi trarre dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 123/1971 e 120/1984 pare confermare come la garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice non possa essere erosa da disposizioni di legge che attribuiscono al p.m. un potere che vada a vincolare la libertà di valutazione e convincimento dell'organo giudicante (afferma, tra l'altro, la Corte costituzionale nella sentenza n. 133/1971 che «non può fondatamente ritenersi che in violazione del principio di indipendenza sancito dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione, l'art. 370 del c.p.p. vincoli il giudice istruttore

limitandone il libero convincimento, a dare esecuzione immediata e acritica alle richieste di ulteriori atti istruttori che gli pervengono dal p.m.», mentre la sentenza n. 120/1984, anch'essa «interpretativa di rigetto» «salvava» la costituzionalità degli artt. 77 e 78 della legge n. 689/1981 sul presupposto che il parere espresso dal p.m. lasciava comunque intatte «... le attribuzioni di organo giudicante proprie del giudice, nella pienezza della sua libertà di valutazione e di convincimento ...»).

La disciplina di cui all'art. 444 del c.p.p. inoltre contrastare con il disposto dell'art. 102, primo comma, della Costituzione: tale disposizione, infatti, pare riservare l'esercizio di funzioni giurisdizionali a contenuto decisorio al solo organo giudicante, mentre una tale competenza non può dirsi costituzionalmente riconosciuta al p.m.; — in tali termini le sentenze della Corte costituzionale nn. 148/1963, 97/1975 e 120/1984; — la fondamentale distinzione tra potere d'azione e potere di decisione rileva anche dagli artt. 107, unico comma, 108 cpv. e 112 della Costituzione.

L'art. 444 prevede, invece, sostanzialmente, un esercizio di potere giurisdizionale affidato alle parti — p.m. ed imputato —, libere, secondo un modulo di discrezionalità insindacabile, di scegliere la misura della pena che verrà poi «imposto» al giudice di applicare.

Il fatto che la sentenza ex art. 444 del codice di procedura penale possa essere emanata sulla sola base di atti compiuti durante le indagini preliminari, qualunque spessore semantico tali atti abbiano, sembra comportare che può essere emanata una condanna senza accertamento di responsabilità, riducendo, inoltre, entro limiti che paiono angusti, la possibilità concreta di emettere una pronuncia ex art. 129 del c.p.p.

Tale profilo pare posarsi in contrasto con gli artt. 13, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione ove si consideri che alla inviolabilità della libertà personale e del diritto di difesa conseguono la indisponibilità di tali diritti talché non sarebbe consentito all'imputato rinunciare ad essi accedendo ad un rito differenziato nell'ambito del quale può essere emanata una sentenza di condanna per la quale come si legge nella relazione ministeriale « non occorre un positivo accertamento della responsabilità penale ».

Lo stesso obbligo di motivazione sancito dall'art. 111, primo comma, della Costituzione sembra non poter essere rispettato proprio in considerazione della esiguità, se non completa carenza, del materiale probatorio su cui va a fondarsi la sentenza emessa ex art. 444 del c.p.p. e tenuto conto che una tale sentenza prescinde completamente dal libero convincimento del giudicante e da ogni sua valutazione nel merito, mentre, d'altra parte, all'enunciazione, nel dispositivo, che vi è stata richiesta delle parti, è arduo assegnare il valore di motivazione. (E non può sottacersi come l'obbligo di motivazione, permettendo un controllo sulle singole decisioni del giudice, sia collegato ad altri valori costituzionalmente garantiti, come quelli di cui agli artt. 24, secondo comma, e 101 della Costituzione).

La rilevanza, ai fini della decisione, delle questioni di costituzionalità prospettate è evidente in quanto nel caso di specie, la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. è stata effettuata congiuntamente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, cosicché la decisione di questo pretore dovrebbe basarsi sui soli atti di indagine preliminare, che consistono nella segnalazione di reato/denuncia in stato di arresto e verbale di arresto redatti dai carabinieri - stazione di S. Germano V.se. Mentre, d'altro canto, la qualificazione giuridica del fatto, la configurazione delle circostanze e la comparazione tra esse appaiono corrette, cosicché questo pretore dovrebbe limitarsi ad applicare con sentenza la pena richiesta, senza, peraltro, poter dare una reale «motivazione» al provvedimento emanato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 13, primo comma, 24, secondo comma e 111, primo comma della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vercelli, addì 18 novembre 1989

Il pretore: MONTI

N. 31

Ordinanza emessa il 7 giugno 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 gennaio 1990) dal tribunale amministrativo del Lazio sul ricorso proposto da Sepe Onorato ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri

Corte dei conti - Nomina del procuratore generale (da scegliere tra i magistrati della Corte stessa con qualifica di presidente di sezione o consigliere o equiparata) con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, senza partecipazione o intervento, in deroga ai principi di autogoverno affermatasi per tutte le magistrature speciali, degli organi interni della Corte - Violazione dei principi di uguaglianza e di indipendenza della Corte dei conti e del suo procuratore generale di fronte al Governo - Irrilevanza della diversa normativa adottata con la legge 13 aprile 1988, n. 117, non applicabile, *ratione temporis*, al caso di specie.

(R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 7; d.lgs. 5 maggio 1948, n. 589, art. 4).

(Cost., artt. 3, 100 e 108).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso n. 781/1988 proposto dai dott. Onorato Sepe, Luigi Pallottino, Salvatore Buscema, Vincenzo Cirillo, Ferdinando Angelini, Paolo Bogianchino, Mario Gagliardi, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Correale, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via G. Paisiello, n. 55, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, e nei confronti del dott. Emidio Di Giambattista rappresentato e difesa dall'avv. Celestino Biagini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma via Belsiana, n. 90 e con l'intervento *ad adiuvandum* del dott. Mario Casaccia, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Satta, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via P. L. da Palestrina, n. 47, per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1987 con il quale il dott. Emidio Di Giambattista è stato nominato procuratore generale della Corte dei conti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del controinteressato, dell'interveniente e dell'Avvocatura generale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 7 giugno 1989 il relatore consigliere Marcello Borioni e uditi, altresì, l'avv. Correale per il ricorrente, e l'avvocato dello Stato Zagari per l'amministrazione resistente, e gli avvocati Satta e Biagini per i controinteressati;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il prof. Onorato Sepe e gli altri ricorrenti, tutti presidenti di sezione della Corte dei conti, hanno impugnato, innanzi a questo tribunale, il decreto del Presidente della Repubblica con il quale il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Emidio Di Giambattista è stato nominato procuratore generale della Corte dei conti.

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi;

1. — Eccesso di potere per difetto di presupposto e per sviamento. Il governo ha conferito la nomina senza prendere in considerazione ai fini di una valutazione comparativa gli altri magistrati in possesso dei requisiti di legge (presidenti di sezione e consiglieri della Corte dei conti o qualifiche equiparate).

2. — Violazione di legge, violazione dell'art. 7, primo e secondo comma, del r.d. n. 1214/1934 e dell'art. 4 del d.-l. n. 58/1948; dell'art. 13, comma secondo, della legge n. 1645/1961 e dell'art. 13 del regolamento n. 1364/1933. Alla nomina di procuratore generale si è proceduto, in passato, su proposta del presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza e in conformità della indicazione nominativa espressa dal predetto consiglio di presidenza. Il Governo doveva conformarsi a questa prassi divenuta, ormai, vera e propria consuetudine. L'adesione a una diversa linea interpretativa (quella secondo cui la proposta non si porrebbe come vincolante per il Governo) avrebbe dovuto, comunque comportare la specifica indicazione nel provvedimento delle ragioni che inducevano il Governo a far cadere la nomina su un magistrato diverso da quello indicato dalla Corte.

3. — Violazione dell'art. 13 della legge n. 1345/1961; violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo. Si rinviene nella normativa una specifica norma (l'art. 13 della legge n. 1645/1961 citata) che

espressamente contempla la necessità dell'acquisizione del parere (o proposta) di carattere vincolante del consiglio di presidenza. Non era consentito, perciò, al Governo di discostarsi, immotivatamente, dalle indicazioni dell'anzidetto parere (o proposta).

4. — Eccesso di potere sotto forma di carenza di motivazione e contraddittorietà.

In ogni caso la soluzione adottata — divergente dal parere (o proposta) acquisito — avrebbe dovuto essere sorretta — e ciò non è avvenuto — da una adeguata motivazione.

5. — Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.

La nomina del procuratore generale è stata disposta in una logica non rispettosa della autonomia propria dei corpi giurisdizionali. La disciplina della quale si è fatta applicazione — fondata su di una illimitata discrezionalità della autorità governativa nella nomina — risulta, infatti, illegittima costituzionalmente per contrasto con l'art. 100, terzo comma, 108, secondo comma, 107, quarto comma, e 103, della Costituzione.

A sostegno delle ragioni dei ricorrenti ha spiegato intervento *ad adiuvandum* il dott. Mario Casaccia, vice procuratore generale della Corte dei conti.

L'amministrazione, costituitasi in giudizio, ha manifestato dubbi sulla legittimazione dei ricorrenti, fatta eccezione per il magistrato designato dalla Corte dei conti (prof. Sepe). Nel merito si è sostenuta l'infondatezza del ricorso.

Si è costituito in causa anche il controinteressato dott. Di Giambattista.

Con successiva memoria i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato le loro ragioni.

DIRITTO

Il ricorso ha per oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1987, con il quale è stata disposta la nomina del dott. Di Giambattista a procuratore generale della Corte dei conti.

L'avvocatura dello Stato solleva dubbi in ordine all'ammissibilità del gravame da parte dei ricorrenti diversi dal prof. Sepe e in ordine all'intervento *ad adiuvandum* del dott. Casaccia, vice procuratore generale della Corte dei conti.

L'eccezione va disattesa per quanto concerne i ricorrenti, poiché si tratta di soggetti rivestiti della qualifica di presidente di sezione e, perciò, ricompresi nella categoria (presidenti di sezione e consiglieri della Corte dei conti o equiparati) entro la quale è stata effettuata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, la scelta del magistrato da preporre all'ufficio di procuratore generale.

È, invece, inammissibile l'intervento, spiegato dopo la scadenza del termine di decadenza, dal dott. Casaccia: quest'ultimo, rientrando, a ragione della sua qualifica, nella categoria avanti ricordata avrebbe dovuto proporre l'impugnazione — come soggetto previsto di autonoma legittimazione — in via principale e nel rispetto del termine.

Nel merito si sostiene, anzitutto, che, nella materia, si sarebbe affermata una vera e propria regola consuetudinaria che imporrebbe il conferimento della nomina in conformità della designazione espressa dal consiglio di presidenza della Corte dei conti.

La censura è infondata.

L'art. 7 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, dispone che il procuratore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

In presenza di tale norma, che disciplina puntualmente il procedimento ed il ruolo assegnato, nel suo ambito, a ciascun intervento, è da escludere che possa riconoscersi capacità modificativa alla prassi che si asserisce sempre seguita nel passato (acquisizione della proposta del consiglio di presidenza con attribuzione ad essa di forza vincolante).

Una conclusione in questo senso condurrebbe, infatti, ad ammettere che si sia affermata, nell'ordinamento, una consuetudine *contra legem*.

Il tenore della norma anzidetta consente anche di escludere che l'indicazione normativa, formulata nella specie dagli organi della Corte dei conti, possa essere intesa come intervento di carattere procedimentale.

Si è in presenza, piuttosto, di una iniziativa, assunta in via autonoma dagli organi predetti, rispetto alla quale non è pertinente il richiamo ai principi in ordine all'obbligo della motivazione dell'atto che disattenda pareri o proposte acquisite nella procedura.

Sviluppando una argomentazione alternativa i ricorrenti sostengono che il carattere obbligatorio del parere espresso dal consiglio di presidenza si trarrebbe anche dall'art. 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, donde l'illegittimità del provvedimento impugnato per non avere enunciato le ragioni per le quali si è ritenuto di disattendere la designazione del prof. Sepe, preferendogli il dott. Di Giambattista.

Anche questa censura non è fondata.

Dalla testuale formulazione del citato art. 13 emerge che la disposizione disciplina specificamente il procedimento di promozione da consigliere o da vice procuratore generale a presidente di sezione o a procuratore generale.

Il parere obbligatorio della prima sezione del consiglio di presidenza — previsto dalla norma citata — riguarda, perciò, un procedimento rivolto a conferire la promozione ad una diversa e superiore qualifica, risultando così estraneo all'ipotesi in cui, come nella specie, si conferisce la nomina a procuratore generale ad un soggetto già rivestito della qualifica di presidente di sezione, che è di pari livello a quella di procuratore generale.

Resta da definire la questione di legittimità costituzionale avanzata con l'ultimo motivo di ricorso, con il quale, in sostanza, si deduce che la lata discrezionalità di cui dispone il Governo nella nomina del procuratore generale, ai sensi degli artt. 7 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e 4 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, contrasterebbe con i principi posti dagli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione e, per giunta, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento con le altre magistrature con violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La questione — rilevante ai fini del decidere (una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale non resterebbe senza conseguenze sul provvedimento impugnato) — si rivela non manifestamente infondata.

L'art. 100, terzo comma, della Costituzione vuole l'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e dei loro componenti di fronte al Governo. Dal suo canto l'art. 108, secondo comma, garantisce l'indipendenza del pubblico ministero presso le giurisdizioni speciali.

Ora sembra contrastare con il valore tutelato dalle citate proposizioni costituzionali una disciplina, come quella in esame, che riserva la nomina del procuratore generale, da scegliere fra i magistrati della Corte dei conti (presidenti di sezione o consigliere ed equiparato), proprio al Governo, nei cui confronti è proclamata la garanzia dell'indipendenza. E ciò specie se si considerino le particolari attribuzioni proprie del procuratore generale chiamato a promuovere e sostenere, anche nei confronti dei membri del Governo, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile.

Va rilevato, ancora, che, in tutte le magistrature speciali, sono state realizzate — negli ultimi anni — forme di autogoverno con riconoscimento, tra l'altro, agli organi interni, di poteri determinanti anche ai fini delle assegnazioni e tramutamenti di funzioni. Si manifesta, perciò, come derogatoria, rispetto alla disciplina generale avanti riferita — con possibili riflessi sul piano della costituzionalità anche sotto il riflesso dell'art. 3 della Costituzione — una normativa (quale quella concernente la nomina del procuratore generale) che riserva, in via esclusiva, ad organi estranei alla istituzione il potere di prescegliere il magistrato da proporre al detto ufficio distogliendolo, al contempo, dalle funzioni fino a quel momento esercitate.

È da osservare, infine, che resta ininfluenza la circostanza che, dopo la emanazione della legge 13 aprile 1988, n. 117, la nomina del procuratore generale sia stata ricondotta sotto un diverso regime, giacché, ai fini della decisione, il provvedimento impugnato deve essere valutato alla stregua della normativa in vigore al momento della sua emanazione.

L'esame dell'ultima doglianza deve essere, pertanto, sospeso in attesa che sulla questione di costituzionalità si pronunzi la Corte costituzionale.

P. Q. M.

Definite in senso negativo le censure di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del giudizio con riserva di ogni ulteriore pronuncia all'esito dell'incidente di costituzionalità;

Dispone che, a cura della segreteria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente pronuncia sia notificata alle parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma dal tribunale amministrativo Regionale del Lazio, sez. I, nella camera di consiglio del 7 giugno 1989.

Il presidente: DE ROBERTO

Il consigliere: DI NAPOLI

Il consigliere est.: BORIONI

90C0089

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 8.000



* 4 1 1 1 1 0 0 0 5 0 9 0 0 8 0 0 0 *